



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 398

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 25 gennaio 2011

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 5
3 ^a - Affari esteri	» 15
5 ^a - Bilancio	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
7 ^a - Istruzione	» 34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 46
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 56
11 ^a - Lavoro	» 58
12 ^a - Igiene e sanità	» 66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 78

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 81
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 84
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 87
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 88

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 164
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 167
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 168

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 170
---------------------------------	-----------------

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 171
---	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 25 gennaio 2011

259^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (n. 319)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La senatrice ADAMO (*PD*) richiama l'attenzione sui riferimenti alla normativa sul segreto di Stato: lo schema di decreto legislativo non prevede un coinvolgimento diretto del Parlamento, ad esempio attraverso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Inoltre, non vi è alcun raccordo con quanto attualmente previsto dal codice dei contratti pubblici relativamente agli appalti di opere segretate. In proposito, ricorda che la Corte dei conti ha criticato numerosi profili applicativi della disciplina di secretazione delle opere così come applicata tra il 2005 e il 2007. Tra l'altro, una recente modifica al codice del pubblico impiego ha introdotto la facoltà per i dirigenti generali (e non più per il Ministro, come aveva indicato la giurisprudenza amministrativa e come aveva consigliato la stessa Corte dei conti) di stabilire le procedure di secretazione delle opere. Vi sarebbe il rischio, a suo avviso, che in virtù del segreto di Stato siano sottratte all'elenco delle infrastrutture critiche opere che non hanno nulla a che vedere con il settore della difesa.

Il relatore BODEGA (*LNP*) dichiara la disponibilità a recepire le osservazioni della senatrice Adamo nella proposta di parere favorevole che si riserva di avanzare, anche sulla scorta dell'avviso che renderà il rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, in attesa della acquisizione delle osservazioni delle Commissioni consultate.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 25 gennaio 2011

213^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

(Discussione e rinvio)

Il relatore CASSON (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'unanime condivisione del provvedimento da parte di tutti i Gruppi parlamentari, circostanza che ha consentito la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge, preannuncia, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso della discussione generale, la presentazione di un emendamento volto a sopprimere il primo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1.

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (IdV), il presidente BERSELLI propone di fissare per martedì 1° febbraio 2011, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(753) DELLA MONICA ed altri. – *Norme per il contrasto del grave sfruttamento del lavoro e per la tutela delle vittime*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), il relatore BALBONI (*PdL*) si riserva di formulare il proprio parere sulle proposte nel corso di una successiva seduta, tenuto conto anche della mancata acquisizione del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2380) CARUSO ed altri. – *Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo*

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. – *Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI, su sollecitazione della senatrice ALLEGRI (*PdL*), invita i singoli Gruppi parlamentari a designare, quanto prima, i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto, per la predisposizione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2329) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(Esame e rinvio)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale interviene in materia di mediazione-conciliazione, apportando significative modifiche al del decreto legislativo n. 28 del 2010. Al riguardo ricorda come con tale decreto l'esecutivo abbia dato attuazione alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Passa quindi ad illustrare il provvedimento soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, il quale interviene sulla definizione di mediazione,

contenuta nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La formulazione attuale della norma prevede che per mediazione si debba intendere l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'articolo 1 del provvedimento precisa che la formulazione di una proposta sia non solo eventuale, ma debba essere sollecitata dalle parti. A tale proposta peraltro è negato carattere vincolante. Nella relazione si precisa che con tale previsione si vogliono introdurre norme più «garantiste» riguardo alla situazione conseguente al mancato verificarsi dell'accordo. Dopo aver riferito sull'articolo 2, il quale stabilisce che le norme in materia di mediazione non precludono le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, purché siano in ogni caso rispettati i principi dell'indipendenza dell'organismo di conciliazione e della riservatezza, dà conto dell'articolo 3, il quale integra il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 28, precisando che la mediazione possa svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, a condizione che sia garantita la riservatezza, secondo criteri determinati con regolamento del Ministro della giustizia sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e che sia vietata la conservazione dei documenti telematici una volta cessata la procedura, fatta eccezione per l'accordo di conciliazione, per la proposta del mediatore e per il verbale di fallita conciliazione. Illustra poi l'articolo 4, recante norme in materia di accesso alla mediazione. In primo luogo si prevede che laddove l'organismo adito, verifichi la pendenza di precedente procedura di mediazione sia tenuto a dichiarare di non poter procedere. La norma poi precisa che la competenza degli organismi di conciliazione sia individuata sulla base degli ordinari criteri territoriali. Con patto sottoscritto in momento successivo all'insorgere della controversia, le parti peraltro possono convenire di avvalersi di un qualsiasi diverso organismo di mediazione operante nel territorio nazionale. Infine si sancisce l'obbligatorietà dell'assistenza di un avvocato, sia nella presentazione dell'istanza di mediazione, sia in tutto il corso della procedura di mediazione. Prima di adire la via giudiziaria, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali ad esso connesse. Strettamente collegate a tale norma sono le previsioni di cui all'articolo 11, con il quale si interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo in materia di conciliazione.

Riferisce quindi sull'articolo 5 relativo alla questione del rapporto fra procedura di mediazione e processo civile. In particolare si esclude che il ricorso alla procedura di mediazione possa costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio. Al riguardo segnala che la facoltatività del ricorso alla mediazione pregiudiziale, era stata auspicata anche nel parere che espresso dalla Commissione giustizia del Senato sullo schema di decreto legislativo.

Dopo aver illustrato l'articolo 6, il quale modifica le disposizioni in materia di durata del procedimento di mediazione, si sofferma sull'articolo 7 relativo agli effetti sulla ragionevole durata del processo. Gli articoli 8 e 11 disciplinano poi rispettivamente il procedimento di mediazione e l'eventuale conciliazione ad esso conseguente. Fra le novità più significative segnala la previsione di norme più stringenti sulle conseguenze della mancata partecipazione dei soggetti coinvolti, rilievo delle proposte formulate e accettate o disattese ai fini e per gli effetti delle spese processuali. Strettamente collegata a tali modifiche appare l'abrogazione dell'articolo 13 in materia di spese processuali disposta dall'articolo 12 del disegno di legge.

Dà conto quindi degli articoli 9 e 10, i quali intervengono sulla questione relativa all'obbligo di riservatezza.

Dopo aver illustrato l'articolo 13 che interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo in materia di obblighi del mediatore, introducendo la responsabilità solidale dell'organismo con il singolo mediatore per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla norma, si sofferma sull'articolo 14 del disegno di legge, che introduce norme volte ad assicurare un più stringente rispetto del principio di terzietà, indipendenza e imparzialità dei mediatori e degli organismi di mediazione. Riferisce quindi sull'articolo 15 che modifica l'articolo 20 del decreto legislativo recante norme in materia fiscale. Gli articoli 16 e 17, infine, intervengono rispettivamente sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore del decreto legislativo. Al riguardo ricorda che l'entrata in vigore del decreto legislativo è fissata per il prossimo 20 marzo. Osserva infine come nel decreto-legge «mille proroghe» (A.S. 2518) attualmente all'esame, in sede di conversione, delle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato, nonostante la diffusa attesa del mondo giuridico, non sia stata prevista nessuna proroga di tale termine.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva come la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore dell'istituto della mediazione-conciliazione sia sentita da tutte le componenti politiche. Tenuto conto che nel disegno di legge n. 2518, volto alla conversione del decreto-legge «milleproroghe», attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 5^a, non è stata introdotta tale tanto auspicata proroga e che l'entrata in vigore del decreto-leggislativo n. 28 del 2010 è ormai imminente invita a valutare l'opportunità di presentare, nelle more dell'approvazione del disegno di legge in titolo, un provvedimento *ad hoc* di sola proroga.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime preliminarmente piena condivisione per le finalità dell'istituto della mediazione, la cui disciplina rischia però, così come attualmente delineata dal decreto legislativo n. 28 del 2010, di porre, in sede di prima applicazione, taluni problemi. In particolare gli operatori giuridici segnalano la carenza di strutture idonee ad ospitare gli istituendi organismi di mediazione. In secondo luogo appare necessario intervenire sui profili relativi alla forma-

zione. Infine ricorda come il parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto-legislativo sia stato disatteso dall'Esecutivo, nella parte in cui, sostanzialmente al di fuori della legge delega, è stata riconosciuta la previa obbligatorietà della procedura di mediazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che il Ministero della giustizia sta procedendo ad una attenta valutazione dell'impatto della disciplina sulle singole Corti d'appello. Il mancato inserimento di tale proroga nel decreto-legge in corso di conversione deve attribuirsi proprio a tale circostanza. Ciò non esclude che, completata l'operazione di ricognizione da parte dell'esecutivo, tale proroga non sia inserita nel disegno di legge di conversione.

La senatrice DELLA MONICA (PD), nel condividere le osservazioni del senatore Benedetti Valentini chiede a nome del Gruppo del Partito Democratico – soprattutto alla luce delle questioni di cui si discute – la remissione al *plenum* della Commissione del parere sul disegno di legge n. 2518, iscritto all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri di oggi. Chiede poi che la discussione generale non venga chiusa, in modo da consentire la congiunzione al disegno di legge n. 2329 di un'analogo iniziativa del Gruppo del Partito Democratico in corso di assegnazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 9288/10)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il relatore CENTARO (PdL) alla luce del dibattito svoltosi nel corso delle passate sedute, si riserva di riformulare la propria proposta di risoluzione. Chiede pertanto che il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI comunica che l'ordine del giorno della seduta convocata per le ore 15 di domani, mercoledì 26 gennaio, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2518, «Conversione

in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 753**Art. 1.****1.1**

MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.
_____**1.2**

LI GOTTI

Al comma 1, capoverso: «Art. 603-bis», dopo la parola: «intimidazione» inserire le seguenti: «, anche non continuative».
_____**1.3**

LI GOTTI

Al comma 1, capoverso: «Art. 603-bis», sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore» con le seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a 8.000 euro per ogni lavoratore».
_____**1.4**

LI GOTTI

Al comma 1, capoverso: «Art. 603-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore» con le seguenti: «da tre a sei anni e con la multa da 4.000 a 10.000 euro per ogni lavoratore».

1.0.1

LI GOTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'art. 380 del codice di procedura penale)

All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, le parole: "e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinqüies*" sono sostituite dalle seguenti: "delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinqüies* e delitto di grave sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-*bis*"».

Art. 2.**2.1**

MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

2.2

LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso: «12-ter» con il seguente:

«12-quater. La condanna per i delitti di cui ai commi 12 e 12-bis comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale».

Art. 3.**3.1**

MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

3.2

CARLINO, LI GOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi"».

3.0.1

CARLONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro)

1. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori ventiquattro mesi. Il rinnovo di ventiquattro mesi spetta anche

ai lavoratori extracomunitari che, ai sensi della normativa vigente, usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione, ovvero di altri istituti per il sostegno del reddito. I lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangano privi di occupazione, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 25 gennaio 2011

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2273-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*
(Esame e rinvio)

Il relatore GIORDANO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che è già stato approvato in prima lettura dal Senato, e modificato dalla Camera dei deputati in seconda lettura per un limitato profilo. Esso riguarda la Convenzione tra Italia e Canada contro le doppie imposizioni e l'annesso Protocollo, firmati a Ottawa il 3 giugno 2002, che pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

L'articolo 3 del disegno di legge reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 1,51 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

La modifica apportata nel corso della seconda lettura, esclusivo oggetto dell'odierno esame, riguarda la specificazione per cui la copertura finanziaria avviene mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012 dello stanziamento già individuato. In effetti, gli effetti sul gettito degli accordi sull'eliminazione delle doppie imposizioni possono solo essere oggetto di stime previsionali.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI osserva che solo una minima disposizione è stata modificata nel corso della seconda lettura con riferimento alle previsioni sull'evoluzione del gettito a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo per eliminare le doppie imposizioni, il quale produrrà altresì un aumento dell'interscambio commerciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CONTINI (*FLI*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che riguarda l'accordo con cui Italia e Slovenia consolidano la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale ed all'immigrazione clandestina.

L'Accordo integra precedenti atti pattizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia, con particolare riferimento all'Accordo tra i ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993, estendendo la cooperazione ad altri settori. Esso si inserisce nel più vasto contesto della collaborazione già in atto, a livello internazionale ed europeo, in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 19 giugno 1990.

L'Accordo individua le zone di frontiera e indica gli organi competenti alla realizzazione dei citati obiettivi (articolo 1). I due Stati si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle situazioni che possono comportare pregiudizi o comunque di interesse, sotto il profilo della sicurezza, effettuando periodicamente un'analisi congiunta degli aspetti che riguardano l'ambito transfrontaliero (articolo 2).

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della pubblica sicurezza, in qualità di organo centrale nazionale, e gli uffici periferici, nel quadro delle rispettive competenze; per la Slovenia, il Ministero dell'interno, Polizia, la Direzione generale di Polizia in qualità di organo centrale nazionale con le proprie unità organizzative interne, nonché le unità organizzative di polizia di zona.

Secondo i rispettivi ordinamenti nazionali, le richieste possono riguardare, tra l'altro, accertamenti in ordine ai proprietari e ai conducenti di veicoli stradali, di mezzi aerei e marittimi, alle patenti di guida, alle autorizzazioni relative al soggiorno, ai titolari di allacci telefonici o di al-

tre apparecchiature di telecomunicazioni, all'identità delle persone e alla provenienza delle cose. Vengono altresì disciplinate peculiari forme di cooperazione di polizia tra cui l'osservazione e il pedinamento transfrontaliero nei confronti della persona indiziata di reato. È inoltre disciplinato l'istituto dell'inseguimento transfrontaliero, che può essere effettuato, nei casi d'urgenza, anche senza preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente; quest'ultima può comunque chiederne l'interruzione immediata. La cooperazione tra gli organi di polizia riguarda, altresì, le operazioni di «consegne controllate» e le attività sotto copertura, che le Parti si impegnano ad agevolare.

L'Accordo prevede un'adeguata tutela per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili ed è infine sancita la possibilità di respingere, anche parzialmente, le richieste di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Gli oneri dell'attuazione dell'accordo sono stimati in euro 93.610 a decorrere dall'anno 2011.

Ciò premesso, ricorda di essere componente dell'Associazione parlamentare di Amicizia Italia-Repubblica di Slovenia e propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI ritiene che l'Accordo in esame riveste un'importanza strategica a tutela della sicurezza in entrambi i Paesi e auspica che possa pervenire in tempi rapidi il prescritto parere sui profili di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Stefania CRAXI sollecita una rapida definizione del provvedimento, ricordando che la Slovenia ha già provveduto alla ratifica nel 2007.

La relatrice CONTINI (*FLI*) richiama la propria esperienza nei Balcani al vertice dell'Osce, dalla quale è emersa con chiarezza l'importanza della tutela della frontiera italo-slovena in un'ottica di contrasto all'immigrazione clandestina. Sottolinea altresì la necessità di mantenere e incrementare le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (n. COM (2010) 624 definitivo)

(Osservazioni alla 14^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo, rilevando come lo spazio senza frontiere interne creato con l'*acquis* di

Schengen – il cosiddetto spazio Schengen «è stato sviluppato in un quadro intergovernativo fra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 dagli Stati membri che intendevano abolire i controlli alle frontiere interne e attuare a tal fine misure d'accompagnamento, quali norme comuni in materia di controlli alle frontiere esterne, una politica comune dei visti, la cooperazione di polizia e giudiziaria e la creazione del sistema d'informazione Schengen (SIS).

L'*acquis* di Schengen è stato integrato nel quadro dell'Unione europea con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999.

L'attuale sistema di valutazione non rispecchia pienamente l'odierna situazione giuridica e presenta punti deboli quanto a metodologia e uso delle analisi dei rischi.

Il 1° dicembre 2009 il quadro istituzionale è cambiato a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

La proposta rivista della Commissione riflette, pertanto, il ruolo rafforzato del Parlamento europeo e tiene conto delle osservazioni degli Stati membri. Essa riguarda esclusivamente la verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen ad opera degli Stati membri che fanno parte dello spazio Schengen. La procedura legislativa proposta è la codecisione, dato che il Parlamento europeo partecipa a pieno titolo nel settore della giustizia e degli affari interni.

La Commissione propone di rafforzare il ruolo degli Stati membri all'interno del meccanismo di valutazione per mantenere la fiducia reciproca e permettere una maggiore flessibilità nell'attuazione del meccanismo. Gli Stati membri sono tenuti a cooperare con la Commissione, anche durante la fase preparatoria e della visita sul posto, e durante la fase della stesura della relazione e del *follow-up* delle valutazioni.

Per quanto riguarda Frontex, questa dovrà presentare alla Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, un'analisi dei rischi che tenga conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo riguardo a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera. L'analisi dei rischi sarà messa a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. Frontex dovrà, inoltre, presentare alla Commissione un'analisi dei rischi.

Al fine di instaurare norme trasparenti ed efficaci, la proposta della Commissione prevede infine l'obbligo di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni periodiche sulle valutazioni svolte, sulle conclusioni tratte dalle valutazioni e sulle misure di *follow-up* prese dagli Stati membri interessati.

Il presidente DINI sottolinea l'importanza della proposta in esame facendo presente come l'ampliamento dell'area di libera circolazione sia suscettibile di determinare l'aumento dei fenomeni di microcriminalità nei centri urbani.

La senatrice MARINARO (*PD*) condivide l'importanza dell'atto in esame a tutela dello spazio comune di sicurezza, materia che ora rientra nelle competenze dell'Unione europea.

Fa peraltro presente come sussista una problematica di valorizzazione del controllo democratico da parte dei Parlamenti nazionali sul nuovo assetto dell'Unione e, pertanto, anche sotto il profilo dell'attuazione dell'Accordo di Schengen. In tal senso dovrebbe essere assegnato un compito specifico alle Commissioni di merito.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) esprime perplessità sul tenore dell'articolo 6 della proposta in esame, relativo alle verifiche sulle aree a rischio. Reputa le modalità ivi previste di analisi dei rischi sulle frontiere esterne e sui valichi inadeguate alla finalità di un intervento rapido ed efficace.

Il relatore MICHELONI (*PD*) osserva che la problematica dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 6 debba essere valutata congiuntamente a quanto previsto dagli articoli 54 e 5 sui programmi pluriennali di analisi sui flussi migratori.

Condivide i rilievi testé svolti dalla senatrice Marinaro sull'esigenza di valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente che l'esigenza segnalata dalla senatrice Marinaro circa le modalità di controllo dei singoli Parlamenti non sia perfettamente armonizzabile con la prevista procedura normativa a livello di Unione europea di codecisione.

La senatrice MARINARO (*PD*) precisa che proprio per il ruolo preminente che viene assegnato ai Governi nazionali sussiste una correlativa esigenza di un recupero della verifica parlamentare ex ante e anche nella fase del recepimento.

La Commissione, dopo che è stata verificata da parte del PRESIDENTE la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore il mandato a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito sull'atto comunitario in titolo.

(2494) Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il disegno di legge in esame che reca misure a garanzia della sicurezza dei cittadini, implementando il sistema normativo con strumenti per il contrasto alla illegalità e alla criminalità organizzata.

Gli interventi normativi proposti hanno effetti, in particolare: nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e della sicurezza pubblica, con specifiche disposizioni per snellire l'immediato utilizzo dei beni mo-

bili sequestrati alla criminalità organizzata, per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, per la liberalizzazione del Wi-Fi e per il contrasto della prostituzione su strada, nonché nella materia dell'immigrazione e della normativa per la circolazione dei cittadini comunitari. Su quest'ultimo aspetto, il disegno di legge contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari, volte ad evitare l'imminente apertura di procedure di infrazione già annunciate.

In particolare l'articolo 7, al fine di corrispondere ai rilevati mossi dalla Commissione europea in merito alla trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva 2004/38/CE, reca le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Le novelle riguardano i requisiti di ingresso e soggiorno e le fattispecie di allontanamento del cittadino comunitario e dei suoi familiari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

Martedì 25 gennaio 2011

469^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 20 gennaio.

Il ministro CALDEROLI fa anzitutto presente che nel tardo pomeriggio della giornata di ieri è stata presentata la relazione tecnica sul testo proposto dal Presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, depositato la settimana scorsa. Ritiene, inoltre, necessario precisare, anche in relazione a notizie di stampa uscite nella giornata di ieri, non sempre corrette, che il testo depositato la settimana scorsa è quello il cui impianto il Governo intende mantenere in massima parte. Sono tuttavia in corso contatti con l'Associazione dei comuni (ANCI), i quali chiedono un'interlocuzione con il Governo per la modifica di alcuni punti, a volte anche di carattere essenziale, del testo elaborato dal presidente La Loggia. In particolare, vi sono richieste di modifica in relazione all'addizionale comunale IRPEF, alla compartecipazione all'IMU, all'IRPEF e alla cedolare secca e vengono richiesti interventi anche relativamente al modo di utilizzazione del Fondo perequativo. Vi è inoltre un notevole dibattito sulla riforma delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e all'istituenda tassa di soggiorno. Vengono inoltre ri-

chieste forme di sostegno alle Unioni di comuni. Su tutti questi temi il Governo, nella sua persona, insieme al presidente La Loggia, sta esaminando sia le proposte avanzate in termini emendativi dai Gruppi di maggioranza e di opposizione presso la Commissione bicamerale, sia quelle che domani saranno ufficializzate dall'Associazione dei comuni al fine di valutare quali possano essere le questioni su cui trovare un punto di convergenza e ritiene che, per i lavori della Commissione bilancio, queste informazioni, importanti per la certezza del testo su cui esprimere il parere, possano essere già rese note entro la giornata di domani, per la qual cosa personalmente si impegna.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che un dibattito sul nuovo testo depositato nella giornata di giovedì non possa essere avviato senza la Nota del Servizio del bilancio sulla nuova relazione tecnica, arrivata ieri sera molto tardi, e sulla quale questo Ufficio sta ancora lavorando. Ritiene pertanto che non appena vi saranno le condizioni, dati i profili finanziari su cui la Commissione deve esprimere il proprio parere, sarà possibile iniziare il dibattito.

Preso atto dell'indicazione del senatore Morando, il presidente Massimo GARAVAGLIA rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(1843) Deputati FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, preso atto che al provvedimento in titolo non sono state apportate modifiche dalla Commissione di merito né risultano presentati emendamenti all'Assemblea, propone di ribadire l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

La Commissione conviene.

(2384) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA preso atto che al provvedimento in titolo non sono state apportate modifiche dalla Commissione di merito né risultano presentati emendamenti all'Assemblea, propone di ribadire l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

La Commissione conviene.

(71, 355, 399, 1119 e 1283-A) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore De Angelis, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, gli articoli 26 e 27. Il primo articolo istituisce un registro pubblico, elettronico, degli amministratori di condominio presso le Camere di commercio e assume l'invarianza degli oneri dell'operazione in questione. È tuttavia da rilevare che le Camere di commercio di talune grandi città difficilmente potrebbero, dati gli obblighi imposti dall'articolo in questione e la mole delle informazioni, operare con i soli diritti di segreteria previsti dal successivo articolo 27 da corrispondere alle medesime. Inoltre il comma 1 di tale ultimo articolo non sembra dare assicurazioni in questo senso dato che pone limiti rigidi e non modulabili al versamento di tali diritti. Appare pertanto utile acquisire dal Governo chiarimenti sul punto e valutare la norma ai fini dell'equilibrio finanziario di tali enti. Sempre in relazione all'articolo 27, fa inoltre osservare che i diritti di segreteria stabiliti da un decreto interministeriale, secondo quanto previsto dal comma 1, per tutto il territorio nazionale potrebbero non tenere conto delle differenti tipologie abitative presenti nei territori delle Camere di commercio con evidenti riflessi sul flusso delle risorse e sull'invarianza finanziaria. Infine, fa presente che la clausola di invarianza degli oneri inserita nel testo dovrebbe essere riferita alla finanza pubblica e non al bilancio dello Stato.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire conferma da Governo, relativamente alla proposta 9.270, che l'obbligo di tenuta del registro in questione afferisca a soggetti privati. Occorre altresì valutare, in relazione al testo, la proposta 26.100, posto che pone in capo al Dicastero della giustizia l'istituzione del registro degli amministratori di condominio. Occorre inoltre valutare, in relazione ai possibili effetti sulla finanza pubblica, le proposte 30.0100 e 31.0.100. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione alle osservazioni avanzate dal Relatore sul testo, il sottosegretario GIORGETTI dichiara di condividere le rigidità segnalate riguardo alla tenuta del registro disciplinato dagli articoli 26 e 27. Rileva, inoltre, l'opportunità di indicare i soggetti che comminano le sanzioni per le violazioni della disciplina in esame e di individuare una cadenza temporale in relazione alla definizione dei diritti di segreteria, al fine di garantire l'equilibrio finanziario e l'assenza di oneri per la finanza pubblica in relazione alla tenuta del registro degli amministratori di condominio.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea la necessità di condizionare le due norme richiamate dal Relatore stabilendo che siano le singole Camere di Commercio a definire l'entità dei diritti di segreteria da versare annualmente, individuando una cadenza biennale per la loro definizione e sopprimere la parte del testo che invece dà al Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia la facoltà di definire per tutto il territorio nazionale i diritti di segreteria che dovrebbero garantire l'equilibrio finanziario della tenuta del registro.

Il PRESIDENTE e il senatore LATRONICO (*PdL*) si dichiarano favorevoli alle proposte avanzate dal senatore Morando.

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione agli emendamenti segnalati dal Relatore, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 9.270, mentre esprime una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri, sugli emendamenti 26.100, 30.0.100 e 31.0.100.

Sull'emendamento 30.0.100, si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori MORANDO (*PD*), PICHETTO FRATIN (*PdL*) e il presidente AZZOLLINI, al termine del quale si concorda per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto in molti condomini sono situati uffici pubblici che dovrebbero farsi carico delle spese relative alla disciplina normativa in esso contenuta.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 26, comma 1, sesto capoverso, dopo le parole "forma societaria." siano inserite le seguenti parole: "Le sanzioni sono comminate dalla Camera di commercio competente per territorio." e che l'ultimo capoverso sia sostituito dal seguente: "I diritti annuali di segreteria per l'iscrizione al registro sono determinati dalle Camere di commercio, sulla base di procedure indicate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza biennale al fine di garantire l'equilibrio finanziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta del registro non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica." Infine, conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da "e stabilisce" fino alla fine del periodo.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 26.100, 30.0.100 e 31.0.100, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che il comma 1 dell'articolo 1, proroga al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata che scadano in data anteriore al 15 marzo 2011. Fa presente che la relazione tecnica asserisce che tali proroghe non comportano effetti finanziari. Rinviando per una disamina puntuale alla nota del Servizio bilancio su tutte le proroghe, segnala che occorre tuttavia acquisire conferma che, per quanto concerne la proroga della attività commissariale dell'Agenzia Torino 2006, pur affermando la relazione tecnica che agli oneri conseguenti si farà comunque fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie ancora non trasferite, finalizzate agli interventi di competenza dell'Agenzia, non si determinino effetti negativi di carattere finanziario. Rileva che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'utilizzo delle risorse relative alla proroga concernente la riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro strategico nazionale, di cui all'articolo 6-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Per quanto concerne poi la proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni, come segnalato dal Servizio bilancio, fa presente che andrebbe confermato che per le tali assunzioni non si possano comunque impegnare che le sole risorse già previste a legislazione vigente per il 2011 e a decorrere, essendo invece da considerarsi confluite in economie di bilancio quelle eventualmente non utilizzate o impegnate, per ciascuna disposizione, a valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del concluso esercizio 2010. Segnala che occorre poi acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione alla proroga di termini in materia di tassa automobilistica in termini di gettito fiscale. In relazione alla proroga relativa alle misure per la funzionalità della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ritiene che occorre acquisire conferma che non siano vanificati i risparmi di spesa attesi dalla sua soppressione. Fa presente che occorre poi acquisire chiarimenti dal Governo in relazione alla proroga di termini relativa all'assunzione di personale civile NATO al fine di escludere un ampliamento della platea degli interessati dal collocamento presso le pubbliche amministrazioni. Ritiene che occorre inoltre acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica relativamente alla proroga dell'affidamento della riscossione delle entrate locali. Segnala che ulteriori chiarimenti andrebbero inoltre acquisiti in ordine alla proroga del termine per l'emersione delle cosiddette case fantasma in relazione al gettito atteso sulla

base della normativa originaria. In relazione al comma 2 dell'articolo 1, fa presente che la procedura in esso prevista non consente al Parlamento di poter verificare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i possibili effetti onerosi delle ulteriori proroghe previste dal comma 1. Passando all'articolo 2, in merito alla proroga della sospensione termini per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto, rinvia alla nota del Servizio bilancio in ordine alla verifica della quantificazione mentre per quanto concerne la sospensione delle riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011 per i comuni colpiti dal terremoto dell'Abruzzo, il Servizio bilancio rileva che il mancato introito nei primi 6 mesi del 2011 (a prescindere dagli effetti in termini di cassa) viene disposto con la norma in esame, rinviandosi di fatto la compensazione dei relativi effetti finanziari ad un successivo atto normativo, per di più di natura amministrativa. Segnala che ciò necessita di una riflessione di carattere metodologico in merito al corretto assolvimento dell'obbligo di copertura finanziaria. Inoltre, rileva che andrebbe chiarito se la proroga in discorso interessi solamente la riscossione delle rate (così come peraltro si evincerebbe da una prima interpretazione della norma) o investa anche gli adempimenti tributari. In ordine alla proroga degli incentivi fiscali nel settore cinematografico fa presente che occorre acquisire conferma dal Governo circa il reale funzionamento della norma come tetto di spesa al fine di escludere oneri potenziali futuri. Per quanto concerne il piano di rientro del debito del Comune di Roma, di cui ai commi da 7 a 12, segnala che il Servizio del bilancio evidenzia che la mancata previsione, nel novellato comma 4 dell'articolo 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010, del riconoscimento ai comuni sottoscrittori degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili militari di una quota compresa tra il 10 e il 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati, sembra suscettibile di determinare in capo ai comuni interessati una riduzione di entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente, elemento, questo, su cui sarebbe opportuna una precisazione del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, ritiene che occorre acquisire chiarimenti circa l'assenza di interessi legali aggiuntivi in relazione ai crediti non rimborsati relativamente all'utilizzo delle somme di cui al comma 1, lettera *a*). Sottolinea che occorre inoltre acquisire, sul piano metodologico, chiarimenti in ordine all'ultimo periodo del comma 1 medesimo, lettera *d*). Secondo quanto rilevato dal Servizio del bilancio, in merito alla compensazione degli effetti finanziari per il 2010, di cui al comma 2, in termini di fabbisogno ed indebitamento mediante riduzione lineare delle disponibilità di competenza relative ai consumi intermedi, atteso che l'esercizio 2010 si è ormai concluso e che pertanto l'operazione in questione dovrebbe già essere stata completata e aver dispiegato i propri effetti, fa presente che appare necessaria una puntuale rendicontazione della predetta riduzione, al fine di valutare *ex post* la sua congruità rispetto agli importi di cui si dovrebbe assicurare la copertura. Sempre sul punto, rileva che andrebbero altresì fornite indicazioni se siano state disposte variazioni degli accanto-

namenti anche interessando diverse categorie di spesa ed, eventualmente, se tali operazioni abbiano coinvolto anche quote di spese non rimodulabili, con i connessi problemi in termini di effettività della riduzione. Fa presente che va poi rilevato che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 29 dicembre 2010, per cui, pur ammettendo che le risorse rese indisponibili siano congrue rispetto alle esigenze finanziarie richieste, si può presumere che – almeno in parte – si tratti di somme che sarebbero comunque andate in economia, poiché non impegnate al termine dell'esercizio.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita una nota contenente le risposte alle questioni sollevate dal Relatore e dalla Nota del Servizio del bilancio, che il Presidente mette a disposizione dei Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 25 gennaio 2011

218^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il senatore MUSI (PD), intervenendo nella discussione generale evidenzia che il decreto-legge n. 225 del 2010 contiene una serie di profili critici, il primo e più importante dei quali è costituito dalla tecnica legislativa adottata all'articolo 1 per la proroga o il differimento dei termini e dei regimi giuridici indicati nell'allegata tabella 1. Sottolinea che tale tecnica consiste nella fissazione al 31 marzo 2011 del nuovo termine di scadenza di una serie di disposizioni legislative il cui contenuto non è, nella maggior parte dei casi, specificato nella predetta tabella. Ne consegue l'estrema difficoltà e complessità dell'operazione di verificare gli effetti di carattere finanziario per le singole disposizioni oggetto di proroga o differimento. Aggiunge peraltro che l'adozione della tecnica legislativa prima descritta si pone in stridente contrasto con il dichiarato obiettivo di semplificare i meccanismi di produzione normativa.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, manifesta perplessità in ordine alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di destinazione del cinque per mille della imposta sui redditi delle persone fisiche. A suo parere si corre infatti il rischio

di incrementare le spese che dovranno essere sostenute dall'amministrazione finanziaria per le compensazioni e i rimborsi fiscali.

Giudica inoltre in termini negativi anche la scelta, operata con il comma 3 dell'articolo 2, di affidare a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri la disciplina delle modalità con cui si dovrà procedere alla riscossione delle rate non versate in relazione alla sospensione degli adempimenti tributari nelle aree colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo. Al riguardo, egli riterrebbe preferibile che fosse il Parlamento a intervenire in materia con uno specifico provvedimento legislativo. Evidenzia che il comportamento del Governo nei confronti dei contribuenti residenti nelle aree colpite dal sisma del 2009 ripropone ancora una volta il problema della elaborazione di una disciplina generale in grado di evitare trattamenti ingiustificatamente diversificati.

L'oratore motiva quindi le proprie considerazioni critiche a proposito delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 2, concernenti il piano di rientro finanziario del comune di Roma. Da un lato, infatti, occorrerebbe quantificare in via definitiva il volume del debito che richiede l'adozione di interventi di sostegno finanziario e, dall'altro, si è deciso di ricorrere, tra le altre misure, all'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF (fino al limite massimo dello 0,4 per cento) per far fronte agli oneri derivanti dallo stesso piano di rientro. Al riguardo, rimarca il carattere penalizzante di tali scelte nei confronti dei contribuenti che abitano nel comune di Roma, i quali risultano già danneggiati dalla sottoposizione a pedaggio della rete viaria del Grande Raccordo Anulare.

In relazione al contenuto dell'articolo 2, comma 19, sottolinea che la disciplina del regime autorizzatorio per l'apertura di *internet point* dovrebbe formare oggetto di uno specifico provvedimento normativo e non formare oggetto di successive misure di proroga.

Conclude il proprio intervento chiedendo conto delle ragioni per le quali la norma concernente il differimento del termine per l'approvazione dei bilanci delle agenzie fiscali (contenuta nell'articolo 2, comma 18) è stata contemplata tra le proroghe onerose, considerato che la relazione al provvedimento dichiara che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice BAIÒ (*PD*) rimarca criticamente che il decreto-legge n. 225 del 2010 non contiene alcuna soluzione al problema della definitiva previsione di un regime per l'erogazione del cinque per mille, a partire dall'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Sottolinea quindi che la scelta di destinazione operata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi costituisce un vero e proprio diritto a che le somme corrispondenti al cinque per mille dell'imposta versata siano effettivamente destinate alle finalità individuate dal singolo contribuente. Al contrario, il Governo ha per lungo tempo ignorato tali scelte, bloccando l'erogazione dei contributi, sulla base di argomentazioni assolutamente non condivisibili, che evidenziano invece il comportamento negativo dell'Italia, soprattutto

se paragonato alla prassi corretta adottata da altri Stati che hanno introdotto uno strumento analogo.

Pur nella consapevolezza che la ricerca scientifica sulla sclerosi laterale amiotrofica riveste grande importanza, non si comprendono comunque le ragioni per le quali il Governo ha deciso in via unilaterale di destinare la cifra di cento milioni di euro a una singola realtà, tra i diversi soggetti che operano all'interno del terzo settore. Tale scelta, come già rimarcato in premessa, rischia inoltre di non tenere conto delle scelte effettuate dai contribuenti a favore di altre associazioni. Invita quindi il Governo a intervenire per correggere quello che a suo parere si può considerare un vero e proprio errore. In caso contrario, occorrerebbe prevedere una diversa procedura di erogazione del cinque per mille, in grado di garantire il pieno rispetto delle scelte effettuate dai contribuenti. Ad esempio si potrebbe consentire la diretta devoluzione della quota dell'imposta alle associazioni interessate, riconoscendo una detrazione fiscale a favore dei contribuenti.

In secondo luogo evidenzia come un altro profilo assolutamente non condivisibile sia rappresentato dalla cancellazione delle agevolazioni sulle tariffe postali per l'invio delle pubblicazioni periodiche della stampa missionaria e diocesana, attesa la grande rilevanza sociale dell'attività svolta dalle associazioni di riferimento. Si tratta a suo parere di una scelta dal carattere indubbiamente discriminatorio, considerato che il Governo ha invece optato per il mantenimento di tale misura agevolativa in favore delle altre associazioni del settore del *no profit*.

Conclude il proprio intervento manifestando la propria disponibilità, fermo restando il giudizio negativo sul complesso del provvedimento, a votare comunque a favore della sua conversione, a condizione che il Governo vi apporti i correttivi indicati.

Anche la senatrice FONTANA (PD) evidenzia la complessità della tecnica legislativa adottata per le proroghe normative, che obbliga a una seria attività di interpretazione per individuare le disposizioni legislative oggetto di proroga e gli effetti finanziari di essa. La situazione non risulta di certo migliorata dall'attribuzione al Governo del potere di disporre ulteriori proroghe al 31 dicembre del 2011.

L'adozione della criticabile tecnica legislativa descritta in precedenza pone a suo avviso il problema di individuare quale sia divenuta ormai, all'interno dell'ordinamento giuridico, la funzione e la natura dell'annuale provvedimento recante un complesso di proroghe normative. Appare infatti di tutta evidenza come esso si stia sempre di più trasformando in un «contenitore» all'interno del quale disciplinare materie a suo tempo non inserite nella legge di stabilità. Ciò accade in particolare per le disposizioni concernenti il cinque per mille, in ordine alle quali ella ricorda che la propria parte politica aveva rappresentato al Governo, già in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013, l'esigenza di reperire le risorse necessarie all'erogazione del contributo, ottenendo ampie rassicurazioni in merito. Contrariamente a tale impegno,

l'ammontare complessivo delle risorse per la devoluzione del cinque per mille risulta oltremodo esiguo e ciò significherà di conseguenza che le associazioni interessate saranno costrette a fruire di somme particolarmente modeste.

Dopo aver commentato in termini critici anche la scelta di non prevedere risorse per le emittenti televisive locali, propone al relatore di inserire nel parere una specifica osservazione con la quale invitare le Commissioni di merito a prevedere la proroga per il 2011 delle misure di incremento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare – approvate con unanime consenso dalla Commissione finanze e tesoro – che la legge n. 184 del 2009 (già atto Senato n. 1075, a prima firma del senatore Sciascia) ha introdotto con riferimento agli anni 2008 e 2009. Evidenza infatti come si tratti di un tema che dovrebbe stare a cuore a tutte le parti politiche e sul quale auspica che la Commissione possa quanto prima riprendere la propria discussione.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) reputa ampiamente condivisibili le considerazioni che la senatrice Baio ha formulato a proposito dell'eliminazione delle agevolazioni per la stampa missionaria e diocesana: concorda quindi con la necessità di correggere il decreto-legge sotto tale profilo.

Per quanto riguarda l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, dichiara che egli aveva in animo di predisporre uno specifico emendamento, da presentare per l'esame in sede referente, volto a prorogare al 2011 l'efficacia delle misure incrementative previste dalla legge n. 44 del 2006. Sottolinea tuttavia il persistere della difficoltà di individuare il numero dei soggetti aventi diritto e quantificare di conseguenza l'onere finanziario complessivo. Non ritiene infatti condivisibile l'ipotesi di circoscrivere l'incremento dell'assegno ai soli soggetti che abbiano presentato apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze. Conferma comunque la propria disponibilità a valutare la predisposizione di un emendamento per la discussione in Assemblea anche con gli esponenti dell'opposizione.

Il presidente BALDASSARRI, intervenendo nel merito del disegno di legge, sottolinea come la natura e la funzione dell'annuale provvedimento d'urgenza recante misure di proroga si sia costantemente evoluta nel corso degli anni, fino a far assumere un contenuto molto eterogeneo, anche dal punto di vista economico-finanziario, al predetto strumento normativo. In proposito rammenta come già l'anno scorso il provvedimento contenesse misure di destinazione delle maggiori entrate connesse al rientro dei capitali, assumendo quindi anche un suo autonomo significato dal punto di vista della politica economica rispetto alla manovra finanziaria che lo aveva preceduto.

Sulla base di tale fondamentale circostanza, ritiene opportuno informare la Commissione dell'avvenuta presentazione, in sede referente, di un complesso di emendamenti di cui sottolinea la valenza in termini di politica economica e finanziaria. Ricorda, infatti che la manovra contenuta

nel decreto-legge n. 78 del 2010, pur perseguendo il condivisibile obiettivo della stabilità dei conti pubblici e del contenimento della dinamica di spesa, ha previsto misure con effetto depressivo per la crescita dell'economia, come dichiarato anche dal Governo. Si tratta dunque, a suo parere, di delineare un tipo di politica economica che consenta di conciliare l'obiettivo del rigore finanziario con il sostegno alla crescita economica. Evidenzia quindi come i propri emendamenti prevedano misure di sostegno per le famiglie, le piccole e medie imprese, il settore delle infrastrutture e quello della ricerca e innovazione e, infine, per il settore della sicurezza. Tali proposte si ispirano a una logica di tipo «modulare», nel senso di contenere proposte di intervento economico caratterizzate da un crescente grado di impegno finanziario e di impatto sul sistema produttivo, attraverso l'individuazione selettiva e il contenimento di una serie di voci di spesa. Tra le misure proposte, egli segnala la rimodulazione delle detrazioni per carichi di famiglia e la deducibilità dell'IRAP per le imprese fino a 50 addetti. Osserva inoltre che si tratta di proposte dal tenore analogo a quello degli emendamenti da lui presentati al disegno di legge finanziaria per il 2010 e che il Governo, in sede di discussione di tale provvedimento, aveva accolto un suo ordine del giorno contenente le indicazioni di politica economica descritte. Ritiene quindi sia giunto il momento per valutare in modo concreto l'opportunità di avviare una nuova fase di politica economica.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale il Presidente propone al relatore di svolgere l'intervento di replica.

Il relatore FERRARA (*PdL*) dichiara che intende previamente compiere una verifica sugli eventuali effetti finanziari del differimento del termine di approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali, sollecitata dal senatore Musi nel suo intervento.

Il presidente BALDASSARRI, dopo interventi del senatore MUSI (*PD*) e della senatrice BAIÒ (*PD*), e preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, avverte che la discussione generale sul provvedimento potrà proseguire nella seduta delle ore 14,30 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI informa la Commissione che il ministro Calderoli ha dichiarato la sua disponibilità a valutare le ulteriori proposte di modifica allo schema di decreto legislativo che dovessero essere

avanzate, anche dai rappresentanti dei comuni. Nel dare atto positivamente al Governo di tale atteggiamento, fa presente che, di conseguenza, anche il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 292 da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stato differito al prossimo 3 febbraio.

Tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della riforma federalista delineata nella legge delega n. 42 del 2009, egli ha ritenuto opportuno presentare un emendamento per l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 (atto Senato n. 2518), con il quale si propone una proroga al 31 dicembre del 2011 del termine per l'esercizio della delega per l'attuazione del federalismo fiscale. In merito all'ipotesi di una proroga di tale termine, informa inoltre che il ministro Calderoli si è rimesso alle determinazioni che saranno assunte dal Parlamento.

Rileva infine che, nell'ambito del complessivo disegno di riforma, riveste grande importanza non soltanto il nuovo assetto della fiscalità comunale (oggetto dell'atto del Governo n. 292) ma anche lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale, considerato che uno degli obiettivi qualificanti della riforma consiste nel conseguire maggiore efficienza e rigore nel controllo della spesa delle regioni, il cui volume complessivo è di gran lunga superiore a quello dei comuni, soprattutto per il settore sanitario.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) osserva che i tasselli più importanti del federalismo fiscale, come gli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità dei comuni e su quella delle regioni, risultano ormai già delineati, ferma restando la possibilità di apportare correttivi e miglioramenti anche durante il dibattito parlamentare. Pertanto l'ipotesi di prorogare il termine di esercizio della delega per il completamento della riforma riguarda profili che rivestono a suo parere un'importanza secondaria, come il sistema della contabilità delle regioni e degli enti locali e la disciplina della perequazione. Tuttavia, limitatamente a tali aspetti e previa una verifica più compiuta, sottolinea che la propria parte politica non sarebbe pregiudizialmente contraria a valutare l'ipotesi della proroga del termine per l'esercizio della delega, a condizione che essa non sia eccessivamente lunga e funzionale a rendere certo e completo l'esercizio della delega. A tale proposito, egli riterrebbe più che sufficiente una proroga di tre mesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 25 gennaio 2011

273^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Il senatore RUSCONI (PD), riferendosi ad una recente sentenza del TAR relativa alle aule sovraffollate, chiede chiarimenti al Governo circa il previsto piano di riqualificazione degli edifici scolastici, ricordando che l'opposizione aveva a suo tempo posto il problema dell'eccessivo incremento del numero degli alunni per classe tenuto conto dei limiti oggettivi delle strutture.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il Governo della richiesta avanzata.

SULL'INCREMENTO DELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELL'INGLESE

Il senatore RUSCONI (PD) domanda ragguagli al Governo circa l'applicazione concreta del previsto aumento delle ore di lingua inglese, che sarebbero dovute passare da tre a cinque. Al riguardo, pare invece che, nonostante tale misura fosse stata considerata una grande innovazione, solo lo 0,6 per cento degli alunni ha potuto disporre del predetto incremento orario.

Il PRESIDENTE assicura nuovamente che riferirà al Ministro competente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale manifesta un certo imbarazzo per alcune proroghe di cui non è ben chiara la motivazione. Cita in proposito quelle relative ad alcuni organi tra cui il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), nella sua composizione attuale; sarebbe a suo giudizio più corretto procedere al rinnovo fisiologico dell'ente, eventualmente anche attraverso una sua rimodulazione.

Condivide altresì le considerazioni critiche del Presidente circa l'ulteriore proroga del presidente della Triennale di Milano che ha così ricoperto un mandato ben più lungo di quello originario. Ritiene invece più comprensibile la proroga dei commissari straordinari delle Fondazioni lirico-sinfoniche, considerato il riordino in atto, anche se occorrerebbe comunque porre un termine ultimo per l'esercizio del mandato.

Plaude inoltre al rifinanziamento del *tax credit* a beneficio del cinema, soprattutto perché si tratta di uno sforzo economico notevole data l'attuale congiuntura internazionale.

Si augura conclusivamente che il relatore recepisca molte delle osservazioni emerse in discussione generale.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) si sofferma anzitutto sulla proroga dei commissari straordinari delle Fondazioni lirico-sinfoniche, ritenendo che essa rappresenti il fallimento dello stesso commissariamento, il quale del resto per definizione dovrebbe esser concepito come un'amministrazione straordinaria. Rammenta peraltro che la recente riforma delle Fondazioni ha delineato un assetto alquanto diverso dal passato, nel quale lo Stato avrà un ruolo minoritario mentre dovrebbero essere coinvolti maggiormente gli enti locali e i privati. Nel rivendicare la posizione del suo Gruppo a sostegno del ruolo dello Stato in questo settore, afferma che dette proroghe risultano quanto disallineate con la stessa volontà riformatrice dell'Esecutivo. Coglie peraltro l'occasione per chiedere formali chiarimenti circa lo stato di avanzamento del riordino e dei relativi regolamenti di attuazione, sottolineando come sarebbe stato preferibile rinnovare l'incarico di commissari straordinari a soggetti diversi da quelli attuali.

Lamenta altresì una lacuna del testo nella parte in cui non prevede un reintegro del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), benché l'Esecutivo abbia preannunciato un suo rifinanziamento. Nell'apprezzare tale impegno, manifesta forti dubbi sul metodo seguito, ribadendo che una misura a van-

taggio del FUS poteva essere inserita nella legge di stabilità, ovvero nel testo originario del decreto-legge, se le risorse sono effettivamente disponibili. Osserva inoltre che l'andamento annuale del Fondo non assicura una programmazione pluriennale da parte di tutti quegli enti che operano in virtù del contributo dello Stato, in netta controtendenza rispetto ad una normale logica economica. In proposito, ricorda che la stessa maggioranza si era dichiarata a favore di una rimodulazione triennale del FUS, al fine di superare le incertezze connesse al finanziamento anno per anno.

Quanto al *tax credit*, esprime perplessità sulla scelta di non investire di più in questo sistema virtuoso che produce ricchezza.

Alla luce di tali riflessioni, avrebbe perciò auspicato che il cosiddetto «milleproroghe» rappresentasse un'occasione utile per sanare le situazioni più problematiche relative ad esempio alle istituzioni culturali, alle Fondazioni lirico-sinfoniche e al FUS. Pur apprezzando pertanto gli sforzi compiuti dall'Esecutivo giudica il provvedimento non sufficiente rispetto alle attese.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) coglie l'occasione per lamentare la mancata soluzione al problema dei bambini che non hanno certezza dell'affidamento presso famiglie o «case famiglia», considerato che i rispettivi finanziamenti dovrebbero essere erogati dalle Regioni. Dopo aver brevemente ripercorso l'evoluzione normativa che ha condotto alla chiusura degli orfanotrofi, auspica che lo Stato si faccia carico di affrontare tale delicata questione.

Deplora inoltre il mancato reintegro, a partire dal 2009, del piano decennale di finanziamento dei nidi, che avrebbe invece potuto essere disciplinato dal provvedimento in esame, trattandosi di una proroga.

Si sofferma altresì sulle difficoltà di alcuni uffici scolastici regionali, specialmente del Centro-Nord, di assicurare un normale funzionamento considerata la carenza di personale a seguito delle misure imposte dal Governo. Al riguardo reputa indispensabile procedere a nuovi concorsi onde ristabilire un rapporto equilibrato tra pensionamenti e assunzioni, nonché mantenere in servizio coloro i quali hanno presentato la relativa richiesta entro i termini, in attesa che si concluda un idoneo reclutamento.

Concluso il dibattito, replica il relatore de ECCHER (*PdL*) il quale tiene a precisare che la sua relazione introduttiva era sintetica in quanto basata prettamente sulla relazione al disegno di legge, di per sé stringata e priva di motivazioni esaustive. Quanto alle critiche riferite alle proroghe di alcuni organi, concorda con l'esigenza di procedere al rinnovo fisiologico a meno che non ci siano motivazioni politiche che giustificano il procrastinarsi di alcune situazioni.

Richiamandosi alle affermazioni dei senatori Vita e Rusconi, rammenta a sua volta l'impegno del ministro Gelmini ad intervenire nel provvedimento in titolo per sanare alcune anomalie della riforma universitaria. In merito ritiene tuttavia che lo strumento prescelto potrebbe essere improprio ma riconosce la necessità di porre rimedio alle incongruenze segna-

late. Puntualizza del resto che i richiami del Presidente della Repubblica non erano affatto collegati al decreto-legge «milleproroghe», ma costituivano raccomandazioni affinché si intervenisse in un provvedimento congruo.

Quanto alle considerazioni della senatrice Mariapia Garavaglia sull'eccessivo utilizzo delle proroghe, ribadisce che in alcuni casi non si ravvisano spiegazioni esaustive nel testo del disegno di legge. Relativamente all'articolo 1, comma 2, circa la possibilità di ampliare le proroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fa presente di aver inserito un riferimento nello schema di parere che si accinge a presentare.

Circa le misure sulla valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per l'accesso all'università, precisa che in un precedente «milleproroghe» ciò era motivato dalle difficoltà connesse all'ingresso degli ufficiali medici. Si dichiara comunque favorevole all'entrata in vigore delle norme che valorizzano il *curriculum* scolastico degli studenti, tanto più che a suo giudizio all'università si dovrebbe accedere con un numero chiuso sulla base di una programmazione del Governo, onde far corrispondere il numero dei laureati alle effettive esigenze al mercato del lavoro. Afferma peraltro che la selezione per merito è quella a suo avviso socialmente più equa.

Registra a sua volta criticamente l'ulteriore proroga dei commissari delle Fondazioni lirico-sinfoniche e del presidente della Triennale di Milano, sottolineando comunque l'esistenza di specifiche ragioni di natura politica.

Dopo aver brevemente ripercorso le considerazioni del Presidente nonché dei senatori Asciutti e Marcucci, illustra conclusivamente uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui dichiara di aver recepito molte delle riflessioni emerse nella discussione generale.

Replica a sua volta il sottosegretario PIZZA, il quale si sofferma preliminarmente sulla proroga delle disposizioni in materia di *turn over* nelle università e negli enti di ricerca, in scadenza al 31 dicembre 2010. Al riguardo precisa che detta proroga consente l'assunzione nel 2011 del personale che si sarebbe dovuto assumere nel 2010 in riferimento alle cessazioni avvenute nel 2009, pur lasciando invariati i vincoli di spesa previsti per il *turn over*. Per quanto concerne il personale universitario, afferma che la proroga si è resa necessaria soprattutto a causa delle difficoltà applicative della nuova disciplina sulla formazione delle commissioni per il reclutamento dei ricercatori, cui sono principalmente destinate le risorse, le quali hanno comportato ritardi nelle assunzioni.

Con riferimento all'ulteriore proroga del CNAM, precisa che essa è necessaria per assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e, nel contempo, procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Ripercorre

indi le motivazioni – tuttora valide – che hanno indotto ad una proroga dell'organo già nel 2009 per superare il periodo di transizione connesso alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari con il conseguente nuovo inquadramento del personale docente in servizio. Allo stato, dovendosi ancora perfezionare le procedure per lo *status* dei docenti, non sarebbe possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l'individuazione delle componenti tecniche necessarie. Pertanto, atteso che il CNAM, per la sua natura di organo tecnico-consulivo, deve comunque avere al suo interno le competenze professionali rappresentative delle diverse aree nelle quali siano raggruppati per omogeneità i settori disciplinari, si rende indispensabile reiterare ancora la proroga dell'organo nella composizione esistente fino alla effettiva emanazione del nuovo regolamento.

Per quanto concerne l'ulteriore proroga del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CNPI), dopo averne richiamato le funzioni di consulenza tecnico-professionale del Ministro e di formulazione di pareri obbligatori, sottolinea con rammarico che non si è ancora perfezionata la riforma degli organi collegiali; del resto è lo stesso articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 233 del 1999 a disporre la proroga del CNPI fino a quando non si saranno insediati i nuovi organi collegiali. Nonostante le innovazioni legislative che dal 1999 ad oggi si sono succedute, peraltro sotto diversi Governi, si è dunque resa sempre necessaria la proroga di tale organo, onde garantire la funzionalità del sistema.

In merito alla proroga del termine a decorrere dal quale si applicheranno le norme sulla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'ammissione ai corsi universitari cosiddetti «a numero programmato», rende noto che permangono le difficoltà applicative delle predette norme, tanto che i precedenti differimenti erano stati disposti non solo per l'assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici ma anche per compiere i dovuti approfondimenti sull'adeguatezza delle disposizioni stesse. Ricorda in particolare le modalità di articolazione del punteggio negli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui 90 da assegnare in base ai risultati dei test di ingresso e 10 in base ai risultati conseguiti nel percorso scolastico; risulta tuttavia non agevole l'individuazione dei punteggi ottenuti da studenti in situazioni peculiari, quali gli studenti comunitari (non italiani) e extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che partecipano alle prove e che vengono collocati nella medesima graduatoria, ovvero gli studenti che frequentano istituzioni che rilasciano i diplomi di baccellierato internazionale (IBO – *International Baccalaureat Organization* di Ginevra), nonché i titoli rilasciati da scuole straniere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano. Nelle predette ipotesi, segnala che non sono utilizzabili in tutto o in parte i criteri indicati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 che trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti delle istituzioni scolastiche italiane.

In merito alla questione concernente il rapporto fra le spese del personale sanitario delle università e il Fondo di finanziamento ordinario

(FFO), informa che il Dicastero ha chiesto l'autorizzazione alla presentazione di un emendamento inteso a prorogare ulteriormente l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 2008, che consente la considerazione parziale delle spese relative al personale universitario che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai fini del calcolo del limite consentito per la spesa del personale (90 per cento) rispetto al FFO, il cui rispetto è condizione necessaria per procedere a nuove assunzioni.

In relazione al mancato seguito delle condizioni poste dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della riforma universitaria, ribadisce che parte di esse potrà trovare risposta in sede di attuazione della riforma universitaria, mentre alcune questioni necessitano di interventi di ordine legislativo che richiedono approfondimenti e non possono quindi essere affrontati nell'ambito di un provvedimento d'urgenza sulla proroga termini. Assicura comunque che il Governo intende risolvere in questa sede le questioni di coordinamento con particolare riguardo ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 e all'articolo 29; pertanto presenterà uno specifico emendamento.

Sulla salvaguardia delle scuole situate in comuni di montagna, tiene infine a precisare che la normativa vigente prevede la possibilità per le Regioni, quali enti istituzionali competenti in materia di razionalizzazione della rete scolastica, di valutare le condizioni di disagio connesse a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani. Osserva conclusivamente che le stesse condizioni di disagio rilevano anche nella fase degli adempimenti riguardanti la definizione degli organici delle scuole interessate.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore VITA (*PD*), il quale manifesta anzitutto la netta contrarietà del suo Gruppo ad un provvedimento così disomogeneo ed incongruo sia nella forma che nei contenuti. Si tratta a suo avviso infatti di un provvedimento scandaloso sotto il profilo normativo, non scevro da nefandezze occulte. Registra quindi con incredulo stupore la volontà della maggioranza di esprimere un parere favorevole mentre, assai più coerentemente con le numerose lacune evidenziate, dovrebbe esprimere anch'essa un orientamento contrario. Ciò, tanto più che il ruolo della Commissione è, in questa sede, meramente consultivo e quindi più idoneo alla manifestazione del dissenso.

Nel dissociarsi quindi con vigore dal compiere un oltraggio alle attività culturali, evidenzia nel dettaglio alcuni passaggi particolarmente umilianti come l'esigua proroga delle agevolazioni fiscali per il cinema coperta con un'inconcepibile riduzione del Fondo per l'editoria, ed invoca un gesto di coraggio e coerenza da parte della maggioranza.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a distinguere fra la critica e le ragioni politiche. Ricorda infatti che un voto contrario sul provvedimento in titolo travolgerebbe molte disposizioni che sono invece condivise, finendo per andare ben oltre le intenzioni della stessa opposizione.

Nel merito, lamenta poi che sia mancata la replica del Governo sulle questioni attinenti i Beni culturali. Anche in quella relativa all'Istruzione, deplora peraltro alcune lacune. Con riguardo alla proroga del CNAM, giustificata dal Sottosegretario con la perdurante assenza del regolamento di attuazione della riforma di Accademie e conservatori, stigmatizza che si tratta di una inadempienza del Ministero stesso, tanto più intollerabile in quanto sono passati ormai più di dieci anni dall'approvazione del rioridino.

Ringrazia indi il relatore per aver recepito nello schema di parere molte delle considerazioni emerse nel dibattito e si stupisce che l'opposizione non ne chieda la votazione per parti separate onde poter confluire sulle osservazioni condivise.

Quanto infine alla disomogeneità del decreto-legge, ricorda che esso non differisce da analoghi provvedimenti adottati anche dal Governo di Centro-sinistra, su cui non sono stati espressi giudizi così violenti.

Annuncia conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa pienamente alle considerazioni del senatore Vita, osservando a sua volta che dal tenore dello schema di parere dovrebbe conseguire un giudizio contrario. Esprime quindi il voto negativo del suo Gruppo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) manifesta invece condivisione sullo schema di parere, ad eccezione dell'osservazione n. 2. La replica del Sottosegretario ha infatti inequivocabilmente chiarito come sia necessario prorogare l'entrata in vigore della valorizzazione delle eccellenze scolastiche ai fini dell'accesso alle università, in mancanza di strumenti uniformi di valutazione su tutto il territorio nazionale. Atteso che tali lacune hanno già determinato forti sperequazioni in alcune aree del Paese, ritiene indispensabile rallentare l'entrata in vigore delle predette disposizioni. Chiede quindi la votazione per parti separate dello schema di parere.

Anche il senatore RUSCONI (*PD*) chiede la votazione per parti separate dello schema di parere, annunciando la disponibilità del suo Gruppo a votare a favore dei punti nn. 4, 5, 7 e 8, a condizione che siano trasformati in condizione e che sia introdotta una condizione aggiuntiva sulla inopportunità della proroga dei commissari delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) si dichiara indisponibile a trasformare le osservazioni in condizioni, a fronte della totale chiusura sottesa alla dichiarazione di voto del Partito Democratico. Manifesta invece apertura sulla questione del commissariamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) richiama l'imminente attuazione della riforma degli enti lirici, attraverso l'emanazione dei relativi regolamenti applicativi. Ritiene quindi che il commissariamento di tali istituzioni

debba accompagnare siffatto processo, ma non protrarsi oltre la piena applicazione del riordino.

Conviene il relatore de ECCHER (*PdL*) che introduce quindi un'osservazione 3-*bis* in questo senso.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) apprezza lo sforzo del relatore, che giudica tuttavia insufficiente.

Si passa quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere favorevole con osservazioni del relatore. Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione accoglie il dispositivo dalle parole «La Commissione» fino a «esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni», nonché le osservazioni nn. 1), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6), 7), 8) e 9). Respinge invece l'osservazione n. 2). Accoglie conclusivamente il parere nel suo complesso come riformulato (pubblicato in allegato al presente resoconto).

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

giudica anzitutto positivamente

la proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni, in riferimento, tra l'altro, agli enti di ricerca e alle università, nonché la proroga dei termini in materia di esami di abilitazione per alcune professioni;

l'incremento di 200 milioni di euro della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nel 2011, destinato fra l'altro ad interventi in settori di competenza della Commissione;

la proroga fino al 30 giugno 2011 delle agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, nonostante l'attuale situazione di difficoltà della finanza pubblica,

manifesta invece un giudizio non positivo sul meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 2, che attribuisce ad una fonte di rango secondario (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) la possibilità di disporre un ampliamento delle proroghe previste da fonti legislative fino al 31 dicembre 2011, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione; al riguardo, reputa indispensabile che sia quanto meno garantita la massima pubblicità a tali decreti attraverso la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, in un'ottica di piena conoscibilità delle norme nuovamente prorogate.

Sulla base di queste premesse, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto alla proroga del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), pur prendendo atto dell'ulteriore prolungamento dell'operatività dei due organi fino al 31 marzo 2011, si ritiene essenziale favorire la massima rappresentatività degli organi e quindi il ricambio dei rispettivi componenti, tanto più che essi sono già stati prorogati varie volte. Si esprime quindi fin d'ora un giudizio contrario al ricorso all'eventuale ulteriore proroga consentita dal comma 2 dell'articolo 1;

2. in ordine al differimento del termine a decorrere dal quale opera la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, si segnala che, in virtù di successive disposizioni di proroga già intervenute, le norme del decreto legislativo n. 21 del 2008 si ap-

plicheranno a decorrere dall'anno accademico 2011-2012. Si tratta, ad avviso della Commissione, di un termine certamente idoneo per far sì che tale normativa vada finalmente a regime, tanto più che essa si colloca nella direzione di premiare il *curriculum* scolastico degli studenti in occasione dell'ingresso all'università. Pertanto, si giudica inopportuno posticiparne ulteriormente l'entrata in vigore;

3. si sollecita a porre fine al regime di proroga del presidente della Fondazione «La Triennale» di Milano, considerato che egli riveste tale carica da oltre 3 anni successivamente alla scadenza del suo primo mandato (2007);

4. si auspica che il provvedimento rappresenti la sede per prorogare i finanziamenti a favore degli istituti culturali, pesantemente decurtati negli ultimi anni, segnando in particolare la criticità della condizione in cui versano istituzioni di indiscusso prestigio quali l'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei;

5. si sollecita altresì la proroga agli anni 2012 e 2013 degli interventi volti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici, onde non vanificare un fondamentale strumento del diritto allo studio;

6. con riferimento al rapporto fra spese per personale sanitario degli atenei e Fondo per il finanziamento ordinario, si rileva l'esigenza di prorogare la norma che consente la considerazione parziale delle spese relative al personale universitario che presta attività in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai fini del calcolo del limite di spesa per il personale (90 per cento) previsto per poter procedere a nuove assunzioni;

7. si segnala l'opportunità di prorogare i fondi a favore del Comitato paralimpico italiano, anche in vista della prossima competizione olimpica del 2012;

8. si ribadisce l'assoluta esigenza di prorogare il finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), secondo l'impegno del resto assunto dallo stesso Governo;

9. si ribadisce infine l'esigenza di apportare in questa sede quelle modifiche di coordinamento alla riforma dell'università (legge n. 240 del 2010) la cui opportunità è stata segnalata nel corso dell'ultima lettura in Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

giudica anzitutto positivamente

la proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni, in riferimento, tra l'altro, agli enti di ricerca e alle università, nonché la proroga dei termini in materia di esami di abilitazione per alcune professioni;

l'incremento di 200 milioni di euro della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nel 2011, destinato fra l'altro ad interventi in settori di competenza della Commissione;

la proroga fino al 30 giugno 2011 delle agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, nonostante l'attuale situazione di difficoltà della finanza pubblica,

manifesta invece un giudizio non positivo sul meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 2, che attribuisce ad una fonte di rango secondario (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) la possibilità di disporre un ampliamento delle proroghe previste da fonti legislative fino al 31 dicembre 2011, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione; al riguardo, reputa indispensabile che sia quanto meno garantita la massima pubblicità a tali decreti attraverso la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, in un'ottica di piena conoscibilità delle norme nuovamente prorogate.

Sulla base di queste premesse, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto alla proroga del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), pur prendendo atto dell'ulteriore prolungamento dell'operatività dei due organi fino al 31 marzo 2011, si ritiene essenziale favorire la massima rappresentatività degli organi e quindi il ricambio dei rispettivi componenti, tanto più che essi sono già stati prorogati varie volte. Si esprime quindi fin d'ora un giudizio contrario al ricorso all'eventuale ulteriore proroga consentita dal comma 2 dell'articolo 1;

2. si sollecita a porre fine al regime di proroga del presidente della Fondazione «La Triennale» di Milano, considerato che egli riveste tale carica da oltre 3 anni successivamente alla scadenza del suo primo mandato (2007);

3. si invita a non prorogare il commissariamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche oltre la piena applicazione della riforma introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ivi compresa l'entrata in vigore dei prescritti regolamenti applicativi;

4. si auspica che il provvedimento rappresenti la sede per prorogare i finanziamenti a favore degli istituti culturali, pesantemente decurtati negli ultimi anni, segnando in particolare la criticità della condizione in cui versano istituzioni di indiscusso prestigio quali l'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei;

5. si sollecita altresì la proroga agli anni 2012 e 2013 degli interventi volti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici, onde non vanificare un fondamentale strumento del diritto allo studio;

6. con riferimento al rapporto fra spese per personale sanitario degli atenei e Fondo per il finanziamento ordinario, si rileva l'esigenza di prorogare la norma che consente la considerazione parziale delle spese relative al personale universitario che presta attività in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai fini del calcolo del limite di spesa per il personale (90 per cento) previsto per poter procedere a nuove assunzioni;

7. si segnala l'opportunità di prorogare i fondi a favore del Comitato paralimpico italiano, anche in vista della prossima competizione olimpica del 2012;

8. si ribadisce l'assoluta esigenza di prorogare il finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), secondo l'impegno del resto assunto dallo stesso Governo;

9. si ribadisce infine l'esigenza di apportare in questa sede quelle modifiche di coordinamento alla riforma dell'università (legge n. 240 del 2010) la cui opportunità è stata segnalata nel corso dell'ultima lettura in Senato.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 25 gennaio 2011

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando che lo stesso recepisce anche numerosi elementi prospettati nel corso del dibattito dai commissari sia delle forze politiche di opposizione che di quelle di maggioranza.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), dopo aver espresso il suo disappunto per l'assenza nella seduta odierna del rappresentante del Governo, evidenzia preliminarmente che lo schema di parere recepisce opportunamente nell'ambito delle osservazioni taluni importanti profili, condivisibili nel merito.

Risulta invece non condivisibile l'esito dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore – ossia parere favorevole – atteso che le numerose e rilevanti lacune ravvisabili con riferimento al provvedimento in esame avrebbero reso necessaria l'espressione di un parere contrario in ordine allo stesso.

Per tale motivo preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sull'atto in questione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore, evidenziando che lo stesso recepisce taluni significativi elementi emersi nel corso del dibattito, tra i quali cita la proroga delle agevolazioni fiscali sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, come pure l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo anche attraverso l'affidamento di terre demaniali a giovani operatori del comparto, misure quanto mai necessarie e utili. Sottolinea inoltre l'importanza della proroga disposta dal provvedimento in esame in riferimento all'attività svolta dal Commissario straordinario per le quote latte, esprimendo un giudizio pienamente positivo in ordine a tale disposizione.

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore. Dopo aver sottolineato la congruità delle osservazioni contenute in tale atto, si sofferma in particolare su quella relativa alla gestione liquidatoria dell'Ente irriguo umbro-toscano, come pure su quella attinente al regolamento di riordino dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), evidenziando l'importanza e il rilievo di tali profili.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, precedentemente illustrato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 12 gennaio scorso ha deliberato di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La procedura informativa in questione dovrebbe svolgersi mediante audizioni degli organi competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di rappresentanti degli Enti vigilati dal Dicastero in questione, delle organizzazioni rappresentative del settore agroalimentare, nonché, eventualmente, di esperti in materia.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritiene quanto mai utile l'attivazione dell'indagine conoscitiva in questione.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo il programma illustrato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (n. COM (2010) 728 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 76)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta il relatore Di Nardo ha illustrato uno schema di risoluzione in ordine all'atto comunitario in questione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, pone ai voti il predetto schema di risoluzione.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ANTEZZA (*PD*) sollecita lo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti del sistema bancario e di Equitalia S.p.a., in merito allo stato di indebitamento delle aziende agricole.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA evidenzia che le audizioni citate dalla senatrice Antezza saranno quanto prima inserite nel calendario dei lavori della Commissione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) sottolinea l'esigenza che l'*iter* del disegno di legge n. 1839 in materia di produzione artigianale di grappe e acquaviti riprenda, sottolineando che recentemente la Guardia di Finanza ha sequestrato sessanta litri di grappa prodotta artigianalmente.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA concorda con l'esigenza di completare l'esame del disegno di legge n. 1839, sottolineata dal senatore Vallardi – relatore sul disegno di legge in questione – invitando lo stesso ad attivarsi per le vie brevi presso i competenti organi governativi,

in modo tale da sollecitare la trasmissione alla Commissione bilancio della relazione tecnica richiesta dalla stessa.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

gli aspetti di competenza della Commissione sono ravvisabili fondamentalmente in due norme, entrambe presenti nella tabella allegata e quindi richiamate dall'articolo 1, per le quali pertanto il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011;

la prima disposizione riguarda l'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, come convertito in legge, avente ad oggetto l'attività del Commissario straordinario per le quote latte. In base alla citata norma il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito sia di assegnare le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, sia di decidere in merito alla rateizzazione quanto alle modalità e alle richieste pervenute entro tre mesi dalla loro presentazione, sarebbe dovuto restare in carica fino al 31 dicembre 2010. La proroga disposta dal provvedimento in esame si giustifica in relazione all'approvazione dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, con il quale è stato posticipato al 31 dicembre 2010 il pagamento degli importi a scadenza giugno 2010 e di conseguenza il termine per le domande di rateizzazione. Di riflesso, l'attività del Commissario straordinario viene prorogata di tre mesi in considerazione degli adempimenti di competenza connessi alle domande e alla relativa istruttoria decisionale;

la seconda disposizione, immediatamente successiva come voce della tabella allegata, concerne il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, previsto, con le relative procedure, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 154 del 2004, e successivamente adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007. Il primo Programma nazionale triennale, oggetto del citato decreto ministeriale, è stato prorogato al 2010 dall'articolo 2, comma 56 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) in relazione all'attuazione di determinati obblighi comunitari. Con la disposizione in esame esso è prorogato anche all'annualità 2011, sia al fine di realizzare azioni di sostegno al settore, sia in considerazione della impossibilità di un programma tempestivo secondo le procedure di legge vigenti, a causa della necessità di adeguare gli obiettivi prefissati all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria in materia. L'assenza di nuovi o maggiori oneri

della disposizione in oggetto è certificata dall'utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente, in riferimento alla legge n. 267 del 1991, come determinate dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011;

considerato che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, volti a trasferire alle Regioni anche i beni del demanio marittimo come definiti dall'articolo 822 del Codice civile e dall'articolo 28 del Codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

risulta necessario, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, individuare con assoluta certezza i beni demaniali che possono formare oggetto del citato trasferimento in favore della Regione Veneto o della Provincia di Venezia;

risulta imprescindibile, restando ferma ed impregiudicata la natura demaniale degli spazi acquei lagunari soggetti alla libera espansione della marea, determinare la natura giuridica degli spazi acquei recinti da argini in relazione all'articolo 28 del Codice della navigazione, nonché definire le differenziate situazioni presenti in laguna di Venezia in modo da garantire la gestione sostenibile;

l'importanza della corretta determinazione della natura giuridica delle Valli da pesca della laguna di Venezia risulta evidente in quanto nelle aree vallive viene tuttora esercitata una peculiare pratica ittica, denominata vallicoltura, finalizzata all'allevamento di pesci ed anguille negli specchi acquei delle Valli stesse. Trattasi di una importante realtà per lo sviluppo socio-economico delle aree interessate, sia per le opportunità occupazionali offerte alla popolazione ivi residente, sia per il ruolo di conservazione ambientale e faunistica svolto dall'attività di vallicoltura;

il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha disposto che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo umbro-toscano cessi entro il 7 novembre 2011, per consentire al Commissario *ad acta*, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle Regioni interessate;

in adempimento a quanto prescritto dalla norma, le Regioni Umbria e Toscana, in collaborazione con la gestione commissariale, hanno da tempo avviato i lavori per l'individuazione dell'Ente che svolgerà i compiti e le funzioni già svolte dall'Ente irriguo umbro toscano. L'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 prevede il solo passaggio delle competenze all'ente che sarà individuato, senza alcun riferimento alle risorse umane e strumentali, né alla eventuale successione nei rapporti giuridici pendenti;

il 31 dicembre 2010 è scaduto il termine per l'adozione del regolamento di riordino ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo all'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI);

il comma 1055 dell'articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che il Commissario straordinario dell'EIPLI effettui una puntuale ricognizione della situazione debitoria e definisca, con i creditori, un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisca le procedure amministrative e finanziarie per il suo risanamento;

l'EIPLI ha presentato un Piano di rientro dal debito, elaborando linee di sviluppo industriale, attualmente all'esame del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

la mancata proroga del termine al 31 dicembre 2011 per l'adozione del regolamento di riordino dell'EIPLI comporterebbe conseguenze estremamente negative per la finanza pubblica, in quanto ne conseguirebbe la successione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in un debito valutato in euro 126.350.111,00 che, comunque, grazie ad un piano di transazioni, avrebbe potuto essere abbattuto fino ad euro 86.109.045,00;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione a quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge circa la proroga al 31 marzo 2011 del Programma Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura, si prospetta l'esigenza che il nuovo termine venga fissato alla data del 31 dicembre 2011, allo scopo di consentire l'adozione del Secondo Programma Triennale. Sarebbe altresì opportuno includere le navi da pesca nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, in modo tale da ampliare le possibilità di utilizzo della flotta peschereccia italiana;

2) si sottolinea l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, previa effettuazione di una apposita attività di ricognizione dei terreni agricoli e delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del Codice della navigazione, riconoscendo la titolarità ai proprietari delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice della navigazione;

3) si prospetta l'esigenza di modificare la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, al fine di rimettere alla gestione liquidatoria del Commissario *ad acta* il trasferimento delle posizioni giuridiche e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali dell'Ente irriguo umbro-toscano, in quanto necessarie allo svolgimento delle competenze da parte del futuro soggetto individuato dalle Regioni Umbria e Toscana;

4) si propone di differire al 31 dicembre 2011 il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, prevedendo che, in caso di soppressione e messa in liquidazione dell'EIPLI, la responsabilità dello Stato sia limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

5) si sottolinea l'opportunità di prorogare le agevolazioni fiscali sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra;

6) si prospetta l'esigenza di inserire nel provvedimento in esame un'apposita misura relativa al credito d'imposta per l'internazionalizzazione delle imprese agricole;

7) è opportuno prevedere appositi incentivi per la promozione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, anche attraverso l'affidamento di terre demaniali a giovani operatori del comparto;

8) è opportuno che vengano individuate idonee soluzioni in merito alla tematica dell'accatastamento dei fabbricati rurali, rispetto alla quale si registrano, in fase applicativa, criticità e nodi problematici da chiarire in modo congruo, atteso che la qualificazione di tali immobili incide sulla possibilità di avvalersi o meno dell'esenzione dall'ICI;

9) è necessario che vengano prefigurati adeguati interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, strumento fondamentale per la gestione dei rischi aziendali per gli operatori del settore agricolo;

10) si sottolinea l'esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici relativi alla raccolta di rifiuti da parte delle aziende agricole;

11) si prospetta l'esigenza, con riferimento al settore bieticolo-saccarifero, di liquidare agli aventi diritto le risorse assegnate con la legge di stabilità 2011.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 728 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 76)**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio modificata al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

premessi che:

la presente proposta di regolamento, basata sull'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, prevede un intervento dell'Unione stessa, nell'ambito del mercato lattiero-caseario, che realizzi gli obiettivi della politica agricola comune, provvedendo al tempo stesso a mantenere condizioni effettive di concorrenza e ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, con una particolare attenzione a perseguire il riequilibrio del potere contrattuale tra produttori e trasformatori del settore;

dopo le decisioni prese nel novembre 2008 nell'ambito della «Valutazione dello stato di salute della PAC», il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha attraversato una profonda crisi, dovuta alla caduta della domanda dei prodotti successiva al forte aumento dei prezzi del 2007;

al fine di riequilibrare i poteri contrattuali tra agricoltori e trasformatori, l'atto in oggetto prevede il ricorso opzionale a contratti per la consegna del latte crudo, che dovrebbero essere stipulati in anticipo, per iscritto, tra gli agricoltori e le latterie e in cui dovrebbero essere precisati alcuni elementi chiave, quali prezzo, tempi, volume delle consegne, durata del contratto. La stipulazione di tali contratti è esclusa nei confronti delle cooperative, in considerazione della loro natura specifica e per non interferire inutilmente con le strutture esistenti, purché lo statuto delle stesse preveda disposizioni aventi lo stesso obiettivo;

sempre nella prospettiva di rimodulare i poteri contrattuali si consente inoltre agli agricoltori di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali, incluso il prezzo, tramite le organizzazioni di produttori. La proposta fissa un limite, pari al 3,5 per cento della produzione lattiera dell'Unione, grazie al quale le trattative avverrebbero tra organizzazioni di produttori e grandi trasformatori di prodotti lattiero-caseari di dimensioni comparabili. Viene inoltre proposto un limite pari al 33 per cento della

produzione nazionale al fine di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di latte crudo a livello nazionale;

un altro profilo riguarda il ruolo delle organizzazioni interprofessionali, le quali raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera, ossia agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Esse possono svolgere un ruolo utile nella ricerca, nel miglioramento della qualità e nella promozione e diffusione delle buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione;

si applicano, inoltre, al settore lattiero-caseario, con gli adattamenti del caso, le stesse norme in vigore nel settore ortofrutticolo, facendo sì che dagli accordi restino escluse le restrizioni di base della concorrenza (tra cui la fissazione dei prezzi e la compartimentazione dei mercati) e che gli accordi in questione siano soggetti all'approvazione della Commissione. Tale misura può contribuire a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, in particolare grazie sia alla pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti conclusi per la consegna di latte crudo, sia alla realizzazione di analisi sulle prospettive di sviluppo del mercato a livello regionale o nazionale;

per migliorare ulteriormente la trasparenza saranno organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli con il gruppo consultivo «Latte», al fine di valutare la situazione e le prospettive del mercato, con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori della filiera lattiero-casearia perché tengano meglio conto dei segnali del mercato e adeguino l'offerta alla domanda;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi. In particolare l'atto in oggetto prevede secondo il principio di proporzionalità, che la sfera dei rapporti contrattuali non debba essere obbligatoriamente regolamentata a livello di Unione. La scelta se optare o no per un regime obbligatorio, infatti, è a discrezione degli Stati membri. Se lo Stato membro ha scelto di rendere obbligatorio sul suo territorio il ricorso ai contratti, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, gli aspetti dei contratti disciplinati a livello dell'Unione sono solo quelli sopracitati (prezzo, tempi e il volume delle consegne, durata del contratto);

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 25 gennaio 2011

188^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(299) STIFFONI. – *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «Totally in Italy»*

(731) SANGALLI ed altri. – *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani*

(1308) BONFRISCO e CASOLI. *Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera*

(1801) BUTTI. – *Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili*

(2078) VACCARI e PITTONI. – *Etichettatura dei prodotti e impiego dell'indicazione «Made in Italy» nel settore dell'occhialeria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno 2010.

Il senatore SANGALLI (*PD*), dopo aver ringraziato il presidente Corsi per aver nuovamente inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione i disegni di legge in titolo, si sofferma sulla necessità – anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Unione europea in tema di tutela del «*made in*» – che vengano garantiti, in tempi rapidi, appositi incentivi per tutte quelle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni che decidono di introdurre, su base volontaria, un sistema di riconoscibilità e tracciabilità dei prodotti realizzati in Italia.

Il presidente CURSI, tenuto anche conto dei recenti indirizzi espressi in sede comunitaria e richiamati dal senatore Sangalli, evidenzia l'opportunità di effettuare degli approfondimenti e di acquisire utili elementi informativi anche mediante lo svolgimento di audizioni informali dei diversi soggetti interessati. Propone, pertanto, la costituzione, ai sensi dell'articolo

43, comma 2, del Regolamento, di un Comitato ristretto (anche quale sede per lo svolgimento delle predette audizioni) composto, oltre che dal relatore, senatore Paravia, da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla costituzione del predetto Comitato.

Il presidente CURSI invita pertanto i Gruppi parlamentari a far pervenire le designazioni.

Il senatore BUBBICO (*PD*) dichiara che i senatori del Gruppo parlamentare del Partito democratico, componenti della 10^a Commissione, intendono apporre la propria firma al disegno di legge n. 731.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI ricorda che nelle scorse settimane era emersa la richiesta di approfondire, nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, le tematiche relative all'accesso al credito e agli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI. A tale proposito, dato seguito all'incarico conferitogli nel corso della seduta del 26 ottobre 2010, ritiene che nei prossimi giorni potrà essere portata all'attenzione della Commissione la proposta di chiedere al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per lo svolgimento di una indagine conoscitiva che approfondisca tali tematiche, nello stretto ambito di competenza della Commissione.

Dopo un breve intervento della senatrice GERMONTANI (*FLI*), che esprime un particolare apprezzamento per la proposta appena illustrata, interviene brevemente il senatore BUBBICO (*PD*) affinché venga sollecitata nuovamente la Commissione bilancio ad esprimere, in tempi rapidi, il parere sul disegno di legge n. 1975 («Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi») e sui relativi emendamenti presentati.

Il presidente CURSI assicura di aver già provveduto in tal senso e informa la Commissione che domani, mercoledì 26 gennaio, alle ore 16,30, avrà luogo un breve incontro informale tra una delegazione di Parlamentari norvegesi ed i Senatori della 10^a Commissione interessati, sul tema della tutela dei consumatori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 25 gennaio 2011

197^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il senatore ROILO (*PD*) espone le ragioni a fondamento della contrarietà del suo Gruppo nei confronti del provvedimento, che si presenta come l'ennesimo provvedimento *omnibus*, disorganico e del tutto avulso dalla grave situazione economico-sociale nella quale si dibatte il Paese. Mancano inoltre misure riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali, pur di urgente necessità. Una importante questione che pure viene ignorata, e che egli si augura venga quanto meno risolta in via emendativa presso le Commissioni di merito, accogliendo in tal senso una proposta di modifica del suo Gruppo, attiene alle ricadute delle modifiche introdotte dalla legge n. 122 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 a carico dei lavoratori dei comparti telefonico ed elettrico. Manca, infine, qualsiasi attenzione nei confronti dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, settore nel quale la scadenza dei contratti a termine rischia di provocare licenziamenti in massa.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) stigmatizza la difficile lettura del provvedimento, molto burocratico e assai poco intelleggibile. Per quanto di competenza della Commissione, plaude all'incremento dei fondi previsti per il cosiddetto «cinque per mille». Sottolinea quindi la lentezza con la quale si sta procedendo all'emanazione del decreto ministeriale finalizzato ad individuare le modalità di applicazione della disciplina in ma-

teria di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Segnala poi che non può perennemente farsi luogo ad una proroga degli ammortizzatori sociali e che nella fase attuale è innanzitutto necessario favorire lo sviluppo del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta il relatore Zanoletti ha illustrato la proposta e dichiara aperto il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2514) Deputati Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

(Esame e rinvio)

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, detta negli articoli da 1 a 6 misure intese ad agevolare l'attività di impresa da parte di determinati soggetti. Il successivo articolo 7 riguarda l'inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane. Gli articoli 8 e 9 pongono norme finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 1 concede, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, la possibilità che i lavoratori dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà individuati al comma 2 percepiscano, qualora avviino attività di impresa e per la residua durata prevista dai rispettivi istituti summenzionati, un'indennità mensile pari al cinquanta per cento della misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga. Tale possibilità è concessa al fine di contenere gli oneri correnti che, avviando la propria nuova impresa, essi dovrebbero comunque continuare a sostenere nella loro vita quotidiana e familiare. La facoltà è posta in alternativa alle norme che per l'avvio di un'attività d'impresa consentono la liquidazione in un'unica soluzione delle indennità residue spettanti. Peraltro, il comma 1 dell'articolo 2 ammette che, su richiesta, una somma

corrispondente ad un quarto complessivo della nuova indennità in oggetto venga percepita in unica soluzione. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 concernono la contribuzione previdenziale, parzialmente figurativa, per i periodi di godimento della nuova indennità, il cui riconoscimento è subordinato (comma 6) alla sussistenza di un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. I commi 7 e 8 prevedono poi uno sgravio contributivo con riferimento all'ipotesi in cui la nuova impresa in oggetto assuma lavoratori dipendenti rientranti nelle medesime condizioni di cui al comma 2. In merito alla forma dell'impresa, il successivo articolo 6, comma 2, consente, oltre all'impresa individuale, anche quella familiare, nonché la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società cooperativa. In ogni caso, il numero di addetti, occupati o comunque «impegnati» nell'impresa, non può essere superiore a tre unità, ivi compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento (comma 4 dell'articolo 6).

L'articolo 2 reca norme per favorire il finanziamento delle imprese, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono rientrare nel regime cosiddetto dei contribuenti minimi, ipotesi nella quale possono accedere ad benefici fiscali, tra cui un credito di imposta per nuove assunzioni.

Riguardo all'applicazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, l'articolo 4 fa riferimento, per una fase iniziale, cioè per il biennio 2011-2012, alle norme previste in materia per le imprese familiari, agli obblighi discendenti dalle misure generali di tutela, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all'obbligo, per il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il successivo articolo 5 reca alcune norme in materia di rifiuti; si prevede, tra l'altro, che, per il biennio 2011-2012, esse abbiano l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi.

L'articolo 7 del disegno di legge, in tema di inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane, specifica che il socio che instauri con la suddetta società un rapporto di lavoro in forma autonoma ha titolo all'iscrizione nella gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani. L'articolo 8 reca le norme sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria, nonché le clausole contabili e di monitoraggio. L'articolo 9, infine, dispone la presentazione alle Camere, entro un anno dall'entrata in vigore, di una relazione sull'attuazione della legge, intesa anche all'individuazione di possibili modifiche e integrazioni per la semplificazione delle procedure e alla valutazione circa la possibile estensione della disciplina ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutasi il 18 gennaio scorso era emersa la possibilità di garantire una tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, eventualmente richiedendone alla Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame alla sede deliberante. Fa quindi presente che la 1^a Commissione permanente ha già espresso parere non ostativo, e che si è in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2417) Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato

(2151) PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti

(2278) SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ricorda che in tale precedente seduta ha illustrato il provvedimento e che la Commissione ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge n. 2417, già approvato dalla Camera dei deputati. Propone quindi di fissare per domani, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che in tale precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il provvedimento, sul quale è stata richiesta l'acquisizione dell'orientamento del Governo. Preannuncia quindi che a tal fine il rappresentante del Governo ha preannunciato la propria disponibilità per la seduta già prevista per domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) NEROZZI ed altri. – Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro

(2435) CARLINO ed altri. – Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro

(Esame del disegno di legge n. 2435, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1337 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1337, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2435 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1337, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) rileva che il disegno di legge intende porre una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro: materie che nell'ordinamento vigente sono prevalentemente regolate dalla giurisprudenza e da accordi tra le parti sociali. Il disegno di legge inoltre riformula la disciplina sui diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali e reca norme sulle modalità di adesione alle medesime organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori.

Il testo presenta numerosi punti di contatto con l'Atto Senato n. 1337, di cui la Commissione ha già intrapreso l'esame. Al pari dell'altro, anch'esso riguarda sia il settore privato che le pubbliche amministrazioni.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano la costituzione delle RSU, stabilendo l'ambito di applicazione della norma proposta, i soggetti ai quali è attribuito il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze, i criteri di composizione e i procedimenti per elegerle. In particolare,

l'articolo 1 prevede che si possa istituire una rappresentanza unitaria in ogni unità produttiva avente più di quindici dipendenti e nelle unità delle pubbliche amministrazioni individuate dai contratti collettivi. Per le unità che occupano fino a quindici dipendenti è prevista, invece, la possibilità di rappresentanze unitarie aziendali o interaziendali, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 e quelle definite dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi interconfederali di pari livello; qualora non si raggiungessero le intese necessarie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce temporaneamente le modalità opportune. Per le imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere creati organismi di coordinamento tra le RSU, che nell'eventuale contrattazione territoriale integrativa affiancano le organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative.

In base all'articolo 2, hanno titolo a promuovere la costituzione di RSU le associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali, le organizzazioni sindacali che nell'unità produttiva o amministrativa interessata vantino una presenza associativa non inferiore al cinque per cento dei lavoratori addetti, nonché le forme associative o i comitati di lavoratori a cui aderiscano un certo numero di addetti. Inoltre, il diritto di promuovere il rinnovo della rappresentanza unitaria spetta anche alla RSU uscente.

L'articolo 3 demanda la disciplina elettorale delle RSU ai contratti nazionali di lavoro o agli accordi interconfederali, ma reca altresì una serie di criteri vincolanti in materia, tra i quali la segretezza del voto, l'adozione di un sistema proporzionale puro, la periodicità triennale, l'equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori e la condizione della partecipazione al voto di almeno la metà degli aventi diritto, ai fini della validità della consultazione. Eventuali controversie sulle elezioni sono di competenza del giudice del lavoro.

L'articolo 4 gradua – fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi – il numero dei componenti di una RSU in funzione del numero di addetti dell'unità produttiva o amministrativa e regola la rappresentanza delle categorie di quadri, dirigenti e lavoratori parasubordinati.

L'articolo 5 e l'articolo 6 fissano, rispettivamente, i diritti che competono alle RSU e ai loro componenti e i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative.

L'articolo 5 conferisce alle RSU – facendo salve eventuali condizioni più favorevoli contemplate dalla contrattazione collettiva – i diritti alla contrattazione, i diritti all'informazione stabiliti da norme e contratti collettivi, i diritti che le medesime fonti prevedono in favore delle rappresentanze sindacali aziendali, e altri diritti elencati in dettaglio. I membri delle RSU potranno usufruire di permessi retribuiti e non retribuiti; sempre ai sensi dell'articolo 5, la RSU è legittimata ad esperire azioni legali in ordine a condotte antisindacali.

L'articolo 6 enuncia i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative, esercitati tramite rappresentanti designati: la disponibilità di un locale idoneo per le riunioni e di spazi per le affissioni, nonché la convocazione di assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

L'articolo 7 afferma la competenza del giudice del lavoro per ogni controversia sulla legge e sulle relative norme attuative.

L'articolo 8 stabilisce che sono considerati rappresentativi i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento – sette per cento per le categorie dei dirigenti e dei quadri –; tali soglie vengono calcolate con riferimento alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Per i sindacati delle minoranze linguistiche e per le confederazioni sindacali sono previsti specifici criteri. Le organizzazioni rappresentative hanno diritto di partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento. Il medesimo articolo istituisce comitati paritetici provinciali e un comitato paritetico nazionale, ai fini della verifica dei dati rilevanti per la rappresentatività.

L'articolo 9 individua quale ordinaria modalità di adesione di un lavoratore ad un sindacato la cessione dei crediti per le retribuzioni future. La cessione del credito ha validità quadriennale. Sono tuttavia ammesse altre forme di adesione dei lavoratori ai sindacati.

L'articolo 10 verte sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro, attualmente, regolata in via legislativa esclusivamente nel pubblico impiego. Affinché essi producano effetti nei confronti di tutti i lavoratori, sono poste due condizioni. La prima è la sottoscrizione da parte di sindacati che nel loro insieme rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori oppure rappresentino almeno il sessanta per cento del dato elettorale; la seconda è che i contratti collettivi siano approvati a seguito di apposito *referendum*.

L'Atto Senato n. 2435, dunque, differisce dalle previsioni dell'Atto Senato n. 1337 in materia di efficacia dei contratti collettivi: secondo l'Atto Senato n. 2435, le condizioni di sottoscrizione e di approvazione referendaria devono ricorrere entrambe, mentre secondo l'altro la sottoscrizione è sufficiente ai fini dell'efficacia immediata dei contratti, e l'eventuale fase successiva della consultazione referendaria comporterebbe o la risoluzione degli effetti contrattuali o il loro proseguimento.

I rimanenti due articoli del disegno di legge n. 2435 dispongono che, ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, nonché del personale e della diffusione territoriale delle medesime imprese e dettano norme transitorie e finali.

Conclusivamente, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) propone che l'esame del disegno di legge venga congiunto a quello del disegno di legge n. 1337, di analogo contenuto.

La Commissione conviene.

Il senatore ROILO (*PD*) sottolinea che entrambi i provvedimenti attingono ad un problema delicatissimo e recentemente tornato di attualità. Ciò rende a suo giudizio necessaria l'acquisizione dell'orientamento del Governo sulla materia, onde verificare le modalità più idonee per la prosecuzione dell'esame parlamentare.

Il senatore CASTRO (*PdL*) rileva che la posizione del Governo sul tema è ampiamente nota, e si sostanzia nella rigorosa subordinazione dell'intervento legislativo alla previa realizzazione di una intesa tra le parti. In considerazione delle recenti vicende, e con particolare riferimento alla recente consultazione svoltasi nello stabilimento FIAT di Mirafiori, suggerisce l'effettuazione in tempi rapidi di audizioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali, onde individuare l'approccio più appropriato alla materia.

I senatori ROILO (*PD*), PASSONI (*PD*) e GHEDINI (*PD*) conven-gono con tale impostazione, precisando che la loro richiesta non riguarda tanto l'acquisizione di orientamenti riguardo ai testi all'esame della Commissione, ma fa piuttosto riferimento ai fatti nuovi recentemente occorsi.

Anche il presidente GIULIANO concorda con tale impostazione, di cui sottolinea la proficuità in prospettiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 25 gennaio 2011

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la regione Lazio, la dottoressa Maria Antonietta Melidoro Piacente, commissario regionale della Croce Rossa Italiana, accompagnata dal dottor Ulrico Angeloni, già direttore sanitario della Croce Rossa Italiana del Lazio e attuale funzionario amministrativo del Comitato provinciale Croce Rossa Italiana – Roma e il dottor Antonio De Santis, direttore generale per l'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES), accompagnato dal dottor Fabio Filippi, direttore amministrativo dell'ARES 118 e dalla dottoressa Claudia Cursano, responsabile della Posizione organizzativa amministrativa della Direzione generale; nonché per la regione Lombardia, il dottor Maurizio Gussoni, commissario regionale della Croce Rossa Italiana e il dottor Alberto Zoli, direttore dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza: audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana presso le Regioni Lazio e Lombardia, nonché di rappresentanti dell'ARES Lazio 118 e dell'AREU della Regione Lombardia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 giugno 2009.

Il PRESIDENTE ricorda le ragioni che hanno indotto la Commissione a riprendere l'indagine conoscitiva in titolo con un particolare approfondimento sulle problematiche di natura organizzativa e contrattuale che stanno colpendo la Croce Rossa Italiana, con particolare riguardo alle regioni Lazio e Lombardia.

Si procede quindi all'audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana presso la regione Lazio e di rappresentanti dell'ARES Lazio 118.

La dottoressa MELIDORO PIACENTE, dopo aver ricordato che i rapporti con l'Azienda regionale che gestisce il 118 sono ottimali, fa presente che la Croce Rossa nella regione Lazio sta incontrando particolari difficoltà derivanti dalla difficoltà dei pagamenti, dall'assorbimento del personale precario e da una generale situazione di riduzione delle risorse disponibili.

Il dottor ANGELONI conferma l'esistenza di difficoltà legate alla stabilizzazione di circa un centinaio di soggetti, difficoltà che, al fine di non mettere in discussione la continuità del servizio, dovrebbero essere superate o ridiscutendo la convenzione sottoscritta nel 2005 o ipotizzando un riassorbimento di tali soggetti presso l'ARES.

Il dottor DE SANTIS, per quanto riguarda l'ARES 118, ricorda la genesi del rapporto con la Croce Rossa Italiana che ha portato al successivo impiego di circa un centinaio di persone, che si trovano attualmente in una condizione di precariato. Dopo aver ricordato che è la regione a provvedere alla erogazione dei pagamenti, rileva che da parte dell'ARES non c'è nessuna preclusione ad affrontare la situazione che si è venuta a determinare anche attraverso l'istituzione di un apposito tavolo-tecnico con la Regione.

Più in particolare, l'ipotesi di un riassorbimento del personale precario appare difficile in quanto si tratta di soggetti non aventi un rapporto diretto con l'ARES; inoltre anche laddove venissero a crearsi quei presupposti giuridico-amministrativi oggi insussistenti, si determinerebbero alcune ripercussioni sull'azienda in quanto l'impiego di tale personale – in gran parte autisti barellieri – imporrebbe l'assunzione di infermieri e l'acquisizione dei mezzi necessari.

Il dottor FILIPPI, dopo aver confermato che ai pagamenti provvede la Regione e che l'ARES svolge un'attività di sola certificazione, condivide la necessità di aprire un apposito tavolo-tecnico con la Regione per superare i problemi indicati.

Dopo un ulteriore intervento della dottoressa MELIDORO PIACENTE – che invita ad evitare strumentalizzazioni su tale vicenda – il dottor DE SANTIS precisa che nessuna responsabilità può essere ascritta alla Croce Rossa, ribadendo che l'internalizzazione del personale interinale necessita di un percorso non semplice di legittimità giuridico-amministrativa.

Il PRESIDENTE ricorda ai senatori che intendono prendere la parola ad attenersi alle problematiche richiamate, ricordando la possibilità di avviare una specifica indagine conoscitiva sulla condizione della Croce Rossa Italiana.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) rileva che oltre ad un problema attinente alla gestione del personale emerge in maniera più preoccupante l'assenza di un accordo tra le parti che rischia di danneggiare il funzionamento del sistema emergenza-urgenza presso il Lazio; di conseguenza, ritiene che debba essere raccolto l'invito ad aprire un apposito tavolo-tecnico tra la Regione, l'ARES ed il comitato regionale e provinciale della Croce Rossa.

Per quanto riguarda poi i problemi legati all'impiego del personale, a suo avviso, si potrebbe anche ipotizzare la soluzione di un eventuale concorso specifico.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) chiede alcuni chiarimenti sulle modalità di assunzione del personale destinato alla Croce Rossa e sulla figura dell'autista barelliere.

Ad avviso del PRESIDENTE occorre distinguere quelle problematiche che debbono trovare una soluzione a livello nazionale – che riguardano, ad esempio, il circuito tra il servizio 118 e il trasporto degli infermi nella prospettiva di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale – e quelle criticità che invece nascono a livello locale. In merito alla questione evidenziata dai soggetti auditi, manifesta alcune perplessità sull'ipotesi di riassorbimento del personale precario, ricordando come le funzioni assolte da quest'ultimo sono diverse rispetto a quelle che competono al personale volontario.

Chiede infine ai soggetti auditi alcuni ragguagli su eventuali difficoltà nel rapporto con il corpo militare della Croce Rossa.

La dottoressa MELIDORO PIACENTE, dopo aver precisato che non vi sono relazioni problematiche con il corpo militare della Croce Rossa, svolge alcune considerazioni sull'operato del personale volontario e sulle

ragioni – tra le quali l'aumento delle postazioni – che hanno indotto all'impiego presso la Croce Rossa del personale interinale.

Il dottor DE SANTIS precisa che la figura dell'autista barelliere è configurata da appositi atti regionali.

Dopo uno specifico quesito del senatore RIZZI (*LNP*), la dottoressa MELIDORO PIACENTE fa presente che il personale a tempo determinato complessivamente impiegato dalla Croce Rossa riguarda le province di Roma e Latina.

Secondo il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), anche in virtù di quanto esposto dai soggetti auditi, appare utile avviare un'apposita indagine conoscitiva sulla condizione della Croce Rossa Italiana, tenuto conto della storia di questo ente e del rigore richiesto alle amministrazioni regionali nella gestione delle risorse pubbliche. Per quanto attiene poi ai problemi di impiego del personale precario, a suo avviso, non si deve creare surrettiziamente uno stato di necessità per creare corsie preferenziali che eludono le procedure concorsuali. Infine, l'avvio di una procedura informativa aiuterebbe senz'altro a sottrarre la Croce Rossa Italiana da un'attività di propaganda mediatica che non fa giustizia all'impegno profuso da tale ente.

Il senatore BOSONE (*PD*), prendendo spunto dalle valutazioni fin qui emerse, ritiene che l'esperienza del rapporto tra ARES 118 e Croce Rossa nella regione Lazio sia indicativa di un problema più generale che chiama in causa il funzionamento del trasporto degli infermi e le modalità con le quali esso può essere garantito in termini di efficienza. Per tali ragioni, a suo giudizio, si potrebbe riformare il meccanismo attualmente esistente di affidamento della gara, magari immaginando un costo *standard* per questo tipo di prestazione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i soggetti auditi, nonché i senatori intervenuti per le considerazioni e valutazioni espresse, evidenzia come, oltre agli aspetti medico-sanitari, siano emersi indubbi profili organizzativi che in modo specifico stanno riguardando le regioni Lazio e Lombardia, anche perché sono le sole dove è stata istituita una apposita azienda per la gestione del servizio 118. Coglie quindi l'occasione per ricordare che il trasporto degli infermi non rientrerebbe nelle competenze istituzionali primarie della Croce Rossa.

Si procede quindi alle audizioni di rappresentanti della Croce Rossa della regione Lombardia e dell'AREU 118.

Il dottor GUSSONI rende preliminarmente noto che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1730 del 2010, la natura giuridica della Croce Rossa Italiana è stata configurata quale ente pubblico non econo-

mico, e non anche come associazione volontaria, nonostante sia composto in modo prevalentemente da volontari. Tra le conseguenze scaturite da tale pronuncia giurisdizionale figura in primo luogo l'obbligo del versamento dell'IRAP, nonché la previsione di uno specifico contratto con il personale dipendente, sul quale gravano numerosi profili onerosi aggiuntivi (legati alla fruizione di buoni pasto e al godimento di taluni incentivi), non finanziabili con gli ordinari stanziamenti della Regione. Alla luce di tale situazione, osserva come ne derivi una complessiva insostenibilità del sistema, tenuto conto anche dell'evidente sbilanciamento a favore delle altre associazioni di pubblica assistenza che possono usufruire di regimi contrattuali assai più favorevoli. Tale problematica è emersa in particolare in occasione dell'attuale rinnovo del contratto con i dipendenti, con il rischio di non poter assicurare la sottoscrizione dello stesso alla luce della onerosità di alcune clausole incompatibili con l'obbligo del pareggio di bilancio.

In tali condizioni, la Croce Rossa in Lombardia non sarà più in grado di garantire la funzionalità del servizio di trasporto con il 118 a partire dal 31 gennaio, ferma restando tuttavia la previsione di una proroga di due mesi al fine di consentire all'AREU la possibilità di ricorrere a nuove postazioni di soccorso. Tiene a precisare come tale prospettiva rischi di compromettere la garanzia, nell'ambito dei servizi di trasporto, derivante dalla presenza capillare delle postazioni della Croce Rossa Italiana sul territorio lombardo, oltre a cagionare la perdita della comprovata qualità professionale dei suoi operatori.

A tale riguardo, nell'esprimere l'auspicio che, nel corso dei prossimi incontri con le organizzazioni sindacali competenti, possa addivenirsi ad un accordo; sottolinea tuttavia l'esigenza di avviare una riflessione circa l'opportunità di prevedere una specifica esenzione dal versamento dell'IRAP per la Croce Rossa in merito all'esercizio dell'attività del trasporto degli infermi resa in regime di emergenza-urgenza.

Il presidente TOMASSINI interviene incidentalmente per evidenziare come l'ipotesi da ultimo tracciata dal dottor Gussoni possa richiedere un intervento legislativo, di per sé non dispiegabile in tempi brevi.

Il dottor ZOLI rileva preliminarmente come nella regione Lombardia, diversamente da tutte le altre Regioni, operi un sistema dell'emergenza completamente fondato su servizi resi in regime di sussidiarietà secondo cui il trasporto degli infermi è assicurato mediante mezzi forniti da enti pubblici, associazioni, *onlus* e cooperative sociali. In questo quadro, la Croce Rossa Italiana è un ente pubblico che partecipa a titolo sussidiario con la disponibilità di 96 postazioni sul territorio, pari al 40 per cento della presenza, il che rende assai difficoltoso poter trovare un'alternativa al fine di assicurare la continuità del servizio. Di conseguenza si impone, a suo giudizio, l'urgenza di una soluzione in tempi brevi: a tale proposito, si potrebbe ipotizzare che la Croce Rossa Italiana, nel ramo di attività che concerne il trasporto degli infermi, possa godere dell'esonero del versa-

mento dell'IRAP al pari delle altre associazioni e *onlus* che operano sul campo.

Coglie l'occasione per ricordare come la Croce Rossa Italiana si contraddistingua per una distribuzione capillare sul territorio, non essendo concentrata prevalentemente nelle aree metropolitane come le altre Croci operanti nel settore dell'emergenza.

Rende infine noto che lo stanziamento erogato dalla Regione ammonta a 24 milioni di euro, quale presupposto per poter riprendere le fila di una trattativa sindacale all'interno di Croce Rossa Italiana, ferma restando tuttavia l'esigenza di individuare una soluzione definitiva riguardo al regime economico che, in ragione del versamento dell'IRAP e della sottoscrizione di contratti specifici, la rende non competitiva sul piano concorrenziale con le altre associazioni con un costo medio per dipendente più elevato.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel sottolineare l'esigenza di un indifferibile intervento legislativo volto a disciplinare il complessivo sistema del trasporto degli infermi – intervento che richiederebbe tuttavia tempi non compatibili con l'urgenza imposta dalla attuale problematica nella regione Lombardia – osserva come sia auspicabile individuare una soluzione alla trattativa sindacale in corso, in ambito regionale, prevedendo ad esempio forme di gradualità nella fruizione per i benefici dei dipendenti.

Coglie tuttavia l'occasione per sottolineare come un sistema efficiente di emergenza-urgenza non possa ricorrere sempre al continuo utilizzo di personale con contratti a tempo determinato, poiché è necessario offrire una marcata specializzazione nonché una idonea conoscenza del territorio per assicurare una elevata qualità del servizio di trasporto.

Quanto al caso specifico della situazione della Croce Rossa nella regione Lombardia, esprime l'auspicio di una specifica riflessione riguardo al problema connesso al versamento dell'IRAP, soprattutto nell'ottica di assicurare la continuità del servizio di emergenza-urgenza che deve essere garantito su tutto il territorio regionale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel sottolineare l'importanza dei livelli irrinunciabili offerti dalla Croce Rossa Italiana, per estensione territoriale e qualità professionale, si sofferma preliminarmente sulle problematiche di natura economica, legate alla onerosità degli adempimenti fiscali connessi alla natura giuridica dell'ente nonché sugli aspetti connessi alla difficoltà di pervenire alla definizione della problematica sindacale sottostante. Sottolinea al riguardo l'esigenza di avviare un'opera di sensibilizzazione verso il Governo, poiché a suo giudizio non si tratta soltanto di una problematica di ordine locale e legata a trattative di natura sindacale ma pone principalmente all'attenzione l'onerosità dei profili economici scaturiti dalla pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato, quale il versamento della contribuzione fiscale e la soggiacenza ad obblighi di natura contrattuale con il personale dipendente. In questo quadro, al di là dell'attuazione della delega (contenuta all'art. 2 della legge n. 183

del 2010) diretta al riordino complessivo dell'ente, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga dei termini potrebbe costituire l'occasione per avviare una riflessione su possibili proposte emendative volte a esonerare la Croce Rossa Italiana dal versamento dell'IRAP, tenuto conto che tale ente offre un servizio di emergenza necessario ed insostituibile, non soltanto con riferimento alla Lombardia ma anche a tutte le altre Regioni d'Italia.

Il senatore RIZZI (*LNP*) domanda se la Croce Rossa Italiana, oltre ai finanziamenti regionali, sia beneficiaria di ulteriori forme di contribuzione statale, al fine di una possibile positiva risoluzione delle trattative sindacali con il personale.

La senatrice BASSOLI (*PD*) esprime preliminarmente una forte preoccupazione per la complessiva situazione nella regione Lombardia, rilevando come tale circostanza possa aver messo in crisi a suo giudizio il modello gestionale introdotto con l'istituzione dell'AREU. A tale proposito, chiede di sapere se, nel corso delle procedure di affidamento dei servizi di emergenza, la qualità dei servizi offerti, oltre naturalmente a profili di ordine economico, rientri tra i criteri di valutazione delle associazioni diverse dalla Croce Rossa Italiana. In tal senso ritiene opportuno delineare parametri uniformi per la concreta erogazione di servizi al fine di garantire la continuità e la qualità degli stessi.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE cede la parola agli auditi per lo svolgimento della replica.

Il dottor ZOLI, rispondendo ai quesiti emersi nel corso del dibattito, rende noto in primo luogo che il versamento dell'IRAP da parte della Croce Rossa in Lombardia ammonta a 1,5 milioni di euro all'anno. Osserva quindi come la crisi nel rapporto con la Croce Rossa Italiana non costituisce affatto una crisi del modello di azione e di impostazione organizzativa dell'AREU. A tale riguardo, l'azione continua di formazione del personale svolta dall'AREU presso i comitati locali, oltre a migliorare l'offerta nel trasporto in emergenza, ha consentito l'incremento del *budget* regionale complessivo da 21 a 24 milioni di euro, raccogliendo in proposito il consenso delle altre associazioni che hanno riconosciuto la valenza professionale della Croce Rossa Italiana. Inoltre, se non vi fosse stato l'intervento di coordinamento dell'AREU, la richiesta di servizi di emergenza da parte delle singole aziende avrebbe comportato una interlocuzione frammentaria al punto da non consentire un efficace coordinamento.

Rende quindi noto come, riguardo ai costi complessivi registrati nella regione Lombardia, con un importo pari a 18 euro annui per cittadino, la spesa per servizi di emergenza registri la migliore *performance* a livello nazionale poiché si avvale di un regime caratterizzato dalla sussidiarietà rispetto ai servizi resi da personale dipendente.

Il dottor GUSSONI, nel concordare con le considerazioni formulate dal dottor Zoli, riconosce all'AREU il merito di aver incrementato la professionalità organizzativa nella rete del trasporto degli infermi. Sottolinea inoltre come la Croce Rossa Italiana riceva un contributo nazionale finalizzato tuttavia al sostegno di altre attività di natura istituzionale che non hanno dirette ricadute sul servizio del 118. Ribadisce come, ai fini della conclusione positiva della trattativa sindacale, occorra sottoscrivere un contratto in condizioni di pareggio di bilancio.

Il presidente TOMASSINI, alla luce delle considerazioni emerse nel corso della presente audizione, si riserva di sottoporre alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la proposta di svolgere una specifica indagine conoscitiva sulla situazione complessiva riguardante la Croce Rossa Italiana. Ciò nondimeno, in occasione dell'espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la proroga dei termini, sarebbe opportuno formulare una osservazione volta a porre la Croce Rossa Italiana sullo stesso piano degli altri organismi che operano nell'ambito delle reti di emergenza-urgenza mediante l'esonero del versamento dell'IRAP.

Dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso in cui è iniziata la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), rispondendo ai quesiti emersi nel corso del dibattito, tiene preliminarmente a precisare che il meccanismo del *payback* si riferisce esclusivamente ai farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Avanza e illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, volte a recepire talune considerazioni formulate nel corso della discussione. In particolare, con riferimento alle disposizioni inerenti alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi, tra gli altri, delle organizzazioni di volonta-

riato, sottolinea la necessità di giungere ad una soluzione dei problemi in cui versa la Croce Rossa Italiana, prevedendo l'esonero del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la stessa, al pari di tutte le altre associazioni *onlus* che operano nell'ambito del soccorso, al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto degli infermi reso in regime di emergenza e urgenza.

Quanto invece alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria, evidenzia l'esigenza di elaborare un modello definitivo da proporre alla Conferenza permanente per i rapporti dello Stato con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Sarebbe, inoltre, utile prevedere una disposizione legislativa che conferisca all'AIFA la possibilità di servirsi della lista sulla scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per conferire le autorizzazioni all'immissione in commercio: la previsione di tempi e regole certe per l'immissione in commercio di farmaci generici a brevetto scaduto, infatti, costituisce una garanzia a tutela non solo delle aziende innovatrici, ma anche dei produttori di farmaci generici, che possono contare su una migliore pianificazione delle strategie di entrata sul mercato.

Riguardo alla ripartizione delle risorse derivanti dal versamento del 5 per mille, di cui una parte pari a 100 milioni di euro è destinata in favore dei malati di SLA, sarebbe opportuno prevedere stanziamenti specifici a valere degli importi del cinque per mille anche a beneficio delle altre disabilità gravi.

Sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione della figura professionale dell'ottico-optometrista, che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegua mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi.

Auspica, infine, la proroga anche per l'anno 2011, degli effetti della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, ai sensi della legge n. 143 del 2004, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese del personale rispetto al FFO (Fondo di finanziamento ordinario) per le Università Statali con annesse Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo cui le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse e obbligatorie, al fine di non incorrere nel conseguente blocco delle assunzioni di personale docente, ricercatore e tecnico.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole con osservazioni testé illustrata dal relatore.

La senatrice BASSOLI (PD), nell'esprimere ferma contrarietà riguardo ad un intervento per via legislativa in merito alle problematiche relative al consiglio d'amministrazione della Fondazione Geronimo Gaslini, osserva come, tra gli aspetti segnalati nel corso del dibattito sui quali il relatore non ha fornito alcuna risposta in merito, figura la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei settori del volontariato: a tale proposito sarebbe stato preferibile individuare una specifica regolamentazione organica anziché disporre la proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà intervenire sulla materia.

Con riferimento allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, sottolinea l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine alla definizione delle problematiche scaturite dall'applicazione della legge n. 120 del 2007 poiché, oltre al mancato adeguamento delle strutture da parte delle Regioni, il progressivo taglio alla spesa sanitaria comporta un maggiore ricorso alla sanità privata, con una ulteriore aggravio a carico dei cittadini senza che tale processo possa essere efficacemente monitorato e sottoposto a rigidi controlli.

Dopo aver segnalato come il meccanismo del *payback* si configuri come un sistema a suo giudizio assai complesso e turbativo del mercato, coglie l'occasione per esprimere forti perplessità in merito allo stanziamento di una quota degli importi del 5 per mille in favore dei malati di SLA: pur giudicando in linea di massima apprezzabile l'intervento in favore di coloro che sono affetti da tale patologia, ritiene tuttavia inaccettabile il principio secondo cui il Governo possa attingere alle risorse del 5 per mille in spregio alle indicazioni volontarie dei cittadini circa i beneficiari di tali importi. Oltretutto, analogamente alle considerazioni formulate dal senatore Fosson nel corso della discussione generale, l'individuazione di una specifica categoria di disabilità rischia di ingenerare una evidente disparità tra tutti gli altri soggetti disabili, che anche alla luce degli annunciati tagli nel settore sociale, potrà innescare una sorta di guerra per la sopravvivenza tra le varie associazioni per la ricerca dei fondi.

Alla luce di tali considerazioni esprime a nome del suo Gruppo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore FOSSON (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), nel richiamare le considerazioni già espresse nel corso della discussione generale in merito alla destinazione degli importi del 5 per mille, osserva come l'ulteriore proroga della disciplina relativa all'attività libero-professionale intramuraria, comporti un notevole dispendio di risorse, tenuto conto della assenza di una specifica regolamentazione attuativa in materia.

Dichiara quindi il proprio voto di astensione.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

La 12^a Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni inerenti alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi, tra gli altri, delle organizzazioni di volontariato, si sottolinea la necessità di giungere ad una soluzione dei problemi in cui versa la Croce Rossa Italiana, prevedendo l'esonero del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la stessa, al pari di tutte le altre associazioni *onlus* che operano nell'ambito del soccorso, al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto degli infermi reso in regime di emergenza e urgenza;

2) quanto invece alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria, si evidenzia l'esigenza di elaborare un modello definitivo da proporre alla Conferenza permanente per i rapporti dello Stato con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

3) sarebbe, inoltre, utile prevedere una disposizione legislativa che conferisca all'AIFA la possibilità di servirsi della lista sulla scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per conferire le autorizzazioni all'immissione in commercio: la previsione di tempi e regole certe per l'immissione in commercio di farmaci generici a brevetto scaduto, infatti, costituisce una garanzia a tutela non solo delle aziende innovatrici, ma anche dei produttori di farmaci generici, che possono contare su una migliore pianificazione delle strategie di entrata sul mercato;

4) riguardo alla ripartizione delle risorse derivanti dal versamento del 5 per mille, di cui una parte pari a 100 milioni di euro è destinata in favore dei malati di SLA, sarebbe opportuno prevedere stanziamenti specifici a valere degli importi del cinque per mille anche a beneficio delle altre disabilità gravi;

5) si sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione della figura professionale dell'ottico-optometrista, che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegua mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi;

6) si auspica, infine, la proroga anche per l'anno 2011, degli effetti della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 97

del 2004, convertito, con modificazioni, ai sensi della legge n. 143 del 2004, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese del personale rispetto al FFO (Fondo di finanziamento ordinario) per le Università Statali con annesso Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo cui le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse e obbligatorie, al fine di non incorrere nel conseguente blocco delle assunzioni di personale docente, ricercatore e tecnico.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 25 gennaio 2011

238^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene in merito alla questione relativa alla definizione dei piani regolatori portuali rilevando la necessità che Regioni, Province e Comuni siano coinvolti in funzione degli strumenti di pianificazione territoriale da essi effettivamente deliberati. In tale contesto, le Province devono essere interessate alla definizione del piano regolatore portuale nella misura in cui abbiano già predisposto gli strumenti di pianificazione territoriale rilevanti per l'ambito portuale.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

In sede di replica, la senatrice GALLONE (*PdL*), relatrice, illustra i contenuti di una proposta di parere favorevole che valuta l'opportunità che le previsioni dell'articolo 5, richiamato all'articolo 3 del testo unificato in

esame – volte ad una più celere e semplificata procedura autorizzativa in materia di valutazione di impatto ambientale – contengano una disciplina in linea con la normativa comunitaria e con quella dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010, al fine di evitare possibili contenziosi che potrebbero vanificare l'intento semplificativo. Dichiara di condividere i contenuti dell'osservazione del senatore Orsi sottolineando – con riferimento al comma 17 dell'articolo 5, richiamato all'articolo 3 – che il coinvolgimento delle Province nella redazione dei piani regolatori portuali dovrebbe essere limitato a quelle dotate di un piano territoriale di coordinamento.

Dopo che il presidente D'ALÌ ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il mandato alla Relatrice a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene in merito alla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore ad una determinata soglia per rilevare che esso dovrebbe essere prorogato unicamente con riferimento al cosiddetto *car-fluff*.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene opportuno circostanziare la proroga relativa al divieto di smaltimento dei rifiuti in discarica per evitare il rischio di pregiudicare l'efficacia delle attività di recupero dei rifiuti.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, fa presente che il divieto in questione non è dettato dalla normativa dell'Unione europea e che i meccanismi di mercato dovrebbero facilitare l'avvio alla termovalorizzazione di materiali con un potere calorifico significativo. Ricorda l'esistenza di un accordo di programma tra la filiera dell'industria automobilistica ed il Ministero dell'ambiente in materia di *car-fluff*, sottolineando che l'impossibilità di smaltire questo materiale nelle discariche nazionali ne determinerebbe il trasferimento all'estero con un innalzamento dei costi di produzione delle aziende siderurgiche, costrette a reperire oltre confine questa

materia prima seconda. Sarebbe pertanto necessario prevedere un termine più ampio, rispetto a quello del 31 marzo 2010, anche per dare maggiore certezza agli operatori del settore. Ritiene inoltre opportuno contenere eventuali proroghe successive a tale data, che riguardino il termine entro cui i proprietari di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali sono tenuti ad effettuare le prescritte verifiche sismiche, nonché il termine entro cui il Registro italiano dighe è tenuto a stilare l'elenco delle dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene condivisibili le osservazioni avanzate dal senatore Fluttero con riferimento alla proroga dei termini per le verifiche sismiche e fa presente che il suo Gruppo ha presentato proposte emendative finalizzate alla soppressione di talune proroghe, come quella relativa alla commercializzazione in Paesi non appartenenti all'Unione europea di vernici la cui vendita è vietata in Italia.

Il senatore ORSI (*PdL*) rileva che la verifica sismica relativa alle infrastrutture strategiche è stata demandata alle Regioni senza prevedere l'attribuzione della copertura finanziaria necessaria a coprire gli oneri relativi.

Il presidente D'ALÌ sottolinea il significato della fissazione di termini brevi per le proroghe disposte dal decreto-legge n. 225 del 2010. A suo avviso, il parere espresso dalla Commissione dovrebbe contenere anche un esplicito riferimento al coordinamento della proroga prevista dal decreto-legge in esame in tema di TIA e TARSU con quanto stabilito dal decreto-legge n. 196 del 2010.

Dopo che il presidente D'ALÌ ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 25 gennaio 2011

68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà comunicazione dell'invio da parte del Governo del testo di alcune modifiche allo Statuto sociale della RAI, su cui la Commissione dovrà esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

La Commissione ne prende atto.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

In relazione alle esigue presenze in Commissione, il senatore PARDI (*IdV*) chiede un rinvio del seguito della discussione sul pluralismo nei programmi di informazione e intrattenimento.

Considerando come il calendario dei lavori sia stato definito con notevole anticipo e portato a conoscenza di tutti, il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene opportuno procedere senza ulteriori dilazioni.

Il senatore MORRI (*PD*) propone di ascoltare l'intervento del deputato De Angelis, già iscritto a parlare, e di rinviare poi il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda ai parlamentari intervenuti l'invito del presidente Zavoli a trasmettere ai relatori contributi anche sintetici di riepilogo delle proprie osservazioni, come già fatto dal deputato Beltrandi.

Riprende il seguito della discussione.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) considera opportuna la predisposizione di un testo unitario, in cui far convergere le proposte dei due relatori, ai fini della presentazione di proposte di emendamento. Con riferimento allo schema del senatore Morri, ritiene che non sia confliggente con esso l'ipotesi di evitare possibili ripetizioni di tematiche nei diversi programmi televisivi, avanzata dal senatore Butti. I due relatori sembrano peraltro condividere la necessità di avviare una riflessione sulla figura del conduttore, del quale è indiscutibile il potere di attrazione e di identificazione. In tal senso, la proposta del doppio conduttore, che peraltro ha già dato riscontri positivi in ambiti diversi dalla RAI, potrebbe costituire un elemento innovativo. Rispetto poi ai comportamenti dei singoli conduttori, è necessario valutare, laddove si configurino violazioni delle regole, la reale applicabilità di sanzioni da parte della società concessionaria, anche stabilendo in modo chiaro, a salvaguardia dell'azienda, la responsabilità personale del conduttore, soprattutto in considerazione della capacità di proiezione mediatica del messaggio trasmesso. Condividendo poi l'opportunità di distinguere l'immagine istituzionale delle personalità politiche da quella strettamente connessa alla loro attività politica e di garantire una presenza più appropriata nelle varie trasmissioni delle figure politiche, l'oratore invita i due relatori a lavorare per la definizione delle possibili convergenze.

Ad integrazione dell'intervento già svolto, valutando più attentamente le differenze fra le due proposte, il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene indispensabile la predisposizione di un documento concretamente vinco-

lante. In tale ottica considera opportuno ricorrere ad una precisa classificazione delle tipologie dei programmi e delle loro caratteristiche, come suggerito dal senatore Morri, mentre suscita perplessità l'ipotesi avanzata dal collega De Angelis di un'esonero di responsabilità per l'azienda, laddove questa si potrebbe tradurre in una deresponsabilizzazione dei suoi vertici. Pur risultando non semplice il lavoro di coordinamento delle due bozze, sottolinea infine la necessità di una complessiva revisione delle modalità di svolgimento dei programmi di intrattenimento e delle presenze in essi garantite e chiede alla Presidenza di autorizzare la distribuzione a tutti i parlamentari della Commissione del testo da lui trasmesso.

Accogliendo tale richiesta, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani, mercoledì 26 gennaio 2011, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 25 gennaio 2011

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 20,50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del professor Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore* ricordando che il professor Amato ha consegnato agli atti alcuni documenti relativi al 41-*bis*.

Formulano domande l'onorevole VELTRONI, i senatori CARUSO e LI GOTTI, cui risponde il professor AMATO.

Pongono quindi domande l'onorevole GRANATA, il senatore SERRA e l'onorevole TASSONE, cui risponde il professor AMATO.

Intervengono per porre domande l'onorevole GARAVINI e il senatore LUMIA, con un passaggio in seduta segreta, cui risponde il professor AMATO.

Pongono quesiti la senatrice LEDDI, l'onorevole BORDO, il senatore GARRAFFA, cui replica con separati interventi il professor AMATO.

In seduta segreta il senatore LAURO pone quesiti, cui replica il professor AMATO.

Interviene per porre quesiti, in seduta pubblica, l'onorevole NAPOLI, cui replica il professor AMATO.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Amato e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione

L'onorevole GARAVINI sollecita la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e la calendarizzazione in Commissione della relazione sui risultati delle verifiche svolte sulle candidature presentate per le elezioni regionali e amministrative del 2010.

Il senatore LUMIA chiede l'acquisizione tramite i consulenti della Commissione dei verbali del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, gli atti concernenti l'accesso effettuato presso il comune di Bordighera e gli atti della recente operazione svolta dall'autorità giudiziaria americana nei confronti di esponenti delle più importanti famiglie mafiose.

L'onorevole ORLANDO sottolinea la necessità che la Commissione mandi un segnale al territorio ligure, anche con la previsione di una apposita missione già richiesta in passato, in considerazione del quadro sempre più inquietante sull'infiltrazione mafiosa in quella regione.

Il PRESIDENTE assicura che questo argomento sarà trattato in Ufficio di Presidenza e ricorda che prima della sospensione natalizia era stata ipotizzata una missione nei capoluoghi del nord Italia.

L'onorevole TASSONE richiama l'attenzione sul grave episodio di intimidazione nei confronti del presidente della provincia di Crotone e sollecita l'audizione del Ministro delle Infrastrutture in relazione alle vicende dell'ANAS da lui segnalate. Condivide infine la richiesta di una sollecita calendarizzazione della relazione sui controlli sulle candidature.

Il senatore LAURO sollecita la convocazione di una nuova seduta per l'esame delle proposte di declassificazione all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 0,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 25 gennaio 2011

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Dottor Pier Luigi Rossi, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori

L'audizione informale si è svolta dalle ore 12,10 alle ore 13,45.

Audizione informale del Presidente nazionale della Confederazione italiana pediatri, Giuseppe Gullotta, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13,45 alle ore 14,40.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese

L'incontro si è svolto dalle ore 14,40 alle ore 15,50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

INDAGINE CONOSCITIVA

Su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza: Esame del documento conclusivo

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 25 gennaio 2011

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,50 alle ore 11,15.

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 11,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, comunica che, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2011.

Avverte che, sulla base di quanto già preannunciato nella scorsa seduta, il ministro Calderoli ha confermato la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione per una ulteriore settimana rispetto al previsto termine del 28 gennaio, e, pertanto, si procederà alla votazione del parere stesso entro la giornata di giovedì 3 febbraio, secondo il calendario concordato dall'Ufficio di Presidenza tenutosi nella giornata odierna. Nel comunicare, inoltre, che sono in distribuzione le proposte emendative alla proposta di parere da lui presentata, in qualità di relatore, avverte che anche l'altro relatore, il senatore Barbolini, ha presentato la propria propo-

sta di parere. Una ulteriore proposta di parere è stata altresì presentata dal senatore Belisario.

Nel prendere atto della trasmissione, in data odierna, della relazione tecnica sul testo della propria proposta di parere, rammenta infine che la Commissione è in attesa dei dati richiesti agli uffici governativi circa la distribuzione del gettito Irpef su base comunale.

Felice BELISARIO (*IdV*) dichiara di non aver voluto presentare proposte emendative alle singole disposizioni, ma di aver preferito formulare una proposta di parere alternativo al parere del relatore di maggioranza (*vedi allegato 1*), al fine di fornire un quadro complessivo delle problematiche di ordine costituzionale e finanziario, che potrebbero assumere altresì carattere politico. A suo avviso la disciplina proposta attraverso lo strumento della cedolare secca suscita molte perplessità rispetto al principio costituzionale della progressività del sistema tributario, in quanto l'esclusione dalle ordinarie aliquote di tassazione del reddito derivante dai canoni di locazione accentua gli elementi di favore fiscale che già la normativa vigente riconosce alla rendita finanziaria, introducendovi anche elementi di regressività e spostando ulteriormente il carico fiscale sui redditi da lavoro, in particolar modo quelli da lavoro dipendente. A tale questione va aggiunto che l'aliquota del 20 per cento definita per tale imposta sostitutiva avvantaggia soprattutto i redditi sottoposti ad un'aliquota marginale più elevata, vale a dire quelli medio-alti, accentuando i differenziali reddituali già ora presenti nel sistema.

Sottolinea, inoltre, che poiché il contenuto del provvedimento si intreccia con la definizione dei fabbisogni *standard*, si potrebbero sollevare questioni di carattere metodologico, dal momento che non si è ancora giunti ad una determinazione effettiva degli stessi. Evidenzia altresì come il provvedimento in esame contrasti con il principio di responsabilità per gli amministratori contenuto nella legge n. 42 del 2009, poiché l'imposta municipale applicata alle sole seconde case comporta che i soggetti percossi dall'imposta, in quanto non residenti, non possono poi controllare mediante il voto l'operato di coloro che forniscono i servizi. Ritenendo che lo schema di decreto sia in realtà espressione di un nuovo centralismo, basandosi su un sistema di finanza derivata che non reca alcun incremento dell'autonomia impositiva degli enti locali, sottolinea infine come il testo del provvedimento sia frutto di una serie di mediazioni che determinano empie zone di incertezza, prefigurando la necessità di ulteriori correzioni in futuro.

Giuliano BARBOLINI (*PD*), *relatore*, nel riferire sui contenuti delle proposte emendative avanzate dal suo gruppo e sulla propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), rileva come il processo di riforma avviato in attuazione della legge delega possa qualificarsi solo nominalisticamente come federalista, in quanto di fatto delinea surrettiziamente un sistema finanziario ancora centralizzato e basato su un ridotto livello di autonomia finanziaria e tributaria dei comuni, analogo a quello che era proprio delle

amministrazioni locali anteriormente al 2008, anno della abolizione dell'ICI. Rileva che il sistema di perequazione che si sta costruendo evidenzia un profilo gravemente indefinito e appare sorreggersi su un'impostazione di gestione orizzontale delle risorse allocate, in aperto contrasto con i dettami della legge delega. Sottolineando come il testo del decreto legislativo in esame, delinea un assetto di funzioni e competenze del tutto inadeguato rispetto alle finalità perseguite; paventa pertanto il rischio di una insufficiente copertura finanziaria rispetto alle previsioni di spesa e reputa inefficace il sistema di relazioni finanziarie che si viene a prefigurare tra i diversi livelli di governo. Prospetta quindi gli effetti nefasti della riforma sul mercato degli affitti, pur senza disconoscere il pregio di specifiche previsioni del testo che consentirebbero l'emersione del pernicioso fenomeno delle locazioni in nero; apprezza inoltre, sotto il profilo delle tutele sociali, il rafforzamento dell'istituto degli affitti a canone concordato. Fa notare che benché le proposte avanzate dal Governo in materia di arti e professioni appaiono rispettose del principio dell'autonomia, nondimeno rimettono agli enti locali l'onere di valutare ed eventualmente recepire le legittime istanze avanzate da sempre più larghi settori delle professioni autonome e ciò in una fase in cui si restringono fortemente i margini di manovrabilità delle esigue risorse locali. Reputa opinabile e non risolutiva la prospettiva di attivare lo sblocco delle addizionali IRPEF, in quanto ciò esporrebbe le amministrazioni locali alla necessità di ricorrere oltre misura a tale imposta con l'effetto di un ulteriore deleterio aumento della pressione fiscale municipale sulle comunità di riferimento. Segnala che nella proposta di parere avanzata dal suo gruppo si propone di fissare nel decreto legislativo una aliquota di riferimento pari al 7 per mille affinché sia possibile rispettare il criterio della invarianza della pressione fiscale. Ritiene necessario che sia assicurata una maggiore autonomia finanziaria in capo ai comuni anche mediante la sostituzione della compartecipazione all'IRPEF con la compartecipazione all'IVA, rilevando che tale soluzione eviterebbe il rischio di alterare il principio di progressività dell'IRPEF, di fatto inopinatamente trasformata in un'imposta di scopo. Segnalato la proposta di delineare una sorta di calmieramento dell'imposta di soggiorno, ravvisa l'esigenza di approfondire il tema del sostegno agli investimenti degli enti locali, profilo ingiustamente escluso dalla disciplina recata dal decreto in esame ma che rappresenta un elemento decisivo per la crescita e lo sviluppo dell'economia in ambito locale e territoriale. Auspica che il dibattito nel merito delle questioni risulti proficuo e sollecita il Governo e l'altro relatore a tener conto del contributo che il suo gruppo intende fornire alla definizione di un testo condiviso e che sia all'altezza delle aspettative che la riforma suscita.

Mario BALDASSARRI (*FLI*) intervenendo in merito alla relazione tecnica riferita alle modifiche previste nella proposta di parere del relatore La Loggia, rileva, ad una prima lettura, una incoerenza, rispetto alla relazione tecnica riferita al testo originario, nella quantificazione degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'introduzione della cedolare secca sui

canoni di locazione, come modificata dalla citata proposta di parere. In particolare, pur basandosi sui medesimi dati della precedente relazione tecnica, nell'attuale stima la perdita di gettito IRPEF, pari a circa 3 miliardi di euro annui per il periodo 2011-2014, risulta più che compensata dall'incremento di gettito derivante dall'emersione di base imponibile per il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della cedolare secca, determinando un effetto netto positivo sia in termini di competenza, pari a circa 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, sia di cassa, per oltre 400 milioni di euro annui per l'intero periodo. Con riferimento a tale ultimo aspetto, ritiene formalmente inaccettabile la relazione tecnica in quanto non risulta conforme alle prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione, nella misura in cui la copertura finanziaria della norma risulti assicurata da un effetto di emersione di base imponibile essenzialmente basato su una ipotesi di comportamento dei contribuenti che, a suo avviso, è puramente arbitraria e non suffragata da oggettivi parametri di riscontro.

Marco STRADIOTTO (*PD*) illustra alcuni emendamenti presentati a sua firma, sottolineando come, anche nella proposta di parere del relatore di maggioranza, l'autonomia finanziaria degli enti locali non venga affrontata sufficientemente. Con una propria proposta emendativa, che novella in più condizioni l'articolo 1, pur condividendo l'introduzione della compartecipazione all'IRPEF e la devoluzione ai comuni del solo 30 per cento del gettito della fiscalità immobiliare, propone di assegnare direttamente ai comuni l'intero gettito dell'imposta di registro. Un'ulteriore proposta persegue invece lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini, siano essi residenti o proprietari di seconde case, nella contribuzione alla manutenzione e alla gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, spazi verdi ed edifici comunali, attraverso un canone municipale facoltativo sui servizi comuni, che si applica a determinate unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo. In questo modo il finanziamento del comune non ricadrebbe solo i proprietari di seconde case attraverso il pagamento dell'IMU.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, ritiene necessario precisare, in relazione alla questione della proroga del termine generale di delega emersa nella scorsa seduta e su cui si è soffermato anche l'Ufficio di presidenza, che tale eventuale prolungamento non potrebbe comunque incidere sui termini di esame degli schemi di decreto che risultino già assegnati alla Commissione o che siano presso la Conferenza unificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,55.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO A QUELLO
DEL RELATORE ON. LA LOGGIA
PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO**

(v. seduta del 20 gennaio 2011)

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

preso atto che l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili, perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione;

ribadito, segnatamente, il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione che solennemente recita: *«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»*;

preso atto che:

l'attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli enti locali – sancito dall'art. 119 Cost. – determinerà il superamento del sistema dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli enti locali. L'intervento statale, tuttavia, sarà sempre ammesso «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

la situazione economico-finanziaria degli enti locali si attesta su un profilo di estrema criticità, derivante dai rigidi vincoli del patto di stabilità interno nonchè, soprattutto, dalle ingentissime decurtazioni dei trasferimenti erariali messi recentemente in atto da numerosi provvedimenti di

carattere normativo, tali da compromettere l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini;

il contenuto normativo del presente schema di decreto è fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni *standard*: questione tuttora segnata da incertezza ed indeterminatezza. Sebbene, infatti, sia già stato emanato, in tal senso, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esso si occupa esclusivamente della metodologia attraverso cui individuare tali fabbisogni, senza alcuna puntualizzazione concreta nè fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, nel presente provvedimento;

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della c.d. «spesa storica» – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei c.d. «costi *standard*», in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

ferme restando le considerazioni di tenore puntuale che si andranno a svolgere di seguito, lo schema di decreto si presta a talune considerazioni critiche di ordine generale che appare opportuno svolgere in via preliminare. La prima attiene alla previsione della cedolare secca sugli affitti, di cui all'art. 2, comma 2. In questo modo, infatti, sarà sottratta alla tassazione progressiva propria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un'ulteriore tipologia di redditi, oltre a quelli di capitale; e ciò appare criticabile, per diverse ragioni. Innanzitutto perché, posto che la progressività del sistema tributario è oggi affidata, esclusivamente, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (non vi sono altre imposte progressive), sottraendo base imponibile a tale imposta se ne riduce peso ed importanza all'interno del sistema tributario e, di conseguenza, l'idoneità ad informarlo in senso progressivo. Con la conseguenza che la scelta di assoggettare a tassazione proporzionale i canoni di locazione arreca un grave *vulnus* al modello d'imposizione voluto dalla Carta costituzionale. A ben vedere, inoltre, risulta violato altresì l'art. 2, lett. 1), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del quale costituisce principio e criterio direttivo generale, cui deve conformarsi il legislatore delegato, tra gli altri, la «salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche». Tutto questo proprio perché la cedolare secca si presenta idonea ad alterare il criterio della progressività del sistema tributario. La tassazione proporzionale, inoltre, avrà l'effetto di parificare (almeno tendenzialmente) la tassazione del rendimento del capitale immobiliare con quella prevista per il capitale mobiliare. Per effetto della nuova imposta, quindi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del capitale saranno (eccezione fatta per le locazioni di fabbricati ad uso commerciale) soggetti ad una tassazione proporzionale, laddove i redditi da lavoro continueranno (soli) a restare soggetti ad una tassazione progressiva. La fissazione dell'a-

liquota al 20 per cento, poi, comporta che il vantaggio, in termini di minore tassazione, sarà consistente per i contribuenti con aliquota marginale alta (43 per cento) e praticamente nullo per quelli con aliquota bassa (23 per cento). Ciò, anche in ragione del fatto che l'aliquota effettiva è inferiore a quella nominale; nel regime vigente, l'aliquota si applica sull'85 per cento o, con i contratti concordati, sul 59,5 per cento, del canone: sicché, per i contribuenti con aliquota nominale bassa, quella effettiva può risultare addirittura inferiore al 20 per cento, sì da non rendere conveniente la cedolare. Tutto questo, quando la giustificazione invocata, ossia il recupero di materia imponibile per effetto dell'emersione degli affitti in nero, non convince. Se un tale risultato sarà mai conseguito, con ogni probabilità esso andrà ascritto all'inasprimento delle sanzioni contemplato per il caso di omessa o infedele registrazione e/o dichiarazione ed al potenziamento dell'azione di contrasto, da realizzare ampliando i sistemi di incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati ed il coinvolgimento degli enti locali (comma 7, art. 1). In ogni caso, ammesso e non concesso che un simile recupero vi sarà, non è detto che ciò avvenga in modo omogeneo e nella misura auspicata su tutto il territorio nazionale. Ciò, non per inefficienze addebitabili agli enti locali, bensì, semplicemente, per la conformazione disomogenea dei rispettivi mercati immobiliari, che possono far sì che il fenomeno degli affitti in nero sia in talune realtà meno significativo che in altre. Con la conseguenza che nelle prime la perdita di gettito, conseguente alla riduzione delle aliquote, sarà sicura ed irrimediabile. Per le suddette ragioni, si ritiene di formulare un giudizio critico in merito all'introduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione;

ulteriore critica di ordine generale coinvolge invece la nuova IMU. La legge delega n. 42 ha previsto, come criterio direttivo, l'esclusione dell'imposizione patrimoniale sulla prima casa. Si tratta, tuttavia, di una soluzione eterodossa perché esclude dal prelievo proprio coloro che, in quanto elettori, sarebbero i titolari del potere di valutare politicamente gli amministratori, mentre tassa anche chi, se non residente, non può votare. Inoltre, si tratta di una soluzione fortemente sperequata: il tributo sul possesso degli immobili, ove circoscritto alle sole seconde case, penalizza i Comuni con scarsa attrattività turistica ed avvantaggia quelli con pochi residenti, rispetto agli immobili presenti (come, appunto, tipicamente i Comuni turistici). Ciò che appunto accadrà con l'IMU possesso. Sarebbe stato così auspicabile che il decreto si preoccupasse di perequare quella che, nei fatti, è e resta una stortura nel sistema, ancorché voluta dalla stessa legge delega. Sempre con riferimento alla nuova IMU e, più in generale, ai nuovi tributi introdotti dallo schema di decreto a favore dei Comuni, ciò che emerge dalla lettura della relativa disciplina è un modello di imposta fortemente centralizzato, in cui la normativa statale è pervasiva al punto da lasciare spazi estremamente esigui all'autonomia locale. Agli enti locali, a ben vedere, è riconosciuta solamente la possibilità di variare dello 0,3 per cento l'aliquota fissata con DPCM. Si attua, in tal modo, un sostanziale arretramento sul tema dell'autonomia tributaria, anche semplice-

mente rispetto al modello dell'ICI. Basta osservare, al riguardo, che il richiamo ai regolamenti, di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 è previsto limitatamente alla possibilità per i Comuni di inserire l'accertamento con adesione, di cui al D.lgs. n. 241/97. Se una puntuale definizione a livello legislativo del presupposto, dei soggetti passivi e della base imponibile è imposta dall'art. 23 Cost., trattandosi dei profili essenziali del tributo soggetti a riserva di legge, è certamente meno comprensibile, se non in un'ottica di semplificazione, una definizione puntuale delle rate (numero e scadenza) dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni. In questo modo, viene vanificato il potere regolamentare ancora riconosciuto, in materia di ICI, dall'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Soprattutto, appare contraddetto quella che dovrebbe rappresentare, addirittura, la filosofia di fondo dell'intervento, che – non si può dimenticare – dovrebbe essere di attuazione di una delega per il federalismo fiscale. È evidente, infatti, che a fronte di un dettaglio così accurato della normazione di rango legislativo, diventa difficile ipotizzare margini di autonomia lasciati agli enti locali;

considerato, in particolare, che:

l'art. 1 dello schema prevede – come si evince dalla rubrica – la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, intesa come attribuzione a tali enti del gettito di taluni tributi erariali, riferibili genericamente agli immobili. I tributi coinvolti non sono però devoluti per intero, bensì limitatamente al gettito riferito al prelievo nei confronti dei contribuenti privati non operatori economici: è esclusa la devoluzione del gettito riferito al prelievo nei confronti di un'impresa, un professionista o un Ente non commerciale. Dal momento che sono state incluse nell'elenco dei tributi devoluti anche imposte che tassano i trasferimenti di immobili, non si comprende, poi, perché non sia stata prevista altresì la devoluzione dell'imposta sul reddito relativa alla plusvalenza realizzata sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, di cui all'art. 67, lett. b) del TUIR, anche nella forma dell'imposta sostitutiva al 20 per cento, di cui all'art. 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quella sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Quella prevista all'art. 1, in ogni caso, è una mera devoluzione di gettito, nel senso che i tributi coinvolti sono e restano erariali. Una devoluzione di gettito, peraltro, neppure diretta ed immediata, giacché destinata a percorrere un sentiero «tortuoso», di risalita e successiva discesa, con numerosi «ostacoli», che rischiano di compromettere la novità di tale misura. Il gettito devoluto, peraltro, è destinato, primariamente, a finanziare la costituzione di un particolare Fondo sperimentale di riequilibrio. Di tale Fondo, tuttavia, a parte la durata, il fatto che sarà articolato in due sezioni e le modalità di finanziamento, non è però detto molto altro. Non è specificato, in particolare, come tale Fondo dovrà in concreto operare; se, cioè, la perequazione che dovrà attuare sarà per fabbisogni o per capacità fiscale. Astrattamente, entrambe le soluzioni sono possibili; ed entrambe sono

evocate. Così, mentre al comma 1 si prevede che il gettito dei tributi venga devoluto ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili cui il gettito si riferisce (formula, questa, che implicitamente evoca un'allocatione del gettito dei tributi erariali immobiliari in ragione della capacità fiscale dei singoli territori), il successivo comma 5 individua, quale criterio di cui tenere conto ai fini del riparto del Fondo, la determinazione dei fabbisogni *standard* (criterio del fabbisogno). Il testo della norma richiama, così, entrambi i criteri di perequazione ipotizzati dall'art. 21 della legge n. 42 del 2009, ossia il fabbisogno e la capacità fiscale. Tuttavia, l'art. 21 riferisce tali criteri distintamente, prevedendo espressamente il criterio del fabbisogno per il finanziamento delle funzioni fondamentali e quello della capacità fiscale per il finanziamento delle altre funzioni. Sarebbe invece opportuno chiarire, già nel testo dello schema in discussione, che il predetto Fondo dovrà funzionare in conformità con quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 42 del 2009. Il che significa, però, far prevalere la logica della perequazione per fabbisogno su quella per capacità fiscale (in via transitoria, l'80 per cento delle funzioni è considerato fondamentale). La previsione del Fondo solleva ulteriori perplessità. La prima concerne la durata, fissata in modo contraddittorio: inizialmente in cinque anni e poi collegata alla data di attivazione del Fondo perequativo, di cui all'art. 13 della legge n. 42 del 2009. Non è chiaro così cosa accada nel caso in cui, per qualunque ragione, il Fondo *ex art. 13* non venga istituito nei cinque anni previsti. Soprattutto, non sono esplicitate le ragioni dell'articolazione del Fondo in due sezioni, a parte l'aver previsto fonti distinte di finanziamento: le imposte indirette per la prima sezione e quelle dirette per la seconda (per inciso, a decorrere dal 2014 entrambe le sezioni saranno finanziate con quote del tributo municipale sui trasferimenti). La predetta articolazione potrebbe avere un senso, in realtà, ipotizzando una differente finalità perequativa per ciascuna sezione: ad esempio, per dare conto della capacità fiscale dei diversi enti con distinto riguardo ai tributi diretti ed a quelli indiretti. Un altro aspetto critico attiene alla determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale, nonché delle quote dei tributi devolute al Comune su cui insistono gli immobili. Si prevede, infatti, che tali determinazioni verranno fatte, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'economia. Ebbene, appaiono evidenti i rischi insiti in una simile previsione. Premessa la già rimarcata assenza di direttive stringenti circa i criteri per la ripartizione del Fondo ed il rapporto tra l'alimentazione di questo ed il gettito da assicurare all'ente su cui insiste l'immobile, c'è il rischio di negoziati estenuanti, anno per anno, in sede di fissazione di tali ammontari, con il corollario d'incertezza per gli enti in ordine alle risorse su cui poter fare affidamento. Il gettito dei tributi devoluti ai Comuni, oltre a dover finanziare il Fondo sperimentale di equilibrio, dovrà finanziare, in misura non trascurabile, anche lo Stato. Allo Stato, in particolare, è riservata una compartecipazione al gettito dei tributi devoluti (è abbastanza curioso che si parli di compartecipazione dello Stato

al gettito di tributi erariali, trattandosi semmai di una quota di gettito del tributo erariale sottratta all'assegnazione agli enti locali), oltre ad una quota dell'istituenda imposta municipale propria, di cui all'art. 4 (non solo di quella sui trasferimenti, destinata a finanziare anch'essa il Fondo, ma anche di quella sul possesso, posto che il comma 6 dell'art. 1 rinvia, indistintamente, all'art. 4, diversamente dal precedente comma 3, che richiama solo l'art. 4, comma 2, lett. b)). La misura della quota riservata allo Stato andrà determinata – tale determinazione è vista come condizione per il funzionamento dell'intero meccanismo; aspetto, questo, che chiarisce bene l'ordine delle priorità – in modo da assicurare la neutralità del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica: ciò significa che tale quota dovrà corrispondere alla differenza tra i trasferimenti fiscalizzabili ed il gettito dei tributi trasferiti, al netto dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica (attualmente devoluta ai comuni). Tuttavia, la previsione di questa riserva per lo Stato di una quota del gettito appare destinata a complicare non poco il quadro in cui andrà ad operare il nuovo strumento di finanziamento degli enti locali. Ne discende, così, un meccanismo assai contorto: il gettito dei tributi erariali sarà, in un primo tempo, acquisito allo Stato, che, al netto della quota spettante per assicurare la neutralità finanziaria dell'intera operazione, lo dovrà riversare alle due sezioni del Fondo. Quest'ultimo, successivamente, andrà ripartito tra i diversi enti locali, in ragione e per effetto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-città enti locali. Senza che, in tutto ciò, sia ben chiaro il ruolo che andrà riservato al riconoscimento dell'intervento degli enti locali nella lotta all'evasione, di cui a successivo comma 7. Al comma 7 si prevedono – come anticipato – diverse misure volte a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Tra queste, tralasciando quelle più «tradizionali» (come il premio per la collaborazione dei Comuni al contrasto all'evasione, di cui all'art. 1, co. 1, D.L. n. 203/05, qui elevato al 50 per cento, o il potenziamento dell'accesso alle banche dati), sicuramente originale si presenta il riconoscimento al Comune del «maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto». Originalità della previsione che, tuttavia, va ascritta, essenzialmente, ai dubbi che solleva. Innanzitutto, in merito all'impiego dell'avverbio «finora»: a parte, come rilevato nella relazione del Servizio del bilancio del Senato, l'incertezza del momento cui riferirla (entrata in vigore, pubblicazione della legge ecc.), lascia comunque intendere che la misura avrà una portata limitata al passato. Porta ad escludere, insomma, che il premio potrà essere accordato per gli accatastamenti di immobili ancora da realizzare. Senonché, letta in questi termini, la previsione appare ancora più eccentrica. Con l'art. 19 del D.L. n. 78/2010 si è già inteso rafforzare l'azione di contrasto ai fabbricati fantasma, in particolare, calendarizzando, in modo dettagliato, una precisa azione dell'Agenzia del territorio. Peraltro, come ricorda la relazione (scheda tecnica) del Servizio bilancio, gli effetti del potenziamento dell'attività dell'Agenzia del territorio sono già stati conteggiati con riferimento alla ma-

novra di finanza pubblica 2011-2013: non si comprende, pertanto, come si potrà giustificare lo storno delle corrispondenti risorse a vantaggio degli enti locali. Traspare, così, il mancato coordinamento della disciplina in esame con il regime introdotto in estate dal D.L. n. 78/2010, che invece sarebbe opportuno assicurare. Tornando all'esame del comma 7, lett. a), non è infine chiaro cosa si voglia intendere con la formula «maggior gettito derivante dall'accatastamento». Non si comprende, in particolare, se il riferimento è a tutti i tributi correlati all'accatastamento, quindi non solo i tributi catastali ma anche, genericamente, quelli fondiari, né se il «premio» per l'ente locale è limitato all'esercizio in cui si procede all'accatastamento o è senza limite. Incertezze, tutte queste, che possono a loro volta impattare sulla determinazione del gettito da riservare pro quota allo Stato e al finanziamento del Fondo sperimentale di cui al comma 3;

all'articolo 2 è introdotta una nuova forma di imposizione sui redditi da fabbricato, denominata cedolare secca sugli affitti. Ferme le critiche di ordine generale, formulate in precedenza, nel merito della disciplina proposta, si osserva, innanzi tutto, che la formula impiegata non è corretta: la cedolare secca, nella manualistica corrente (e non si rinvengono precedenti nella legislazione), individua i casi di tassazione con ritenuta obbligatoria a titolo d'imposta. Nel caso in esame si tratterà, semmai, di una forma di imposizione sostitutiva, certamente senza ritenuta. Per chiarezza, quindi, sarebbe corretto usare altra formula («imposta sostitutiva sui canoni di locazione»). Il testo del comma 1 contiene un'altra imprecisione, laddove parla di «determinazione». A ben vedere, la norma in commento non introduce un metodo alternativo di determinazione del reddito, che resta il canone di locazione, quanto di sua tassazione. Più correttamente, allora, andrebbe impiegata la locuzione «tassazione» in luogo di «determinazione». Il comma 5 detta le conseguenze sanzionatorie per il caso di omessa indicazione del canone in dichiarazione ovvero di indicazione dello stesso in misura inferiore a quella effettiva. Ebbene, va evidenziato che per l'ipotesi dell'omessa indicazione del canone in dichiarazione si è prevista la sanzione in misura fissa, da 516 a 2.064 euro (ossia il doppio della sanzione, da euro 258 ad euro 1.032, prevista dall'art. 1, comma 1, secondo inciso, del D.lgs. n. 471/97, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione senza debito d'imposta), laddove, per l'indicazione del canone in misura inferiore al reale, la sanzione è stabilita in misura proporzionale (dal duecento al quattrocento per cento della maggior imposta, pari al doppio – dal cento al duecento – della sanzione prevista dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 471/97, per la dichiarazione del reddito in misura inferiore a quella effettiva). In questo modo, la prima ipotesi viene ad integrare una violazione meno grave della seconda. Con riguardo all'altra sanzione individuata sempre al comma 5, per cui, limitatamente ai redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, in caso di accertamento con adesione o acquiescenza non è concessa l'ordinaria riduzione delle sanzioni (conseguentemente, qui l'unico vantaggio sarà la non applicazione del raddoppio delle sanzioni ordinarie), andrebbero incluse tutte le ipotesi di adesione contemplate dal D.lgs. n. 218/97 e, quindi, anche l'a-

desione ai verbali di contestazione e l'adesione all'invito, nonché la conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 546/92. Come si evince dal comma 6, la cedolare secca andrà a sostituire anche l'imposta di registro (dal 2011 per i contratti concordati e dal 2014 per tutti gli altri); nonostante questo, i contratti di locazione continueranno a dover essere registrati (comma 3). Si avrà qui un'ipotesi di registrazione gratuita, ossia di prestazione di una funzione (la registrazione) senza il pagamento della tassa corrispondente. Le maggiori perplessità, sul piano tecnico, le pone però il comma 8, laddove prevede, per il caso in cui i contratti di locazione ad uso abitativo non siano registrati entro il termine fissato dalla legge, che: (i) la durata del contratto sia di quattro anni; (ii) al rinnovo si applichi l'art. 2, comma 1, L. n. 431/98 (in particolare, laddove prevede che «in mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni»); (iii) il canone annuo sia determinato nella misura minima tra quello fissato dalle parti ed il triplo della rendita catastale. Le perplessità discendono dalla considerazione che il contratto non registrato è nullo (*ex art. 1, comma 346, legge 311/2004*) e che, per effetto della norma in esame, si determina il subentro di un contratto diverso da quello «voluto» dalle parti. E ciò, anche in caso di semplice registrazione tardiva («registrazione oltre il termine stabilito dalla legge»), ovvero di registrazione del contratto con importi del canone inferiori a quelli effettivi. Riesce tuttavia difficile giustificare una sanzione ulteriore, rispetto a quella – già onerosa – di cui all'art. 69, D.P.R. n. 131/86, richiamata dal comma 3, per il caso di omessa registrazione (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta), peraltro concepita come imposizione di una durata e di una misura del canone *ope legis*. Una tale sanzione appare marcatamente sproporzionata, al punto da ingenerare dubbi di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. L'interesse tutelato, infatti, è solo fiscale, mentre qui sono previste, accanto a sanzioni fiscali, anche sanzioni che impattano sull'esercizio del diritto di proprietà e sull'iniziativa economica; oltre al fatto che, in questo modo, si disattende l'art. 10, comma 2, della legge n. 212/00, ai sensi del quale «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto». Non si comprende, poi, l'esplicita estensione della sanzione in oggetto al caso del contratto di comodato fittizio (comma 9): il comodato fittizio, in quanto tale, andrebbe qualificato come contratto di locazione di cui non si sia (semplicemente) dichiarato il canone pattuito. Enunciando espressamente solo questa particolare ipotesi evasiva, si corre infatti il rischio di depotenziare la norma, rendendola inapplicabile ad altre ipotesi, quali, ad esempio, quella di contratti di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi non registrati. Da ultimo, va certamente modificata la scadenza prevista per la possibile regolarizzazione dei contratti senza applicazione delle sanzioni, attualmente fissata (comma 10) al 31 dicembre 2011;

con riguardo all'art. 3, potrebbe opportuna una formulazione meno ambigua del testo, che riprenda l'elenco dei tributi da sostituire attual-

mente previsto all'art. 4, per quanto riguarda l'imposta municipale principale, ed all'art. 7, per quanto riguarda quella secondaria;

all'art. 4 è introdotta la nuova imposta municipale (IMU). Un'imposta unica ancorché con due presupposti: possesso e trasferimento dell'immobile. La scelta di prevedere una sola imposta con due presupposti, peraltro così distinti (che evoca la vecchia INVIM), è criticabile: si tratta in realtà di due imposte profondamente diverse, per presupposto, natura e funzionamento, destinate peraltro a sostituire tributi differenti (quelli sul possesso dell'immobile, la prima; quelli sul trasferimento dell'immobile, la seconda). Come evidenziato anche dal Servizio del bilancio, i commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 4 vanno riferiti alla sola imposta sul possesso; per tale ragione se ne suggerisce lo spostamento all'art. 5. Il comma 8, dal canto suo, rinviando all'art. 6 per la determinazione dell'imposta sui trasferimenti, non ha alcun significato e potrebbe essere soppresso. Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dello schema, si prevede che una quota dell'imposta di cui all'art. 4 (senza distinguere se di quella sul possesso o sul trasferimento) è riservata allo Stato. Non è però chiarito come si dovrà procedere a tale assegnazione, posto che, a rigore, non dovrebbe essere in discussione la competenza dei singoli Comuni a riscuotere l'IMU. Non si comprende se ciascun ente sarà poi tenuto a riversare il gettito del tributo allo Stato. E in che misura, se per intero o *pro quota*. E con riferimento all'imposta municipale sui trasferimenti, destinata a finanziare altresì, ai sensi del comma 3 del citato art. 1, entrambe le sezioni del Fondo;

la disciplina dell'imposta municipale propria sul possesso è ripartita tra l'art. 4 e l'art. 5. Tale nuova imposta ricalca, sostanzialmente, l'ICI, di cui riprende presupposto, soggetti passivi e modalità attuative. In merito al presupposto, va segnalata in via prioritaria l'inopportunità di includere nella relativa definizione, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), l'esclusione dell'abitazione principale. Questo perché tale esclusione andrebbe meglio concepita come un'esenzione, che quindi non concorre a definire il presupposto ma ritaglia, all'interno di questo, un regime di favore per talune situazioni ed in ragione di finalità ritenute meritevoli ma non ascrivibili, propriamente, alla selezione della materia imponibile. Diversamente, si rischia una disciplina contraddittoria, nel momento in cui s'intende poi escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che abitazioni possono essere. Più corretto, dal punto di vista metodologico ma anche sistematico, è, allora, definire il presupposto in termini di solo possesso di immobili, per poi dettare, come norma agevolativa, l'esenzione dell'abitazione principale, che, coerentemente ad altre ipotesi già presenti nel sistema, può essere circoscritta per escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Va apprezzata, invece, la definizione del presupposto soggettivo per l'esclusione da imposta, in termini più stringenti di quella dettata con l'ICI, giacché limitata ad un'unica unità immobiliare, con un'unica unità pertinenziale, e alla contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sarebbe opportuno, invece, precisare meglio la nozione di immobile, nonché quella di terreni ed aree fabbricabili, anche semplicemente

recuperando le definizioni dettate ai fini ICI dall'art. 2 del D.lgs. n. 504/92, per le nozioni di fabbricato, terreni agricoli ed aree fabbricabili. Ciò, anche per rendere più agevole la determinazione della base imponibile, ai cui fini il comma 4 dell'art. 4 richiama l'art. 5 del predetto decreto legislativo, che però detta una disciplina riferita, segnatamente, ai fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree edificabili.

Sul piano dei soggetti passivi, è stato ripreso l'art. 1 del D.lgs. n. 504/92, in materia di ICI. Per l'IMU tuttavia, diversamente che per l'ICI, non si è precisato che gli immobili debbono insistere, comunque, sul territorio dello Stato; si potrebbe così ingenerare il dubbio che anche gli immobili situati all'estero siano oggetto di prelievo. Tra i profili della nuova imposta oggetto di una disciplina dettagliata – su cui si rinvia alle considerazioni di ordine generale formulate in precedenza – vi è quello delle esenzioni. Viene operato un rinvio al regime ICI (art. 7 del D.lgs. n. 504/92), con alcune importanti differenze. Tra le predette differenze, merita menzione quella che annovera come esenzione la non applicazione dell'imposta sugli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni (comma 8). Questo perché, invece, ai fini ICI l'analoga previsione è costruita come esclusione. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 504/92 sono infatti esclusi (non esenti) da imposta gli immobili, di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti reali minori, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio; ciò, indipendentemente dalla circostanza che tali immobili siano o meno destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Il comma 8, dell'art. 5 in esame, invece, intende la non applicazione dell'imposta agli immobili dei Comuni come un'esenzione, equiparando la loro posizione a quella di ogni altro ente pubblico diverso dallo Stato. Di conseguenza, l'esenzione è concessa solo per gli immobili destinati in via esclusiva a finalità istituzionale, a condizione che insistano sul rispettivo territorio. L'effetto che si determina, tuttavia, è paradossale: saranno soggetti ad imposta gli immobili del Comune che, pur presenti sul proprio territorio, non sono destinati, in via esclusiva, a finalità istituzionale. L'inserimento *ex novo* del requisito territoriale («nel proprio territorio») determinerà la tassazione di situazioni attualmente esenti dall'ICI (*ex art. 7 del D.lgs. n. 504/92*): in particolare, di tutti gli immobili che, pur destinati a finalità esclusivamente istituzionali, non insistono sui rispettivi territori. Sempre con riferimento alle esenzioni previste per la nuova imposta municipale, si segnalano importanti esclusioni dall'originario elenco dell'art. 7 del D.lgs. ICI, che forse meriterebbero una riflessione aggiuntiva: (i) quella di cui alla lett. c), ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, nonché parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile); (ii) quella prevista alla lett. g) e, cioè, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività

assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

con l'art. 6 è introdotta la nuova imposta municipale propria per il caso di trasferimento, destinata a sostituire le imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, ossia, stando all'art. 4, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Non viene sostituita l'imposta sui redditi sulle plusvalenze immobiliari, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, che, di conseguenza, continuerà ad essere dovuta. Ciò premesso, va subito chiarito che la disciplina in oggetto si mostra estremamente sommaria e lacunosa. Il presupposto, infatti, è genericamente individuato negli atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili ovvero traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia, nonché i provvedimenti di espropriazione ed i trasferimenti coattivi. Non è chiaro, però, quando si realizza il presupposto, se al momento della stipula dell'atto, della pronuncia della decisione giudiziale, dell'emanazione del provvedimento di esproprio (o entro un periodo da questi) o al verificarsi degli effetti traslativi, laddove non contestuali.

Va poi segnalata una palese incongruenza: se il presupposto è integrato dagli atti tra vivi, non si comprende perché il successivo comma 3 individui l'aliquota anche per i trasferimenti *mortis causa*. Questi, ai sensi del comma 1, sono, ovvero dovrebbero essere esclusi dall'imposta. Ma, anche volendo soprassedere su tale incongruenza, il problema testé evidenziato, dell'individuazione del momento in cui il tributo è dovuto, in una simile ipotesi si aggrava: per le successioni occorre infatti chiarire se il presupposto si realizza con l'apertura della successione o con l'accettazione dell'eredità. Nelle successioni *ab intestato* (senza testamento), tra l'altro, non c'è alcun atto. Sul piano della tecnica redazionale, è assolutamente da censurare la formula impiegata dal comma 2 per individuare le aliquote. Dal momento che viene introdotta una nuova imposta, non si può «abbattere» un'aliquota (tralasciando, in ogni caso, l'ineleganza, in un testo di legge, del termine «abbattere»): se l'imposta è nuova, è nuova anche l'aliquota che, allora, è semplicemente individuata. Ciò è tanto più vero nel caso del comma 3, dove, addirittura, l'aliquota sarebbe «ulteriormente abbattuta»: anche qui, come sia possibile abbattere ulteriormente un'aliquota, che prima non c'era, è difficilmente comprensibile. Trascurando volontariamente, in tutto questo, il fatto che – come evidenziato nella relazione predisposta dal Servizio tecnico – con la nuova imposta municipale i trasferimenti immobiliari finiranno per restare gravati (complessivamente) da una maggiore tassazione (per oltre 500 milioni) rispetto alla situazione attuale. Peraltro, dal momento che questa somma, stando alle elaborazioni della Ragioneria (pag. 5 della Relazione tecnica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7), eccederà in misura significativa (246 milioni di euro) il minor gettito conseguente all'introduzione della cedolare secca, dal decreto in esame deriverà un aumento dell'imposizione pari a 254 milioni di euro, in violazione dell'art. 28 della legge delega n. 42/2009, che ha previsto per i decreti delegati (comma 2, lett. b) «l'obiettivo di non

produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». Sul piano delle implicazioni finanziarie della misura le proiezioni sono nel senso di un maggior gettito derivante dalla nuova imposta, rispetto a quello delle imposte che saranno sostituite. Ma ciò sarà dovuto, esclusivamente, all'ampliamento delle ipotesi tassabili. A rigore, sia l'aliquota sia la base imponibile vengono ridotte: la prima, esplicitamente «abbattuta»; la seconda, prevedendo la generalizzazione del metodo catastale in luogo del criterio del corrispettivo/valore di mercato, attualmente previsto per i trasferimenti immobiliari. Viene contestualmente meno la franchigia in materia di successioni (attualmente pari a 1.000.000 di euro per coniuge e parenti, 100.000 euro per fratelli e delle sorelle e 1.500.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia una persona portatrice di handicap). Relativamente alla componente immobiliare dell'asse ereditario, così, si pagherà l'imposta in ogni caso, semmai nella misura fissa di 1.000 euro se il trasferimento ha ad oggetto una prima abitazione. Per questa via si afferma un modello ispirato al principio «poco ma sempre»; il che, tuttavia, dovrebbe far riflettere, ancora una volta, sulla scelta di fondo di allontanarsi sempre di più dalla progressività del prelievo;

all'articolo 7 si introduce l'imposta municipale secondaria facoltativa. Come già anticipato, il nome prescelto per questa imposta è quanto meno fuorviante. Premesso che un'imposta facoltativa è un ossimoro, qui la facoltà per i Comuni concerne solo la sostituzione di particolari tributi e non certo la non imposizione delle fattispecie da questi ultimi tassate. I tributi elencati dalla norma, che potranno essere sostituiti, sono però tra loro alternativi (dove c'è la Tosap non c'è la Cosap, e dove c'è l'imposta comunale sulla pubblicità non c'è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e viceversa): i tributi sostituibili, pertanto, sono al massimo tre e non cinque. La norma presenta un profilo di grande ambiguità, laddove prevede che possano essere sostituiti uno o più dei tributi elencati. Questo significa, infatti, che si potranno avere situazioni estremamente diversificate: casi in cui l'IMU facoltativa sostituisce tutti i tributi e casi in cui ne sostituisce uno (es. l'imposta sulla pubblicità) e non altri, che quindi rimangono (es. la Cosap). La tariffa dovrà allora essere modulata diversamente a seconda che siano sostituiti tutti o solo alcuni dei tributi previsti. Particolare perplessità desta la previsione di un *referendum* consultivo locale quale condizione per l'introduzione della nuova imposta. Innanzitutto, va detto che, se un simile istituto non è previsto nello Statuto, occorrerà modificare lo Statuto per poter introdurre l'imposta. Soprattutto, però, deve essere evidenziato che la previsione di *referendum* in materia di tributi è estranea alla nostra tradizione. I referendum abrogativi sono addirittura vietati in materia tributaria, ai sensi dell'art. 75, comma 2, Cost., e ciò, per una precisa ragione: la diffidenza verso iniziative demagogiche che potrebbero attentare ad un aspetto vitale dell'ente pubblico, quali è la previsione e la misura dei mezzi necessari al suo sostentamento. Non si comprende pertanto perché mai una tale esigenza non si dovrebbe porre – sebbene qui si tratti di un referendum consultivo e non abrogativo – per gli enti locali. Infine, non si comprende la ragione per escludere dal-

l'imposta gli immobili ad uso abitativo, stante il particolare presupposto del tributo in oggetto che – giova ricordare – è integrato dall'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. Significa escludere, relativamente ad imposte come Tosap e Cosap, i passi carrai e, per l'imposta sulla pubblicità, i messaggi pubblicitari su cartelloni installati sui tetti delle abitazioni o sulle targhe sui muri. Da ultimo, non chiaro quale debba essere il trattamento per gli immobili ad uso promiscuo;

ai sensi del comma 1, dell'art. 8, l'IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap. Al riguardo, si evidenzia che, nel regime attuale, solo l'ICI è indeducibile, mentre le altre imposte, di cui è prevista la sostituzione, sono deducibili; *in primis* l'imposta di registro. Per effetto della sostituzione, pertanto, il prelievo fiscale sul trasferimento di immobili sarà sempre indeducibile dall'imposta sul reddito e dall'IRAP, anche laddove oggi sarebbe deducibile. Con un ulteriore effetto indiretto di aggravio dell'imposizione. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, il regime introdotto con il decreto in discussione «concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni». Si dà atto, insomma, che quella introdotta è una disciplina solamente transitoria, come del resto conferma la circostanza che, rispetto al modello ipotizzato dall'art. 12 della legge delega, manca ogni riferimento alle compartecipazioni ai tributi erariali, che dovranno invece assumere un ruolo centrale nel nuovo assetto di finanziamento degli enti locali. Espressamente, poi, si rinvia all'adozione di un distinto decreto legislativo l'attuazione dell'art. 11, sul finanziamento delle funzioni locali e per il riparto del Fondo perequativo di cui all'art. 13. Sarebbe da precisare che solo la devoluzione del gettito dei tributi erariali è transitoria, non anche l'introduzione delle due nuove imposte municipali. Queste, difatti, comporteranno costi importanti di adeguamento in capo ai Comuni; sicché, non è ipotizzabile che siano destinate ad essere sostituite a breve, in occasione cioè dell'adozione del decreto con cui sarà dettata la disciplina a regime di attuazione della legge delega;

occorre, inoltre, rilevare che seppur parzialmente condivisibili, le modificazioni proposte nel parere del relatore, – anche recependo le indicazioni del Governo – non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale: addirittura, talune storture, già evidenziate con riferimento al testo originario, vengono ulteriormente esasperate;

considerato, infatti, che:

la prima modifica investe i tributi trasferiti. Il loro gettito, infatti, non sarà più devoluto per intero, ma solo limitatamente ad una quota, pari al 30 per cento; quota che, peraltro, non va ai Comuni, bensì al Fondo perequativo. Se così è, appare ancor più irrealizzabile – rispetto alla versione precedente, su cui si erano già espressi dubbi – la previsione del comma 1, laddove dispone la devoluzione del gettito dei tributi ai Comuni «relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio». Contestualmente si stabilisce che la cedolare secca non sia più devoluta per intero ai Comuni,

bensi limitatamente ad una quota, da fissare annualmente con Decreto ministeriale. Ebbene, dal momento che la quota dei tributi devoluti sarà, a questo punto, prefissata, per garantire la corrispondenza tra trasferimenti fiscalizzabili, e quindi da sopprimere, e risorse da assicurare ai Comuni (che devono equivalersi, per assicurare la neutralità finanziaria richiamata al comma 6), l'unica variabile rimarrà la quota di cedolare secca da assegnare ai comuni. Questi ultimi quindi si assumono per intero il rischio del suo funzionamento. Per recuperare, poi, il gettito ripreso allo Stato (70 per cento del gettito dei tributi erariali coinvolti), è però accordata ai Comuni una compartecipazione al gettito Irpef pari al 2 per cento: ma la compartecipazione costituisce una misura di finanziamento che contraddice l'idea stessa di federalismo fiscale, essendo una fonte di finanziamento assolutamente opaca che, come tale, si sottrae al giudizio degli elettori. Viene poi meno la ripartizione in due sezioni del fondo. Il che è positivo, posto che si era criticata simile partizione, giudicata artificiosa e sostanzialmente inutile. Tuttavia, la disciplina rimane lacunosa: il funzionamento del fondo, il suo finanziamento, la finalità perequativa perseguita (per fabbisogno o per capacità fiscale) rimangono indeterminati. È introdotta, effettivamente, una previsione *ad hoc* sulla ripartizione; oltre ad avere un termine (anno 2013), il criterio di ripartizione è limitato alla quota dei tributi devoluti, non interamente, ma solo in parte. Inoltre non si comprende perché venga valorizzato il numero dei residenti: tale criterio, difatti, non è previsto nella legge delega n. 42 per il funzionamento della perequazione (il riferimento alla dimensione demografica dei comuni, infatti, è operato solo con riguardo alla manovrabilità dei tributi, che deve essere disciplinata, appunto, «tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce»; cfr. art. 11 della legge n. 42 del 2009) e non appare di per sé automaticamente significativo, né in riferimento ad una perequazione per fabbisogno né in una per capacità fiscale;

all'art. 2 della proposta di parere del Relatore sono apportate alcune modifiche anche alla disciplina della cedolare secca. In particolare, viene alzata l'aliquota, dal 20 al 23 per cento, salvo che per i contratti concordati. Tale innalzamento, tuttavia, non risolve la criticità della misura. Sarebbe stato preferibile, volendo mantenere la tassazione separata, correggerla almeno con una moderata progressività (due aliquote – 23 e 33 – in ragione dell'entità del reddito fondiario, ad esempio). La previsione (comma 4) per cui non è ammesso il rimborso delle imposte (bollo e registro) già pagate appare fortemente iniqua. Penalizza ingiustamente coloro che si siano avvalsi di una misura addirittura incentivata dall'ordinamento, ossia il pagamento dell'imposta di registro, dovuta per tutta la durata del contratto, in un'unica soluzione. Penalizza, poi, anche coloro che, semplicemente, abbiano registrato/dovuto registrare il contratto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Novità significativa è quella introdotta al comma 11. Qui si prevede che una quota (non superiore a 400 milioni) del gettito riscosso con la cedolare secca sia destinata ad apposito fondo destinato ad interventi a favore dei locatori. La previsione lascia perplessi. Innanzitutto, perché saranno favorite solo le famiglie, e

non anche altre categorie certamente meritevoli, come pensionati e giovani precari. Peraltro, la presenza di figli è prevista come criterio preferenziale ma, parrebbe, non condizionante. In secondo luogo, perché non è certo condivisibile la forma di intervento prescelta. Il sostegno ai locatori, di per sé auspicabile, non è infatti diretto (ad esempio, nella forma di una maggiore detrazione o di una deduzione del canone dall' Irpef), bensì mediato dalla costituzione di un fondo. E questo suscita perplessità. In primo luogo, perché il fondo dovrebbe essere finanziato con il maggior gettito derivante dall'innalzamento delle aliquote. Ebbene, a parte la considerazione che una tale formulazione è imprecisa (l'innalzamento dell'aliquota, dal 20 al 23 per cento, è contemplato rispetto ad uno schema di decreto e non ad una legge già in vigore, sicché, a rigore, non c'è alcun innalzamento di aliquota, quanto una sua fissazione), non si può dimenticare che le previsioni sono tutte nel senso che, almeno per i primi anni, l'introduzione della cedolare secca determinerà una contrazione del gettito: non si comprende, allora, da dove dovrebbero arrivare le risorse per il fondo. In secondo luogo, perché l'intervento tramite un fondo, di cui peraltro non si chiarisce come dovrebbe funzionare, rimane una variabile dipendente da situazioni (di finanza pubblica) contingenti. Inoltre, manca di automatismo, nel senso che la capienza del fondo va verificata anno per anno, prima di poterne deliberare l'impiego: ma ciò significa, implicitamente, che i potenziali beneficiari non vi potranno fare alcun affidamento in via preventiva, non conoscendo se, quando e come arriva il sostegno. Infine, proprio perché automatico, l'intervento sembra prescindere dalla dichiarazione circa l'esatto ammontare dei canoni versati, laddove, anche incentivando il conflitto di interessi proprietario-locatore, si potrebbero ottenere risultati nella lotta agli affitti in nero;

con riferimento all'art. 4 della proposta di parere del relatore, la principale novità attiene alla determinazione dell'aliquota IMU: non più con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero dell'economia d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, bensì con legge annuale di stabilità. Inoltre, la riduzione dell'aliquota per gli immobili relativi all'esercizio di un'impresa, arte o professione, non è più automatica e generalizzata, bensì subordinata ad una scelta di ciascun singolo comune. I comuni possono altresì, nello stesso modo, deliberare la riduzione dell'aliquota per i soggetti IRES. In questo modo, però, per gli immobili produttivi di reddito d'impresa o lavoro autonomo, la tassazione sarà duplice: imposta sul reddito ed IMU. Tassazione, peraltro, in linea di principio in misura piena. Ciò, mentre gli immobili locati (da persone fisiche) saranno soggetti all'IMU con aliquota sempre dimezzata e gli immobili non locati sempre solo all'IMU;

la novità che va registrata all'art. 5 è, criticamente, l'introduzione dell'esenzione IMU per il caso previsto dalla lett. *i*) del D.Lgs. n. 504/92 (immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). La critica, in questo caso concerne il fatto che, proprio su questa previsione, è pendente una controversia in

sede comunitaria, in quanto sospettata di integrare un aiuto di Stato vietato. Al contempo, non si comprende la ragione per cui non sia stata allora reintrodotta anche l'esenzione di cui alla lett. g) e, cioè, per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

l'art. 6 è stato completamente riformulato. È sparita l'IMU sui trasferimenti e, al suo posto, è stato riscritto l'art. 1 della Tariffa, Parte prima, della legge di registro (D.P.R. n. 131/86).

In sostanza, il regime fiscale sui trasferimenti immobiliari, originariamente ipotizzato come tributo locale, sostitutivo di registro, bollo ed ipocatastali, viene ripreso, direttamente modificando l'imposta di registro, ossia il tributo erariale. Una simile soluzione, tuttavia, non sembra trovare copertura nella legge delega. Questa, invero, contempla anche la «trasformazione di tributi già esistenti» (art. 12, lett. a) della legge n. 42 del 2009), ma limitatamente ai tributi propri dei comuni, ovvero a dirsi, a tributi erariali che, trasformati, divengono locali. L'imposta di registro, tuttavia, non diventa un tributo proprio dei comuni: tale non la si può certo considerare per il solo fatto che una quota del gettito (30 per cento) è destinata ai comuni. Si ritiene, pertanto, che la previsione in oggetto sia operata al di fuori della legge delega n. 42;

con riguardo all'imposta municipale secondaria all'art. 7 (per inciso, la rubrica non è stata cambiata: dovrebbe sparire «facoltativa», come avvenuto nel testo dell'articolo), la modifica più significativa concerne l'eliminazione del *referendum* comunale. Rileva, poi, l'introduzione, alla lett. f), della previsione per cui i Comuni, nell'esercitare con potere regolamentare la facoltà di disporre agevolazioni ed esenzioni, lo debbono/possono fare «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale». Non si comprende, infatti (a parte il rilievo che analoga facoltà non è prevista per la ben più importante IMU) se questo intenda limitare la facoltà dei Comuni, imponendo loro un fine preciso – prima non contemplato – nell'introduzione di esenzioni/agevolazioni. Parimenti non si comprende cosa voglia intendere riconoscere ai Comuni la possibilità, con propri regolamenti, di dettare «ulteriori modalità applicative del tributo»: mancano infatti le coordinate entro cui un simile potere dovrebbe essere esercitato. Così come disciplinato, il potere regolamentare dei Comuni appare eccessivamente generico ed indeterminato;

all'art. 7-bis viene introdotta, *ex novo*, l'imposta di soggiorno. È prevista in misura fissa, entro una fascia di oscillazione tra 0,5 e 5 euro a notte. Subito si evidenzia che potranno beneficiare della nuova imposta solo i comuni capoluogo di provincia. Ne restano quindi esclusi tutti gli altri. Tralasciando considerazioni di carattere politico (si aggrava la sperequazione tra comuni turistici e comuni non turistici, già penalizzati dall'esenzione IMU prima casa; si prevede l'ennesimo tributo a carico di cittadini non elettori; si introduce un balzello che finisce per penalizzare una delle poche sicure ricchezze del Paese, ossia il turismo), va invece denunciata l'estrema lacunosità della disciplina, per la cui fissazione si fa rinvio

ad un DPCM. Una lacunosità che, tuttavia, rischia di mettere la disciplina in commento in palese conflitto con l'art. 23 della Costituzione: nella misura in cui, con ogni probabilità, saranno tenuti ad applicare e versare l'imposta gli esercenti delle strutture recettive, una tale previsione deve – appunto in osservanza dell'art. 23 Cost. – essere contenuta in una norma di rango legislativo;

all'art. 8 sono state introdotte due previsioni nuove, il cui contenuto, a rigore, non si giustifica nel quadro di un decreto legislativo. Qui, difatti, ci si limita a prevedere che, con ulteriori decreti legislativi si provvederà al riordino dell'imposta di scopo, dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, esenzioni ed agevolazioni per l'IMU (ancora e solo con legge statale) e dell'addizionale comunale. Sennonché, è evidente che quanto previsto non può costituire individuazione e definizione di principi di delega, da osservare in sede di promulgazione degli emanandi decreti. Non si comprende, pertanto, la ragione nè il senso della previsione;

per le rilevanti perplessità dettagliatamente elencate, in ordine alla compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria, riferite sia al testo governativo originario che alla proposta di parere del relatore,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

BELISARIO

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE
SEN. BARBOLINI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

premesso che:

il provvedimento al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009, che avranno una ricaduta diretta sul futuro delle nostre comunità locali, sull'ordinamento e la funzionalità amministrativa dei Comuni, sulla qualità della vita dei cittadini e sul carico fiscale dei contribuenti e delle imprese;

il provvedimento dovrebbe rappresentare uno dei pilastri fondamentali del futuro assetto federale del nostro ordinamento, e il risultato a cui si è giunti, per molteplici ragioni, non è quello delineato nella legge delega e che da più parti si auspicava;

il testo così come proposto all'esame della Commissione bicamerale incorpora numerose modifiche rispetto al dispositivo originario, frutto anche del confronto di merito sviluppatosi, che avrebbero reso necessario, pur nell'apprezzabile allargamento dei tempi consentiti per l'espressione del parere, un più ampio corredo di valutazioni tecniche e comparazioni;

a fronte del nuovo testo molte delle perplessità e delle preoccupazioni espresse in sede di discussione generale sul provvedimento depositato all'esame della Commissione bicamerale, non sono del tutto svanite. Al contrario, nuovi dubbi e criticità si aggiungono alle precedenti;

considerato che:

l'impianto generale del provvedimento che la Commissione si accinge a votare certamente non contribuisce alla creazione di un chiaro assetto per il federalismo fiscale, rispondente alle necessità e ai bisogni dei cittadini e delle amministrazioni comunali;

a seguito dell'approvazione di primi provvedimenti di delega, l'attuazione del federalismo appare molto distante da quello concordemente

pensato nella legge n. 42 del 2009, tanto che da più parti iniziano a sollevarsi riserve motivate e giudizi fondatamente critici;

la costruzione del federalismo sta procedendo attraverso passaggi non consequenziali e logici ma, al contrario, con interventi tra loro non coordinati. Allo stato attuale mancano all'appello i pilastri fondamentali su cui dovrebbero basarsi i provvedimenti in discussione, così come esplicitamente previsti nell'articolato della legge n. 42 del 2009, e dunque l'approvazione e l'avvio della discussione degli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità municipale, regionale e provinciale, risulta compromessa dall'assenza di una definizione compiuta della Carta delle Autonomie per quanto attiene a compiti e funzioni per i diversi livelli di governo, nonché della definizione dei fabbisogni e dei costi standard, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza, e dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo;

in assenza di tali fondamentali criteri, risulta molto difficile comprendere come la fiscalità municipale, quella regionale e delle province possa effettivamente funzionare e quali saranno le conseguenze della fissazione, ad un certo livello piuttosto che ad un altro, dei fabbisogni e dei costi standard, dei Lea e dei Lep e del funzionamento del fondo perequativo;

nell'attuale situazione, nessuno è obiettivamente in grado di affermare con certezza che il federalismo che si sta delineando produrrà effettivi vantaggi e benefici per i cittadini, mentre si può sicuramente constatare che il grado di autonomia finanziaria delle amministrazioni locali, per effetto delle misure individuate, risulta fortemente compresso a scapito di una maggiore rigidità e centralizzazione. Non è certo questo il federalismo che è stato pensato e tradotto nella legge n. 42 del 2009;

constatato che:

lo schema di decreto legislativo, così come modificato nel testo proposto dal relatore di maggioranza, evidenzia, in via generale, alcuni aspetti critici difficilmente superabili che contraddicono lo spirito della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale municipale;

in primo luogo, appare del tutto evidente che, così come proposto, vengono meno i principi cardine della responsabilità delle amministrazioni e dell'autonomia impositiva dei Comuni sanciti in più parti della legge delega;

solo per richiamare alcuni passaggi, l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, pone espressamente tra gli obiettivi del federalismo fiscale l'autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché la massima responsabilizzazione degli amministratori e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti;

analogamente, lo schema al nostro esame non sembra rispettare a pieno quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa, di mag-

giore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo e laddove si afferma che l'attribuzione di risorse autonome ai comuni deve avvenire secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

ma ciò che appare più evidente è l'assenza del principio, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera p) della legge n. 42 del 2009 che sancisce la tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

a tale proposito, è difficile comprendere come l'IMU possa assolvere al compito di massima responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei propri elettori e come possa rispondere al principio di territorialità considerato che la stessa grava sulle seconde case e sulle attività commerciali ed artigianali, ovvero sui cittadini per lo più non residenti nel territorio comunale;

in secondo luogo, l'obiettivo del superamento del sistema di finanza derivata e della definizione di un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti locali, di fatto, viene completamente disatteso;

con il sistema prefigurato dal provvedimento in esame si ritorna piuttosto ad un modello centralizzato di finanziamento dei Comuni, dove gran parte dell'attribuzione delle risorse finanziarie è affidata, a regime, ad un non meglio precisato meccanismo di funzionamento del fondo perequativo, al quale si affianca, per la residua parte, la devoluzione ai Comuni di taluni cespiti della fiscalità immobiliare, l'attribuzione di una «quota» del gettito connesso alle imposte sui trasferimenti immobiliari e la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A completamento del sistema, viene prevista l'attribuzione ai Comuni di una quota delle sanzioni amministrative comminate per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei cittadini relative alla segnalazione degli immobili che ancora non risultano accatastati agli uffici dell'Agenzia del territorio e l'attribuzione, ai soli comuni capoluogo di provincia, della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno, i cui proventi sono tuttavia vincolati ad interventi solo in favore del turismo;

appare del tutto evidente, pertanto, che il provvedimento, che avrebbe dovuto configurarsi come un grande rimodellamento del sistema di fiscalità municipale pensato a partire dal 1992 e che ha garantito, pur con limiti e disarmonie, fino alla soppressione dell'ICI sulla prima casa un elevato ed apprezzato grado di autonomia tributaria ai comuni, resta molto al di sotto di quell'ambizione;

il ruolo dell'autonomia tributaria comunale risulta, peraltro, significativamente ridotto rispetto alla situazione attuale, in quanto il provvedimento limita fortemente la portata applicativa dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, ovvero la potestà regolamentare di carattere generale. Gli unici poteri che lo schema riconosce ai comuni ri-

guardano la possibilità di aumentare o diminuire del 3 per mille l'aliquota dell'IMU possesso e di introdurre con regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso;

infine, non si può sottacere che lo schema di decreto legislativo al nostro esame, tradisce l'obiettivo di semplificazione del sistema tributario nel suo complesso. Tra l'altro, in questo provvedimento si è persa l'occasione di risolvere l'annosa questione TIA/TARSU che lascia nell'assoluta indeterminatezza il rapporto tra cittadini ed amministrazioni su un fondamentale servizio per l'igiene e la qualità urbana. Al contrario, rischiano di crescere il numero degli adempimenti a carico dei contribuenti;

da ultimo, si rileva che una parte significativa delle misure inserite nel provvedimento, ed in particolare i tributi sui trasferimenti immobiliari, ora che non sono più trasformati in un'imposta propria comunale (IMU «trasferimenti») e la stessa cedolare secca che è solo compartecipata, vengono a configurarsi come esorbitanti rispetto agli ambiti della delega, dato che con il provvedimento al nostro esame si interviene a riformare una parte significativa del sistema tributario nazionale attraverso la delega sul federalismo fiscale;

preso atto che:

in relazione alla tematica della devoluzione dei tributi, nonostante le modifiche introdotte al testo originario, si registra il mancato riconoscimento di un effettiva autonomia impositiva per i comuni, in ciò palesemente contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa;

con riferimento ai tributi citati dall'articolo 1 del provvedimento, così come modificato, ai comuni è attribuita solo una compartecipazione, in alcuni casi sull'intero ammontare del gettito (imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili e irpef, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario) e nei restanti casi su quota parte del gettito complessivo dei medesimi;

la scelta di attribuire ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, senza una chiara definizione dei meccanismi di ripartizione e di redistribuzione del gettito, si presta ad evidenti rischi di sperequazione territoriale e fra cittadini, assai molto meno evidenti nell'ipotesi di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

in tema di tasse di scopo non sono stati fatti significativi passi in avanti, comprimendo per tale via la possibilità per i comuni di avere nuove entrate finanziarie, anche *una tantum*, da destinare in modo specifico a talune tematiche non affrontate in alcun passaggio del provvedimento ed in particolare a quelle relative agli investimenti per interventi di tutela, di miglioramento e di sviluppo del territorio e dei servizi;

l'imposta di soggiorno viene rimessa alla esclusiva potestà dei capoluoghi di provincia e posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino a 5 euro per notte di soggiorno;

in tale ambito non si comprendono le motivazioni che hanno impedito a molte realtà locali, e soprattutto a quelle che registrano un'elevata presenza turistica sul proprio territorio, di avere entrate aggiuntive da destinare alla tutela e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, urbanistico ed architettonico;

altro aspetto del tutto incomprensibile è la scelta di destinare il gettito dell'imposta di soggiorno solo ed esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, e non anche ad altre tipologie di utilizzo;

considerato che:

con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, così come modificato, si segnala, in linea generale, l'assenza di chiari meccanismi di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio e soprattutto delle modalità di ripartizione delle risorse nei tre anni di suo funzionamento;

per quanto attiene ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione si evidenzia che lo schema di decreto non contempla la verifica di congruità da parte della Conferenza unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato - città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

sempre con riferimento alla scarsa trasparenza del meccanismo perequativo, al comma 5 dell'articolo 1, si prevede che con decreto ministeriale sono definite «le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione». Tale previsione sembrerebbe introdurre un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: tuttavia, non si specifica se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

rispetto al sistema di perequazione a regime (comma 5 dell'articolo 8) tutto è rinviato ad un successivo decreto legislativo correttivo ed integrativo da adottarsi ai sensi della legge n. 42 del 2009. A seguito delle modifiche introdotte, si prevede soltanto che il fondo perequativo sarà disciplinato «tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio» e soprattutto che ai fini della determinazione del fondo perequativo non si terrà conto delle

variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

uno degli aspetti maggiormente critici del provvedimento è che il Fondo perequativo a regime dovrà essere coordinato con la fiscalità municipale già introdotta con il provvedimento in esame, e per come sembrerebbero fissate le aliquote base, stando al decreto, il sistema perequativo a regime si dovrebbe configurare come un sistema orizzontale. Il che è in evidente contraddizione con i principi e i contenuti della legge n. 42 del 2009;

a tale proposito si evidenzia una delle maggiori problematiche del provvedimento: ovvero che la fiscalità e la perequazione avrebbero dovuto procedere parallelamente, al fine di rendere trasparenti, da subito, le ricadute su ciascun comune, sui cittadini e le imprese. Non è accettabile trattare la fiscalità municipale e liquidare la perequazione con un semplice rinvio;

osservato che:

la misura relativa alla cedolare secca, profondamente rivista rispetto alla versione iniziale, continua tuttavia a presentare una serie di problematiche e di criticità di assoluto rilievo;

rispetto al testo originario, viene proposto un innalzamento dell'aliquota al 23 per cento per i soli canoni non concordati. Il maggior gettito, pari alla differenza tra il 23 e il 20 per cento è previsto confluire in un fondo finalizzato a riconoscere agevolazioni a famiglie con figli a carico. Per i contratti a canone concordato l'aliquota rimane al 20 per cento;

una prima evidente criticità riguarda gli effetti finanziari della misura. La tesi sostenuta nella relazione tecnica iniziale era basata sul presupposto che le agevolazioni introdotte sarebbero state talmente vantaggiose per i contribuenti, che, associate a sanzioni a carico degli affittuari e favorevoli agli inquilini, avrebbero determinato una significativa emersione di redditi attualmente esclusi dalla tassazione. L'innalzamento dell'aliquota al 23 per cento per la cedolare secca, ossia ad un livello pari al primo scaglione di reddito dell'IRE proprio dell'80 per cento dei contribuenti, prefigura una significativa flessione dell'appetibilità del beneficio fiscale della cedolare secca;

tale ridotta appetibilità cambia profondamente i presupposti alla base delle valutazioni sugli effetti finanziari dell'intervento, che così come strutturato, rischia di generare un significativo ammanco di risorse al bilancio dello Stato;

nel corso degli ultimi 10 anni, la posizione di tutti i Ministri dell'economia e delle finanze, supportati dalle valutazioni tecniche della Ragioneria Generale, è stata sempre quella che la cedolare secca determinava, almeno nel primo anno, una perdita di gettito pari a circa 2,5 miliardi di euro, per poi diminuire gradualmente negli anni successivi. Ma un simile percorso era ritenuto possibile solo a fronte di un altro fattore: la contemporanea previsione della detrazione del 19 per cento delle spese

sostenute dai cittadini per l'affitto, in modo tale da creare una convergenza di interessi tra locatore e locatario;

la tesi volta a dimostrare che i risultati dell'emersione rimangono i medesimi rispetto a quelli inizialmente stimati, pur in presenza di un incremento significativo dell'aliquota e proponendo di ridistribuire come maggiore spesa la differenza tra il 23 e il 20 per cento, alla luce delle predette considerazioni, appare pertanto del tutto improbabile;

una seconda criticità, strettamente connessa con la prima, riguarda gli effetti distorsivi della misura. L'innalzamento dell'aliquota al 23 per cento, ossia ad un livello pari al primo scaglione di reddito dell'IRE proprio dell'80 per cento dei contribuenti, apparentemente vantaggiosa per tutti i locatori proprietari immobiliari, ha un effetto pressoché neutro rispetto alle scelte di tale parte dei contribuenti. Il beneficio della misura è, quindi, solo ed esclusivamente ad appannaggio degli scaglioni di reddito più alto e tanto più alto è il reddito del proprietario dell'immobile locato, tanto più forte è il vantaggio fiscale;

si produce, in sintesi, una smagliatura nei conti pubblici, il cui vantaggio è ad appannaggio solo ed esclusivamente di una parte dei contribuenti: quella dei proprietari di immobili con i redditi più alti. L'imposta si rivela pertanto fortemente regressiva;

altro aspetto critico riguarda gli effetti della misura sui canoni concordati. In presenza di contratti di locazione a canone concordato spariscono una serie di agevolazioni, sia per il proprietario sia per il conduttore, che finora hanno garantito l'appetibilità di tale strumento e ciò contribuirà ad una forte contrazione nell'utilizzo di tale importante strumento sociale, quale si è rivelato nelle realtà in cui è stato opportunamente valorizzato e sostenuto, a vantaggio dei contratti di locazione a canone libero, con ricadute difficilmente gestibili proprio nei comuni a più alta tensione abitativa;

sottolineato che:

riguardo all'imposta municipale propria, pur a fronte delle modifiche introdotte, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità;

l'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta effetti distorsivi di non poco rilievo. In linea generale, si prefigura un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre si penalizzano quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a prevalente vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse;

l'imposta municipale propria contraddice palesemente i principi fondamentali della legge n. 42 del 2009 in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. In particolare:

– l'imposta municipale è dovuta annualmente dai contribuenti in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con *«la legge di stabilità, in*

modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica». Ai comuni è concessa esclusivamente la facoltà di deliberare in consiglio comunale, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, una modifica, in aumento o in diminuzione, (sino a 0,2 punti per gli immobili locati e a 0,3 punti percentuali per gli altri) dell'aliquota fissata dalla legge di stabilità. Così come formulata, viene meno la certezza delle risorse finanziarie per i comuni, in quanto l'imposta principale può essere rivista ogni anno dal Governo come se fossero trasferimenti;

– l'imposta municipale grava sui cittadini non residenti nel territorio comunale, sugli esercizi commerciali e sulle attività imprenditoriali, artigianali e professionali. Il ristretto margine di autonomia e pertanto la scelta di aumentare o diminuire il carico dell'IMU potrà avvenire senza particolari effetti sui residenti facendo venire meno la necessaria correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

– nella nuova versione del testo non si prevede più un dimezzamento automatico dell'aliquota-base IMU per gli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ma si lascia l'adozione di questa agevolazione ad una decisione discrezionale del comune. Si ricorda che questa agevolazione è giustificata dall'obiettivo di non gravare troppo i contribuenti (come le persone giuridiche o quelle fisiche nella loro attività di impresa e di lavoro autonomo) che non beneficiano della cancellazione dell'Irpef sui redditi fondiari e sono invece penalizzate dell'aumento (più o meno il raddoppio) dell'aliquota IMU rispetto all'attuale Ici. Il rischio, pertanto, è che i comuni in ristrettezze finanziarie scarichino gli oneri dell'aggiustamento sui proprietari degli immobili commerciali che spesso non risiedono nel territorio del comune, ovvero che, venendo incontro alle esigenze da questi ultimi rappresentate, le Amministrazioni non conseguano le entrate potenzialmente attribuite, con pregiudizio della quanti/qualità dei servizi da assicurare;

altro aspetto dell'IMU che desta non poche preoccupazioni riguarda le possibili ricadute dell'imposta sulla tutela e la conservazione del territorio. Nel lungo periodo, la natura dell'imposta indurrà inevitabilmente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei comuni;

preso atto che:

la cosiddetta «IMU trasferimenti», che nel testo originario determinava una forte sperequazione tra i Comuni di piccole dimensioni e quelle di grandi dimensioni è stata sostanzialmente soppressa;

in luogo dell'IMU trasferimenti è stata prevista una nuova disciplina impositiva sui trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dal 2014, i cui contenuti appaiono del tutto estranei all'oggetto della delega;

si evidenzia la problematica dell'indeducibilità dell'Imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi aggravii, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

infine, l'imposta municipale secondaria, ha raccolto molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia, che non appaiono del tutto risolti nel testo aggiornato, pur a fronte della previsione dell'obbligatorietà dell'imposta a partire dal 2014;

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» siano sostituite con le seguenti: «sono attribuite, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito»;

2) all'articolo 1, comma 1, la lettera g), sia sostituita dalla seguente: «g) imposta sostitutiva sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.»;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.»;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.»;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa

con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito iva ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune»»;

6) all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dai seguenti: «4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»»;

7) all'articolo 1, comma 5, le parole: «delle due sezioni» siano soppresse;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: «Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-*bis* sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

9) all'articolo 1, comma 6, i primi due periodi siano sostituiti con il seguente: «Il gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.»;

10) all'articolo 1, comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale

di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3»;

11) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

12) all'articolo 2, ovunque ricorrano, le parole:«Cedolare secca» siano sostituite dalle seguenti: «Imposta sostitutiva»;

13) all'articolo 2, i commi da 1 a 7, siano sostituiti dai seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«16. (Detrazione per canone di locazione). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«16-bis. (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). – I redditi da fabbricati e immobili ad uso residen-

ziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articolo 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.

I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 2, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della detrazione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: *5-bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

14) all'articolo 2, dopo il comma 7, siano inseriti i seguenti: «*7-bis*. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

15) all'articolo 2, comma 10, le parole «entro il 31 dicembre 2010» siano sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

16) all'articolo 2, sia soppresso il comma 11;

17) all'articolo 3, comma 1, le parole «in sostituzione delle attuali» siano sostituite dalle seguenti: «in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014»;

18) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola «facoltativa» sia soppressa;

19) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento. 3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.»;

20) all'articolo 4, i commi 1 e 2, siano sostituiti dai seguenti: «1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale»;

21) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi»;

22) all'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con distinto decreto legislativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e comunque non superiore al 7 per mille. Nel medesimo decreto sono stabiliti i limiti di variazione dell'aliquota, in aumento o in diminuzione, in misura tale da garantire ai comuni gli stessi margini di sforzo fiscale sulle basi imponibili proprie attualmente assicurati dall'imposta comunale sugli immobili.»»;

23) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

«6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.»;

24) all'articolo 4, il comma 8, sia soppresso.;

25) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446. E' fatta salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.»;

26) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «con adesione del contribuente» siano inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,»;

27) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole «la liquidazione,» e le parole «gli articoli da 11 a 15,» siano sostituite dalle seguenti: «gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15»;

28) all'articolo 5, comma 8, le parole «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h),» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),»;

29) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento»;

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis). 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»;

30) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

31) all'articolo 7, comma 2, la parola «facoltativa» sia soppressa;

32) all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), le parole «la liquidazione,» siano soppresse;

33) all'articolo 7, comma 2, la lettera *e*) sia sostituita dalla seguente:

«*e*) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;»;

34) all'articolo 7, comma 2, lettera *f*) siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo»;

35) Dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. (*Contributo di soggiorno*). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio. 2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo dello 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie. 3. Il contributo di soggiorno, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione. 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato – Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate. 5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,

n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.»;

«Art. 7-ter. (*Incentivi alle Unioni di comuni*). 1. Le disposizioni i cui agli articoli da 7-ter e 7-quater si applicano ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

«Art. 7-quater. (*Misure in materia di finanza pubblica*). 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sull'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

36) All'articolo 8, comma 4, le parole: «predetto limite»

37) all'articolo 8, sostituire il comma 5 con i seguenti: 5. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le partecipazioni ai tributi erariali assegnate ai comuni sono attribuite al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. 5-bis. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali la quota della compartecipazione al gettito dell'IVA a favore dei comuni viene fissata nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle partecipazioni al loro finanziamento attribuite, l'integrale finanziamento del complesso delle funzioni fondamentali in almeno un comune. 5-ter. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali viene

fissata una seconda quota della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei comuni nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, in almeno un comune il finanziamento della capacità fiscale pro-capite calcolata nella media dei comuni. *5-quater*. I trasferimenti perequativi necessari per il finanziamento integrale del complesso delle funzioni fondamentali e della capacità fiscale pro-capite media in tutti gli altri Comuni diversi da quelli pienamente finanziati mediante i tributi propri e le compartecipazioni sono finanziati mediante la fiscalità generale dello Stato. *5-quinquies*. La quota di compartecipazione Iva di cui al comma *5-ter* è periodicamente rivista in concomitanza con la revisione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali che tale compartecipazione concorre a finanziare. *5-sexies*. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono stabilite le ulteriori modalità attuative dell'articolo 13 della medesima legge».

38) all'articolo 8, sia soppresso il comma *6-bis*.

Si valuti, altresì, l'opportunità di:

– *inserire, in alternativa alla condizione n. 6), la seguente:*

a) all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2014.»;

– *inserire, in alternativa alla condizione n. 9), le seguenti:*

a) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da «Allo Stato» fino a «30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: «La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g)*, devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita»;

b) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3» siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2»;

c) all'articolo 1, comma 6, le parole da «L'efficacia delle disposizioni» fino a «fabbisogni standard.» siano sostituite dalle seguenti «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g)*, devoluta ai comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.»;

– *prevedere che attraverso appositi decreti correttivi al testo in esame, sia restituita una più ampia autonomia tributaria comunale, rico-*

noscendo ai comuni la potestà regolamentare di carattere generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446.

Il relatore, sen. BARBOLINI

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE ON. LA LOGGIA**

(v. seduta del 20 gennaio 2011)

21.

VITALI, SORO, BARBOLINI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI,
NANNICINI, STRADIOTTO

*Sostituire le condizioni da n. 1) a n. 55) della proposta di parere del
relatore La Loggia con la seguente:*

1) lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Sistema fiscale dei comuni a regime)*. – 1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

- a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
- b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;
- c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b) della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2. - (*Imposta comunale sui servizi*). – 1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizza-

zione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non do-

vute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3. - (*Altri tributi propri e di scopo*). - 1. I Comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all' articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale

che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4. - (*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*). - 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5. - (*Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*). - 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito del-

l'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli artt. 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del fondo perequativo di cui al precedente art. 1, comma 3.

Art. 6. - (*Disposizioni finali*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale».

Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

$$Gg(N, M) = 1 + (NI) \frac{2}{3} + M \frac{1}{3}$$

g(N) – indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

$$T = t(EA) / g(N, M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

28.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Dopo la condizione n. 1) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

«1-bis Al comma 1, le parole: "è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito" siano sostituite dalle seguenti: "sono attribuite, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito"».

29.

VITALI, ENZO Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto

Dopo la condizione n. 1) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

«1-bis) Le parole «cedolare secca» siano sostituite dalle seguenti: "imposta sostitutiva" ovunque ricorrano».

25.

STRADIOTTO

Dopo la condizione n. 1) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

1-bis) All'articolo 1, comma 1, le lettere b), d) e) ed f) siano soppresse;

conseguentemente sopprimere la condizione n. 3);

conseguentemente alle condizioni n. 4) e n. 8) sopprimere le parole: «ed 1-bis»;

conseguentemente dopo la condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

5-bis). Al comma 4 sia soppressa la lettera a);

conseguentemente dopo la condizione n. 9) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

9-bis). Al comma 6 sostituire le parole: «dalla lettera b) del» con la seguente: «dal».

30.

ENZO BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione n. 3) della proposta di parere del relatore La Loggia, comma 1-bis, sostituire le parole «la devoluzione» con le seguenti «l'attribuzione».

10.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Sostituire la condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: 5) All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune».

Conseguentemente, alla condizione n. 53), sopprimere il capoverso comma 6-bis.

31.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia, con la seguente: «5) All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

"3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

63.

BOCCIA

Alla condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i comuni montani è prevista una maggiorazione del 5 per cento della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui il 2 per cento confluisce nel fondo di riequilibrio e solidarietà regionale per i comuni montani a medio ed elevato svantaggio socio-economico. Le regioni definiscono lo svantaggio socio-economico, nonché l'attivazione del fondo e la ripartizione delle relative risorse».

33.

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 6) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «6) All'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

"4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma"».

64.

BOCCIA

Dopo la condizione n. 6) della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire la seguente:

«6-bis. All'articolo 1, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai comuni montani, in cui insiste un impianto di sfruttamento delle risorse naturali a fini energetici, è attribuita un'accisa pari al 10 per cento dell'energia prodotta"».

34.

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO

Alla condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia dopo le parole «sino al 2013» inserire la seguente: «anche».

35.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia prima delle parole: «In caso di mancato accordo» premettere il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre».

22.

Paolo FRANCO

Dopo la condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

8-bis). All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole «5.000 abitanti» siano inserite le seguenti «, con particolare riguardo ai comuni montani e ai comuni delle isole minori,».

2.

CORSARO

Dopo la condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

8-bis) All'articolo 1, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «idonee comunque ad assicurare che una quota di risorse non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo sia ripartita in favore di tali enti».

36.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire le condizioni n. 9) e n. 10) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «9) All'articolo 1, comma 6, il primo periodo e il secondo periodo siano sostituiti dai seguenti: "La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3"».

37.

MISIANI

Dopo la condizione n. 9) della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire la seguente:

«9-bis) all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: "In ogni caso il gettito derivante dalla dinamica delle basi imponibili oggetto di devoluzione resta assegnato al comune dove esso è prodotto; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette all'ANCI le informazioni relative alla dinamica, ai gettiti ed alla base imponibile"».

11.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione n. 9) della proposta di parere del relatore La Loggia sostituire le parole: «La quota di gettito» con le seguenti: «Il gettito»;

conseguentemente alla condizione n. 11) sostituire le parole: «quota del gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni» con le seguenti «quota di compartecipazione».

38.

SORO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione n. 11) della proposta di parere del relatore La Loggia sostituire le parole: «Per l'anno 2011» con le seguenti: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del fondo di riequilibrio».

39.

ENZO BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Dopo la condizione n. 11) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

«11-bis. All'articolo 1, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: "6-bis. In ogni caso le aliquote dei tributi o i livelli di compartecipazione dei gettiti attribuiti dal presente decreto legislativo ai comuni possono essere modificati previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali"».

40.

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sopprimere la condizione n. 12) della proposta di parere del relatore La Loggia.

7.

CORSARO, STANCANELLI

Alla condizione n. 13) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2012 è data facoltà ai comuni di prevedere, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ed altri strumenti deflattivi del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dalla legge statale, ivi compreso il pagamento rateale delle somme dovute senza maggiorazione degli interessi.

Con il medesimo regolamento i comuni possono prevedere, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati ai concessionari della riscossione concernenti l'imposta comunale sugli immobili, la possibilità per i debitori di estinguere in via agevolata il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari ad almeno il 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

7-quinquies. A decorrere dal 2014, con le medesime modalità di cui al comma *7-quater*, è data facoltà ai comuni di prevedere forme di definizione agevolata dei debiti tributari relativi all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 del presente decreto».

12.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Sostituire le condizioni da n. 14) a n. 21) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: **14)** I commi da 1 a 7 dell'articolo 2 (cedolare secca sugli affitti) siano sostituiti dai seguenti: «1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«16-bis. - (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). - I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento. I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettiva-

mente nel limite di 500, 1000, 1.500, 2000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 2, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della detrazione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente: *5-bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

conseguentemente sopprimere la condizione n. 24).

41.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione n. 14) della proposta di parere del relatore La Loggia, comma 1, sostituire le parole: «In alternativa facoltativa» con le seguenti: «Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa».

13.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione n. 15) della proposta di parere del relatore La Loggia sostituire le parole: «di un'aliquota del 23 per cento» con le parole: «di un'aliquota del 20 per cento»;

conseguentemente alla condizione n. 16) sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «al 15 per cento».

42.

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Dopo la condizione n. 15) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente: «15-bis). All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "la registrazione del contratto di locazione" siano inserite le seguenti: "da cui risulti l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sugli affitti"».

3.

CORSARO

Sostituire la condizione n. 21) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

«21. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "o da enti non commerciali" con le seguenti: "ad eccezione delle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e dagli istituti autonomi case po-

polari in relazione ai canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione agli enti medesimi"».

43.

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO

Sostituire la condizione n. 21) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «21. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole: "o da enti non commerciali" siano sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi"».

44.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI SORO, STRADIOTTO

Dopo la condizione n. 22) della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire la seguente: «22-bis). All'articolo 2, dopo il comma 7-bis, sia inserito il seguente:

«7-ter. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

14.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Sostituire la condizione n. 24) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: 24) All'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: «11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare".

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 12, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della detrazione di cui al comma 11, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

14. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,*

inserirle nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

45.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 24) della proposta di parere del relatore La Loggia, con la seguente: «24) All'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: "11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori"».

46.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 24) della proposta di parere del relatore La Loggia, con la seguente: «24) All'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: "11. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art.16. - Detrazioni per oneri di locazione. - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000".

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare"».

47.

ENZO BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 28) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: 28) All'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «con deliberazione del consiglio comunale» e le seguenti «l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali»;

48.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione n. 30) della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati,

per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi».

***9.**

GALLETTI, D'ALIA

Dopo la condizione n. 30) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente: 30-bis) All'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili».

***15.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Dopo la condizione n. 30) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente: 30-bis) All'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili».

49.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire le condizioni n. 31) e n. 32) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «31) All'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'aliquota di imposta è stabilita con distinto decreto legislativo, anche correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. L'aliquota così determinata non può comunque essere superiore al 7 per mille. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,8 punti percentuali"».

50.

MISIANI

Sostituire la condizione n. 31) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «31) All'articolo 4, comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente: "Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale l'aliquota è pari all'8,5 per mille; eventuali variazioni dell'aliquota di base e conseguenti aggiustamenti agli equilibri finanziari del comparto possono essere determinati solo attraverso la legge di stabilità e previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"».

16.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Dopo la condizione n. 31) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente: 31-bis). All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «rispetto dei saldi di finanza pubblica» siano inserite le seguenti: «e comunque non superiore al 7 per mille».

26.

STRADIOTTO

Dopo la condizione n. 32) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente: 32-bis: All'articolo 4, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo».

17.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Sopprimere la condizione n. 34) della proposta di parere del relatore La Loggia.

51.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 34) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

«34) All'articolo 4, il comma 8 sia soppresso;».

4. Corsaro

Alla condizione n. 34) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta di cui al presente articolo non si applica in ogni caso agli immobili in possesso delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e degli Istituti autonomi case popolari».

52.

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 37) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «37) All'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi"».

53.

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO

Alla condizione n. 42) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire le parole: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),» con le seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i),».

54.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI STRADIOTTO, SORO

Dopo la condizione n. 43) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente: «43-bis) All'articolo 5, dopo il comma 9, sia aggiunto il seguente: "9-bis. A decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è fissato al dieci per cento per tutte le categorie immobiliari ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale e anche in misura differenziata per ciascuna tipologia, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio per le diverse tipologie di fabbricati. Tale procedimento non si applica nei comuni che, tramite accordi con l'Agenzia del territorio, procedano alla rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su base puntuale o attraverso le microzone. Al fine di incentivare tale processo l'Agenzia del territorio promuove entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale per la rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su base puntuale o per microzone"».

5.

CORSARO

Alla condizione n. 44) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il comma 4 dell'articolo 6 dello schema di decreto, come ivi formulato, con il seguente: «4. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura del 2 per cento per gli atti di trasferimento a qualunque titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica

(ATER) e degli Istituti autonomi case popolari. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali».

18.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire le parole: «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno» con le seguenti «da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno».

6.

STANCANELLI

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire le parole: «da 0,5 a 5 euro per notte» con le seguenti: «da 0,6 a 6 euro per notte»;

1.

BERNINI

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-bis, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città e per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi all'accoglienza turistica».

8.

D'UBALDO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il capoverso articolo 7-bis, con il seguente: «Art. 7-bis. - (Imposta di soggiorno). – I comuni interessati da rilevanti flussi turistici rispetto alla popolazione residente possono istituire con deliberazione

del consiglio comunale una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle stesse da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato - città è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo».

Conseguentemente Sopprimere la lettera a) delle osservazioni allo schema di decreto legislativo così come formulate nel parere del relatore La Loggia.

55.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il capoverso «Art. 7-bis» con i seguenti: «Art. 7-bis. - (Imposta di soggiorno). - 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 5 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del

contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 7-bis.1. - (*Contributo sulle valorizzazioni immobiliari*). – 1. I Comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 7-bis.2. - (*Addizionale sui diritti di imbarco*) – 1. I Comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 7-bis.3. - (*Incentivi alle Unioni di comuni*) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

56.

MISIANI, D'UBALDO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il capoverso «Art. 7-bis» con il seguente: «Art. 7-bis. - (Imposta di soggiorno). – 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni turistici, individuati da apposita intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento in riferimento ai flussi turistici, alla presenza di siti di interesse turistico sia di natura culturale

che ambientale e paesaggistica, possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione nella misura variabile da 0,5 a 10 euro per notte di soggiorno, comunque entro il limite del 4% della tariffa giornaliera. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e di servizi di trasporto pubblico locale.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato – città autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo».

27.

STRADIOTTO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia aggiungere in fine il seguente capoverso: «Articolo 7-quater. - (Canone municipale facoltativo). – Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, «spazi verdi pubblici» ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici».

57.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO, SORO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, dopo il capoverso «Art. 7-bis» inserire il seguente: «Art. 7-bis.1. - (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). – 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo

giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e d autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere rag-

giunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

58.

SORO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, capoverso: «Art. 7-ter», comma 1, dopo le parole «assunti con il patto di stabilità e crescita» siano aggiunte le seguenti: «ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sull'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale».

59.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, capoverso «Art. 7-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1 e della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

19.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Dopo la condizione n. 51) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente: 51-bis). All'articolo 8, comma 5, dopo le parole «predetto limite» siano inserite le seguenti: «anche con riferimento alle tariffe».

60.

CAUSI, ENZO BIANCO, VITALI, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 52) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: «52) all'articolo 8, il comma 6 sia sostituito dai seguenti: "6. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali assegnate ai comuni sono attribuite al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali.

6-bis. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali l'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni viene fissata nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, l'integrale finanziamento del complesso delle funzioni fondamentali in almeno un comune.

6-ter. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali viene fissata una seconda aliquota della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche a favore dei comuni nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, in almeno un comune il finanziamento della capacità fiscale pro-capite calcolata nella media dei comuni.

6-quater. I trasferimenti perequativi necessari per il finanziamento integrale del complesso delle funzioni fondamentali e della capacità fiscale pro-capite media in tutti gli altri comuni diversi da quelli pienamente finanziati mediante i tributi propri e le compartecipazioni sono finanziati mediante la fiscalità generale dello Stato.

6-quinquies. L'aliquota di compartecipazione Irpef di cui al comma 6-ter è periodicamente rivista in concomitanza con la revisione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali che tale compartecipazione concorre a finanziare.

6-*sexies*. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono stabilite le ulteriori modalità attuative dell'articolo 13 della medesima legge"».

61.

D'UBALDO, MISIANI

Sostituire la condizione n. 52) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

«**52)** All'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale. Il finanziamento del fondo è garantito dallo Stato, prevalentemente con quote aggiuntive dei tributi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), e) ed f), con esclusione di quanto già devoluto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis); il fondo perequativo deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto, tenendo conto dei fabbisogni standard per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard in sede di accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengono aggiornate l'entità del fondo e le fonti di finanziamento».

62.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Sostituire la condizione n. 53) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

«**53)** All'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti: "6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2011, si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso

il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiorrenni;

c) nel caso di abitazioni locare a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione;

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravati fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-ter. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo pe-

riodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-quater. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate"».

23.

Paolo FRANCO

Alla lettera a) delle osservazioni sostituire le parole: «si preveda che le province» con le parole: «si preveda che le regioni».

24.

Paolo FRANCO

Alla lettera d) delle osservazioni dopo le parole: «5000 abitanti» inserire le seguenti: «ai comuni montani e ai comuni delle isole minori».

20.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Dopo la lettera e) delle osservazioni aggiungere le seguenti:

Considerato che il testo conferma l'esclusione dall'imposizione della casa adibita a prima casa, che prevede l'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili ad uso commerciale al 100 per cento dell'aliquota senza alcuna forma di agevolazione, che il gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione è devoluta per quota ai comuni, appare evidente che il federalismo municipale si fonda su cespiti immobiliari diversificati e sperequati; pertanto;

valuti quindi il Governo la possibilità di superare l'esclusione dall'imposta municipale della casa di abitazione introducendo un sistema che garantisca comunque il regime pieno di esenzione dal prelievo con la previsione di un meccanismo di detraibilità integrale dell'IMU dall'IRPEF e conseguente meccanismo di attribuzione ai contribuenti incapienti delle somme detraibili;

individui in alternativa il Governo un'imposta di esclusiva competenza dei comuni, cui attribuire integralmente il gettito, con base imponibile direttamente correlata al territorio e uniformemente distribuita, in modo da assegnare ai comuni le necessarie risorse per garantire l'integrale copertura delle spese fondamentali;

consideri il Governo, in relazione alle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 8, che non appare condivisibile l'obiettivo di assicurare la neutralità finanziaria dello schema di decreto nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; viceversa, la riforma della finanza locale e dell'autonomia finanziaria deve costituire l'occasione per affrontare anche la disciplina dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nel pieno rispetto dell'articolo 119 della Costituzione.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 25 gennaio 2011

138^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,40.

(71, 355, 399, 1119 e 1283-A) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo presentato all'Assemblea dalla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 5.0.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, al comma 1, che la facoltà di procedere alle innovazioni in materia di barriere architettoniche, anche in deroga ai regolamenti comunali e alle disposizioni urbanistiche, edilizie e di decoro architettonico, è suscettibile di ledere l'autonomia riconosciuta agli enti locali in materia. Quanto all'emendamento 30.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i commi 6 e 7, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo, lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1969-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) Mirella GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) PEDICA. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero* (Parere alla 3^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti presentati al testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri» (n. 311)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE» (n. 308)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando, all'articolo 7, comma 6, la necessità che la determinazione del riparto dei finanziamenti per le operazioni di raccolta e riciclo delle pile sia disposta con decreto interministeriale, così come attualmente previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 188 del 2008.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 25 gennaio 2011

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE» (n. 308): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 25 gennaio 2011

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

(1975) Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani ed altri, Raisi ed altri, Mattesini ed altri (Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 35, comma 1, relativamente all'utilizzo, a legislazione vigente, dei proventi derivanti dalle sanzioni. Al riguardo, segnala infatti che il testo non recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel parere prospettava di finalizzare alle nuove destinazioni la parte incrementale dei proventi derivanti dalle vecchie sanzioni o quelli derivanti dalle nuove sanzioni.

In relazione agli emendamenti occorre valutare le proposte 15.1 e 15.2, identiche, in relazione ai possibili effetti di cassa derivanti dalla norma per lo spostamento di un anno, rispetto alla legislazione vigente, il pagamento di un contributo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 20.0.1 che, peraltro, a fronte di un onere permanente prevede una copertura triennale. In ordine alle proposte 25.01, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4 occorre acquisire chiarimenti sulla legislazione vigente in materia al fine di escludere oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Mentre, in relazione agli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3 occorrono chiarimenti in ordine ai soggetti destinati a sostenere le spese dei corsi di formazione. Segnala,

poi, che occorre valutare in relazione al testo le proposte 35.1 e 35.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 392 di mercoledì 12 gennaio 2011, seduta n. 136 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 34, prima dell'ultimo capoverso inserire il seguente testo: *«Ai subemendamenti di cui è primo firmatario il senatore Di Giovan Paolo, aggiungono la firma i senatori appartenenti al Gruppo PD della Commissione, nonché i senatori Della Seta e Ferrante».*

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 394 di martedì 18 gennaio 2011, seduta n. 137 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 121, agli emendamenti **11.0.9 testo 2/1 (testo 2)** e **11.0.9 testo 2/4 (testo 2)** aggiungere ai firmatari i seguenti: *«, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE».*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 25 gennaio 2011

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE *Pag.* 173

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Martedì 25 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

Incontro con l'Ambasciatore della Lituania in Italia, S.E. Petras Zapolskas, sul programma della Presidenza dell'OSCE per il 2011

L'incontro si è svolto dalle ore 12,40 alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, comunica che il senatore Felice Belisario ha cessato di far parte della Delegazione ed è entrato a farne parte il senatore Giuseppe Caforio. Rivolge al senatore Caforio un indirizzo di benvenuto e un augurio di buon lavoro, a nome dell'intera Delegazione.

Illustra quindi gli impegni che attendono la Delegazione. Il primo sarà la Riunione invernale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Vienna, il 24 e 25 febbraio prossimi. Il tema della Riunione sarà: «Immigrazione, integrazione e dialogo multietnico nell'OSCE»: invita i colleghi a partecipare ai lavori delle Commissioni dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE di cui fanno parte ma anche alle riunioni dei gruppi politici di rispettiva appartenenza.

Informa quindi sulla sua intenzione di organizzare, a Vienna, un incontro con il generale Costanzo Periotto, che è stato confermato Rappresentante personale del Presidente in esercizio dell'OSCE per l'articolo IV, annesso 1-B degli accordi di Dayton per il controllo degli armamenti in Bosnia-Erzegovina. Avverte di avere già fatto pervenire al generale i rallegramenti della Delegazione per la conferma dell'importante incarico.

Ricorda quindi che il Ministro degli Affari esteri della Lituania, Audronius Azubalis, Presidente di turno per il 2011 dell'OSCE, ha nominato l'italiano Massimo Introvigne Rappresentante personale del Presidente in esercizio dell'OSCE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, con un'attenzione particolare alla discriminazione contro i

cristiani e i membri di altre religioni. Anche al professor Introvigne, ha fatto pervenire i rallegramenti della Delegazione: in tempi brevi, verrà organizzata un'audizione del professor Introvigne presso la Delegazione.

Comunica quindi di avere intenzione di incontrare a Vienna il Direttore esecutivo dell'UNODOC (l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo del traffico di droga ed il contrasto alla criminalità organizzata), Yury Fedotov, proseguendo il lavoro che ha svolto come Relatore per la Commissione affari politici e sicurezza dell'Assemblea OSCE con la presentazione di una relazione su: «Stato di diritto: lotta alla criminalità transnazionale e alla corruzione», che è confluita nella Dichiarazione di Oslo dell'Assemblea dell'OSCE. Sempre nel corso del soggiorno a Vienna, dovrebbe essere organizzato anche un incontro con l'Ambasciatore della Mongolia, Paese partner asiatico dell'OSCE.

Sta altresì verificando la possibilità di incontrare a Vienna l'Ambasciatore norvegese Knut Vollebaek, Alto Commissario per le Minoranze nazionali dell'OSCE, in relazione alla possibilità di organizzare in Italia, nella città di Bolzano, se la Delegazione non ha obiezioni, una giornata di studio e dibattito sulla tutela delle Minoranze nazionali.

Ricorda quindi che, la sera di giovedì 24 febbraio, la Delegazione è stata invitata ad un pranzo nella residenza del Rappresentante permanente d'Italia presso l'OSCE.

Avverte quindi che, nelle prossime settimane (ma la data non è stata ancora definita), dovrebbe svolgersi, presso la Commissione affari esteri della Camera, l'audizione della dottoressa Maria Grazia Giammarinaro, Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta al traffico di esseri umani dell'OSCE.

Informa poi che, nel mese di aprile, dovrebbe essere ricambiata la visita svolta lo scorso 10 aprile 2010 dai colleghi della Delegazione croata nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate (Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Montemitro). Per quanto riguarda tale visita in Croazia della Delegazione italiana, dovranno esserne definite le modalità secondo le indicazioni della Presidenza della Camera e del Senato.

Ricorda infine che il tema prescelto per la Sessione annuale di Belgrado, dal 6 al 10 luglio, sarà: «Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'OSCE – Una nuova partenza dopo il Vertice di Astana». Invita sin da ora i colleghi a programmare la propria presenza a Belgrado alla sessione annuale, appuntamento più importante dell'anno per l'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Claudio D'AMICO (*LNP*) osserva che la visita in Croazia della Delegazione potrebbe essere abbinata a quella della sezione di amicizia Italia-Europa sud orientale dell'Unione interparlamentare, di cui è personalmente Presidente. Evidenzia quindi come, nel corso del 2011, la Delegazione potrebbe attivarsi per favorire lo svolgimento di alcune missioni di osservazione elettorale in Paesi molto importanti per l'OSCE, ad esempio Cipro, dove si svolgeranno le elezioni legislative nel mese di maggio. Os-

serva infine, con riferimento alla sessione annuale del prossimo luglio, che sarebbe utile far predisporre agli uffici una *newsletter* sull'andamento dei lavori.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, osserva che la possibilità di abbinare la visita in Croazia della Delegazione con quella della competente sezione di amicizia dell'Unione interparlamentare potrà essere approfondita, tenendo comunque conto che la visita in Croazia della Delegazione sarà specificamente finalizzata ad un approfondimento delle questioni relative alla minoranza italiana in Croazia.

Quanto alle missioni di osservazione elettorale, evidenzia come particolarmente significativa sarebbe la partecipazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE all'osservazione delle elezioni in Tunisia, Paese partner mediterraneo dell'OSCE in cui sono in corso importanti sviluppi politici.

Assicura quindi che una *newsletter* sullo svolgimento della sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE potrà senz'altro essere predisposta.

Ringrazia infine i colleghi per i contributi offerti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

